



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 399

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di mercoledì 6 maggio 2015

## I N D I C E

### Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 5

### Commissioni riunite

7<sup>a</sup> (Istruzione) e 12<sup>a</sup> (Igiene e sanità):

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 10

10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali):

*Uffici di Presidenza (Riunione n. 37)* . . . . . » 19

*Uffici di Presidenza (Riunione n. 38)* . . . . . » 19

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 20

2<sup>a</sup> - Giustizia:

*Plenaria* . . . . . » 27

3<sup>a</sup> - Affari esteri:

*Plenaria* . . . . . » 36

4<sup>a</sup> - Difesa:

*Plenaria* . . . . . » 43

5<sup>a</sup> - Bilancio:

*Plenaria (antimeridiana)* . . . . . » 48

*Plenaria (pomeridiana)* . . . . . » 50

6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 38)* . . . . . » 55

*Plenaria* . . . . . » 55

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia dei Valori, Vittime della Giustizia e del Fisco): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Federalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra al lavoro: Misto-SaL; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL; Misto-Verdi: Misto-Verdi.*

7 <sup>a</sup> - Istruzione:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	57
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 175)</i> . . . . .	»	87
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	88
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	102
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 164)</i> . . . . .	»	129
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	130
11 <sup>a</sup> - Lavoro:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	»	134
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	136
<i>Sottocommissione ricadute occupazionali (Riunione n. 2)</i> . . . . .	»	138
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	139
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)</i> . . . . .	»	148
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 40)</i> . . . . .	»	148
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	149

### Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	156
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	157
Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	160
<i>Comitato cultura della legalità</i> . . . . .	»	161
Vigilanza sull'anagrafe tributaria:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	162
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	164
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	166
Per la semplificazione:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	167

Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro:

<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 169
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 169

---

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 6 maggio 2015

**Plenaria**

**68ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

STEFANO

*La seduta inizia alle ore 13,35.*

### *AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE*

***(Doc. IV-bis, n. 2) Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Giulio Tremonti nella sua qualità di Ministro dell'economia e delle finanze pro tempore nonché dei signori Enrico Vitali, Pier Francesco Guarguaglini e Alessandro Pansa***

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE relatore evidenzia preliminarmente che il Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Milano ha presentato in data 13 marzo 2015 una richiesta – pervenuta alla Presidenza del Senato il 25 marzo – finalizzata ad ottenere un'autorizzazione a procedere, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti del senatore Tremonti, in qualità di Ministro dell'economia e delle finanze *pro tempore* nonché dei signori Enrico Vitali, Pier Francesco Guarguaglini e Alessandro Pansa, ciascuno *in parte qua* per i reati di cui agli articoli 81, capoverso, 110, 319 e 321 del codice penale (corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio).

La vicenda – che ha preso avvio da distinte indagini svolte dai magistrati delle Procure della Repubblica di Milano, Napoli e Roma, originate da autonome notizie di reato – ha ad oggetto un'ipotesi delittuosa a carico del senatore Giulio Tremonti, ricondotta alla sua qualità di Ministro dell'Economia e delle Finanze, ricoperta nell'ambito del Governo Berlusconi IV.

Svolte le indagini preliminari, il Collegio per i reati ministeriali ha ritenuto che il Ministro Tremonti, in concorso con Enrico Vitali, (socio fondatore dello studio professionale VIRTAX, di cui Tremonti è anch'egli socio fondatore e nel quale, secondo le prospettazioni dell'accusa, lo stesso esercita la professione quando non onerato da incarichi istituzionali), avrebbe indotto il Presidente ed Amministratore delegato della società FINMECCANICA S.p.A. Pier Francesco Guarguaglini ed il Direttore finanziario Alessandro Pansa, nella fase di acquisizione della società statunitense D.R.S. Technologies, a promettere prima e a corrispondere, in seguito, al predetto studio VIRTAX una somma pari a circa 2,5 milioni di euro, pagata in diverse soluzioni, delle quali l'ultima nel 2009, pagamento apparentemente giustificato – secondo le prospettazioni dell'accusa – quale corrispettivo di una consulenza riguardante i profili fiscali dell'operazione di acquisizione.

Tale incarico di consulenza sarebbe stato preordinato, secondo la tesi accusatoria, al fine di indurre il Ministro dell'Economia e delle Finanze (maggior azionista di FINMECCANICA) – il quale aveva manifestato la propria contrarietà all'operazione in questione ai vertici della società – a modificare la propria posizione e a concedere l'avallo politico istituzionale alla stessa, astenendosi da interferire o porre in essere azioni di contrasto sul governo della società e sulla posizione del *management*.

Occorre infatti precisare che, a seguito di una complessa operazione, richiedente peraltro un aumento di capitale della FINMECCANICA S.p.A., la suddetta acquisizione fu poi effettivamente portata a termine; con il comunicato stampa del 25 novembre 2008 fu reso noto, tra l'altro, che il Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva sottoscritto 31.249.998 azioni ordinarie di nuova emissione, divenendo così detentore di una partecipazione pari al 30,20 per cento circa del nuovo capitale sociale di FINMECCANICA S.p.A.

Gli elementi addotti a sostegno della richiesta da parte del Collegio sono rappresentati dal contenuto delle dichiarazioni rese persone informate sui fatti e da quelle rese in sede di interrogatorio dagli indagati Giulio Tremonti, Enrico Vitali e Alessandro Pansa. A ciò si aggiungono i riscontri documentali emergenti dalla documentazione in possesso di FINMECCANICA S.p.A., già oggetto di sequestro presso la sede di quest'ultima nell'ambito di altro procedimento pendente innanzi alla Procura della Repubblica di Roma.

Tra questi ultimi, in particolare, il Tribunale di Milano evidenzia la carenza di documentazione idonea a comprovare l'effettiva compiuta esecuzione dell'incarico professionale così come delineato nella lettera di incarico, lettera nella quale, a fronte di un oggetto indicato quale «assistenza all'ottimizzazione fiscale della struttura d'investimento», appariva una dettagliata e precisa esposizione degli obblighi professionali assunti. Ad ulteriore riscontro emerge inoltre, secondo il Collegio, che la maggior parte degli atti in possesso di FINMECCANICA risulterebbero essere documenti provenienti dallo studio *Ernst & Young* – consulente statunitense della FINMECCANICA per la citata operazione di acquisizione, con cui

lo studio Vitali era stato chiamato a collaborare – ai quali successivamente era stato apposto il logo Studio Vitali.

Sulla base degli elementi acquisiti il Collegio esclude la sussistenza di alcuna delle ipotesi nelle quali è consentita l'archiviazione ai sensi del disposto dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 219 del 1989, mentre ritiene che le circostanze unitariamente considerate portino alla qualificazione dell'illecito quale reato commesso nell'esercizio delle funzioni ministeriali, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione. Secondo il Tribunale dei Ministri, le condotte precedenti la definitiva consumazione del reato – la quale si sarebbe compiuta nel 2009, all'atto del pagamento della somma di euro 2.615.552,35 da parte di FINMECCANICA S.p.A. al sopracitato studio professionale – anche se poste in essere in epoca anteriore all'assunzione della carica di Ministro dell'Economia e delle Finanze da parte del senatore Tremonti, non determinerebbero l'anticipazione dell'epoca di consumazione del reato e non escluderebbero, quindi, la natura ministeriale dello stesso, essendo comunque dirette – sempre secondo la tesi del Collegio – ad ottenere l'astensione del Ministro, una volta assunta la carica, da azioni che potessero compromettere o rallentare l'operazione di acquisizione della società statunitense D.R.S. Technologies da parte di FINMECCANICA.

Tutto ciò premesso, il Presidente relatore propone – in ossequio al principio del diritto di difesa e di contraddittorio di cui all'articolo 24 della Costituzione ed in virtù del combinato disposto dell'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale n. 1 del 1989 e dell'articolo 135-bis, comma 2, del Regolamento del Senato – di fissare un termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali memorie scritte da parte dell'ex ministro Tremonti e degli altri coindagati, ed altresì di riconoscere agli stessi la possibilità – ove lo ritengano opportuno – di chiedere, entro il medesimo termine, di essere auditi in una delle prossime sedute.

Infine, il Presidente relatore si riserva di sottoporre alla Giunta una proposta conclusiva successivamente all'espletamento delle predette attività istruttorie.

La senatrice LO MORO (PD) chiede chiarimenti in ordine alla data nella quale fu conferito l'incarico di consulenza.

Il PRESIDENTE precisa che l'incarico di consulenza fu conferito in data 8 maggio 2008, evidenziando altresì che il pagamento della somma di circa 2,5 milioni di euro, secondo le prospettazioni dell'accusa, avvenne invece nel 2009.

Il senatore AUGELLO (AP (NCD-UDC)) sottolinea la necessità che nell'ambito della futura proposta conclusiva del relatore venga dettagliatamente definita la cronologia di tutti gli eventi relativi al caso in questione.

Nel caso di specie l'incarico di consulenza fu conferito anteriormente all'assunzione della carica di Ministro e peraltro fu preceduto da una trattativa, quindi ancora più risalente nel tempo.

Il senatore Mario FERRARA (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)*) chiede chiarimenti in ordine all'oggetto dell'incarico di consulenza in questione.

Il PRESIDENTE chiarisce che l'incarico di consulenza, secondo quanto sottolineato dal Tribunale dei Ministri, era finalizzato all'«assistenza all'ottimizzazione fiscale della struttura d'investimento».

Il senatore Mario FERRARA (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)*) sottolinea brevemente che il perfezionamento della convenzione civilistica in questione avvenne negli Stati Uniti d'America il 7 maggio 2008.

Il senatore GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*) evidenzia che a volte i tribunali dei Ministri utilizzano in modo strumentale l'autorizzazione ex articolo 96 della Costituzione, chiedendola anche nei casi in cui il reato non sia qualificabile come ministeriale, con la finalità di conferire valenza mediatica all'indagine e di utilizzare quindi il Senato quale «cassa di risonanza».

Il senatore D'ASCOLA (*AP (NCD-UDC)*) rileva che il momento consumativo della fattispecie corruttiva riveste una natura alternativa, essendo in particolare incentrato sulla promessa, o, alternativamente, sulla dazione di denaro.

Rileva che la legge n. 219 del 1989 all'articolo 2, comma 1, dispone che qualora il tribunale dei Ministri rilevi che il fatto integri un reato non configurabile come ministeriale (ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione), trasmette gli atti alla competente autorità giudiziaria. In tale situazione ipotetica, il procedimento penale potrebbe seguire l'*iter* ordinario, essendo l'autorizzazione ex articolo 96 necessaria solo per i reati rivestenti natura ministeriale.

Alla luce di tale quadro complessivo, il profilo cronologico assume valenza determinante, atteso che qualora la promessa di denaro fosse anteriore all'assunzione della carica di ministro, la Giunta dovrebbe proporre all'Assemblea di dichiarare la propria incompetenza, con la conseguenza che il procedimento penale in tale ipotesi potrebbe proseguire secondo le ordinarie modalità.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) sottolinea, sul piano metodologico, che la questione relativa alla ministerialità del reato riveste carattere preliminare rispetto all'esame di merito della richiesta di autorizzazione.

Il PRESIDENTE relatore – in ossequio al principio del diritto di difesa e di contraddittorio di cui all'articolo 24 della Costituzione ed in virtù del combinato disposto dell'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale n. 1 del 1989 e dell'articolo 135-*bis*, comma 2, del Regolamento del Senato – sottopone alla Giunta la proposta di consentire all'*ex* mini-



stro Tremonti e agli altri coindagati la possibilità di presentare eventuali memorie scritte entro e non oltre il giorno 18 maggio 2015, alle ore 17 ed altresì di riconoscere agli stessi la possibilità – ove lo ritengano opportuno – di chiedere per iscritto entro il medesimo termine di essere auditi.

La Giunta conviene su tale proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,10.*

## COMMISSIONI 7<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> RIUNITE

7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali)

12<sup>a</sup> (Igiene e sanità)

Mercoledì 6 maggio 2015

**Plenaria**

**2<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente della 12<sup>a</sup> Commissione*  
DE BIASI

*Interviene il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Stefania Giannini, accompagnata dal professor Marco Mancini, capo del Dipartimento università e ricerca, dalla dottoressa Marcella Gargano, vice capo di Gabinetto, e dalla dottoressa Alessandra Belloni, dirigente dell'Ufficio legislativo.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

La presidente DE BIASI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulle questioni connesse all'accesso alla formazione universitaria e *post* universitaria in medicina**

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 21 aprile.

La PRESIDENTE ricorda che, nella seduta delle Commissioni 7<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> riunite dello scorso 21 aprile, il ministro Stefania Giannini ha già svolto una relazione sui temi della procedura informativa, ed ha fornito risposta a una prima serie di domande.

Soggiunge che, come convenuto, sono stati successivamente inoltrati al Ministro i quesiti scritti che alcuni senatori hanno inteso far pervenire alla Presidenza delle Commissioni riunite.

Avverte che potranno ora avere la parola i senatori che non hanno ancora avuto modo di formulare i propri quesiti, fermo restando che gli interventi dovranno essere contenuti in un tempo massimo di cinque minuti. Quindi, avrà luogo la replica del Ministro al complesso delle domande e delle considerazioni, con la quale si considererà conclusa la procedura informativa.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Seguono interventi per la formulazione di quesiti.

La senatrice RIZZOTTI (*FI-PdL XVII*) chiede se sia allo studio una equiparazione della formazione in medicina a carattere extra universitario con quella universitaria, quali iniziative il Ministero stia ponendo in essere riguardo ai ricorrenti ammessi alla formazione in medicina grazie a provvedimenti giudiziari e se la riduzione delle scuole di specialità abbia riguardo al numero ovvero alla tipologia delle stesse.

La senatrice FUCKSIA (*M5S*) domanda se, ad avviso del Ministro, non sia opportuno rivedere le modalità di selezione degli aspiranti medici, puntando su strumenti idonei a valorizzare il merito e la qualità, come ad esempio i crediti formativi.

Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE dà la parola al ministro Stefania Giannini per la replica.

Il MINISTRO risponde alle domande poste dalla senatrice Rizzotti, sottolineando l'unicità del percorso formativo universitario quale canale di formazione del corpo professionale medico.

Con riferimento, poi, al riordino delle scuole di specializzazione, ribadisce che tale operazione, da intendersi in un'ottica di razionalizzazione del settore, non determina la riduzione della tipologia delle scuole. Tuttavia, conferma che – come già precisato nella seduta dello scorso 21 aprile – si riduce da sei a tre il numero massimo di tipologie di scuole specialistiche a cui il candidato potrà complessivamente concorrere.

Si riserva, invece, di approfondire tra breve le tematiche connesse ai ricorsi giudiziari.

Risponde poi ai quesiti della senatrice Fucksia, evidenziando come la formazione universitaria e *post* universitaria debba restare lo strumento

privilegiato per garantire l'adeguata selezione qualitativa delle professionalità mediche.

Passa quindi a rispondere ai quesiti formulati per iscritto.

Quanto alla possibilità di trasformare la borsa di studio dei medici in formazione in un contratto a tempo determinato di 4 o 5 anni, evocata dalla senatrice Anitori, fa presente che una misura di questo tipo non è mai stata presa in considerazione, dal momento che la natura di questi contratti è prevista da una specifica normativa europea: si tratta della Direttiva del Consiglio 26 gennaio 1982 n. 82/76/CEE, che tra l'altro prevede che la formazione formi oggetto di adeguata remunerazione. Saggiunge che il contratto a tempo determinato non si configura come un contratto di formazione bensì come una vera e propria forma di assunzione, il che non corrisponde ai requisiti richiesti da un percorso formativo e specializzante.

Risponde quindi ai quesiti scritti del senatore Maurizio Romani, che chiede se esista una seria e convincente programmazione della formazione in accordo con il modello operativo del servizio sanitario; se il Ministro non ritenga che gli accessi alle specializzazioni siano sbagliati, in quanto tengono conto delle disponibilità universitarie, sopravvalutando alcune specialità mediche e sottovalutando quelle chirurgiche; perché non si pensi di aprire il servizio sanitario alla formazione; perché non si possa assumere prima della specializzazione e della conclusione del tirocinio; perché non si programmi la formazione secondo le necessità del lavoro, in modo da evitare la creazione di forme di precariato; perché non si riequilibri il fondo per la formazione con i finanziamenti per i rinnovi contrattuali per garantire una valida percentuale di assunzioni; perché non si riduca il numero dei posti a medicina per incrementare quelli nelle professioni sanitarie.

Quanto alla programmazione della formazione, il Ministro fa presente che essa è assicurata sia dal punto di vista dell'accesso sia dal punto di vista del percorso formativo: per quanto attiene alla programmazione relativa all'accesso alle scuole di specializzazione medica, essa è formalmente garantita dalle disposizioni del decreto legislativo n. 368 del 1999; per l'accesso al corso di laurea in medicina la programmazione è scandita dalla legge n. 264 del 1999. Dai citati riferimenti normativi – soggiunge il Ministro – si evince che la competenza per quel che riguarda la determinazione del fabbisogno di medici da formare e specializzare è del Ministero della salute. Rileva tuttavia che, alla luce delle nuove sfide che il Paese deve affrontare, la nozione stessa di fabbisogno deve essere rivista: questa è una delle istanze già portate al Tavolo del «Patto per la Salute».

Quanto agli accessi alle specializzazioni, fa presente che essi non dipendono dalle disponibilità universitarie ma da quanto viene rilevato dal Ministero della salute, a valle della ricognizione operata dalle regioni. Lo stesso Ministero della salute, con proprio decreto, di concerto con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca (MIUR), provvede alla determinazione del numero globale degli accessi per tipologia di scuola. Solo successivamente il MIUR, acquisito il parere del Ministero

della salute, procede ad assegnare le borse alle Università, «tenuto conto», come recita l'art. 35 del d.lgs. n. 368 del 1999, «della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa». Resta fermo – rileva il Ministro – il problema del rapporto tra il fabbisogno e i contratti disponibili, legato alle disponibilità finanziarie garantite dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF).

Quanto alla possibilità di aprire il servizio sanitario alla formazione, dichiara che lo si può fare ampliando i soggetti abilitati a far parte della rete formativa ma, per garantire la necessaria qualità della formazione, la responsabilità deve restare in capo alle Scuole di specializzazione, che fanno capo alle Università. Del resto – nota il Ministro – anche con il recente decreto di riordino delle scuole di specializzazione medica si è andati in questa direzione: gli specializzandi potranno fare il loro percorso all'interno di una rete formativa più ampia che potrà includere, oltre alle strutture universitarie, i presidi ospedalieri e le strutture territoriali del Servizio sanitario, previo loro rigoroso accreditamento secondo specifici parametri valutativi. Il provvedimento, dunque, rafforza l'integrazione fra il sistema sanitario e quello universitario.

Quanto alla possibilità di assumere prima della specializzazione e della conclusione del tirocinio, fa rilevare come la completa responsabilità sanitaria e la conseguente piena assunzione del medico specializzato non possano che essere successive al compimento del percorso formativo specializzante; fermo ciò restando, la norma già prevede il graduale inserimento dei medici in formazione all'interno della rete ospedaliera, con particolare riguardo all'ultimo anno.

Quanto al programmare la formazione secondo le necessità del lavoro, ribadisce che la chiave di volta è costituita da un nuovo ragionamento complessivo in merito al concetto di fabbisogno: un fabbisogno equilibrato e allineato con le risorse disponibili è in grado di ridurre al minimo i rischi del precariato.

Quanto al riequilibrare il fondo per la formazione con i finanziamenti per i rinnovi contrattuali, per garantire una valida percentuale di assunzioni, ritiene si tratti di forme di finanziamento del tutto irrelate tra loro.

Quanto infine alla possibilità di ridurre il numero dei posti a medicina per incrementare quelli nelle professioni sanitarie, osserva che il fabbisogno, nell'uno e nell'altro caso, è stabilito dal Ministero della salute.

Il Ministro risponde quindi alle domande della senatrice Dirindin, che chiede quali iniziative siano in corso per migliorare la stima dei fabbisogni, quali strumenti il Ministero intenda mettere in atto al fine di migliorare la qualità della formazione e se il Ministero ritenga che le borse debbano essere assicurate agli specializzandi sin dal primo anno o reputi che soluzioni alternative (ad esempio con remunerazioni crescenti nel corso della formazione) possano essere valutate.

In tema di fabbisogni, il Ministro auspica che in esito al confronto avviato dal Ministero della salute in occasione del «Patto per la Salute» si possa finalmente dare una risposta soddisfacente alla questione.

In tema di qualità della formazione, ritiene che la prima risposta che è stata data alla «frammentazione» sia il recentissimo decreto interministeriale di riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria (decreto interministeriale n. 68 del 2015), che ha semplificato, cancellando o riaccorpendo, i diversi percorsi formativi. Reputa prioritario vigilare sulla qualità dell'offerta formativa e si dice certa che il nuovo Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica, appena ricostituito, provvederà all'accreditamento secondo criteri rigorosi e trasparenti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999.

In tema di borse agli specializzandi, fa presente che non sono al momento in corso riflessioni, in quanto l'attribuzione delle borse è il frutto, come già rilevato, di un adeguamento della normativa italiana a quelle europea.

Il Ministro risponde quindi ai quesiti formulati dal senatore Scavone, che chiede chiarimenti sul prossimo incarico per la generazione dei *quiz* del concorso delle scuole di specializzazione, alla luce del gravissimo errore dell'inversione delle domande commesso, a suo dire, dal CINECA; se le Regioni procederanno al finanziamento di contratti aggiuntivi e con quali modalità questi verranno eventualmente assegnati; delucidazioni sul protocollo d'intesa Regione Siciliana- Università di Catania, per quel che attiene all'esito dei concorsi pubblici per titoli ed esami che da quel protocollo discessero.

Riguardo ai *quiz* per le scuole di specializzazione, il Ministro precisa anzitutto che il CINECA non ha generato i *quiz* ma ha esclusivamente predisposto e gestito la piattaforma informatica necessaria allo svolgimento pratico delle prove. Saggiunge che, secondo quanto prevede il Regolamento pubblicato il 30 aprile scorso (decreto ministeriale n. 48), la predisposizione dei *quiz* è affidata al Ministero che a tal fine può avvalersi di soggetti con comprovata competenza in materia, individuati nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e riservatezza, tenuti al più rigoroso rispetto del segreto professionale e d'ufficio, che nulla hanno a che vedere con il CINECA.

Riguardo al finanziamento di contratti aggiuntivi da parte delle regioni, fa presente che queste, già sollecitate con nota ministeriale del 3 aprile scorso, non hanno ancora risposto in merito ai contratti di loro pertinenza. Ritiene, come è avvenuto lo scorso anno, che questa risposta giungerà non appena saranno resi noti numeri, tipologie e ripartizione dei contratti frutto dell'accordo tra MIUR, MEF e Ministero della salute. Saggiunge che solo alcune Regioni, con proprie statuizioni, prevedono che i posti a valere sui fondi regionali siano assegnati a candidati in possesso di precisi requisiti di residenza o di natura linguistica (ad esempio il Veneto, le Province autonome di Trento e Bolzano).

Riguardo al protocollo d'intesa Regione Siciliana – Università di Catania, fa rilevare che la materia è di stretta pertinenza della regione Sicilia e dell'Ateneo catanese, soggetto, quest'ultimo, dotato di un'autonomia costituzionalmente riconosciuta. Saggiunge che anche il nuovo soggetto venutosi a creare, l'Azienda Ospedaliera Policlinico Vittorio Emanuele, è

dotato di propria autonoma personalità giuridica; da ciò discende una piena libertà in termini di scelte organizzative interne di tipo assunzionale che, peraltro, si devono necessariamente attenere alle disposizioni in materia di revisione della spesa ed ai Piani di contenimento e di riqualificazione del sistema sanitario regionale siciliano: il MIUR non può incidere sulle scelte organizzative dei richiamati soggetti. Ciò chiarito, assicura che avvierà comunque con l'Università degli Studi di Catania – nel rispetto dell'autonomia organizzativa, gestionale e contabile, di cui essa per legge gode – un dialogo volto a verificare lo stato della situazione nonché a stimolare tutte le iniziative del caso.

Il Ministro risponde quindi alla domanda formulata dal senatore Viceconte, in merito a iniziative eventualmente poste in essere dalle Regioni del Sud Italia (in particolare, la Basilicata e la Puglia), per quanto attiene alle borse di studio per la specializzazione post laurea in medicina.

A tal proposito, dichiara che non constano al momento attuale iniziative particolari, tranne la volontà di integrare il contingente nazionale dei contratti con risorse proprie (come avvenuto lo scorso anno).

Il Ministro risponde quindi alla domanda avanzata dalla senatrice Simoneoni, che chiede come mai contestualmente all'emanazione dei decreti ministeriali riguardanti l'attivazione delle scuole di specializzazione dell'area medica non avvenga anche quella dei decreti necessari per le scuole di specializzazione dell'area mista delle professioni sanitarie.

Il Ministro fa presente che, per quel che riguarda le specializzazioni dell'area mista, il decreto interministeriale di riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria (decreto interministeriale n. 68 del 2015) prevede che con successivo provvedimento, da emanarsi entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione del predetto decreto, saranno individuate le scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso misto nonché gli ordinamenti didattici destinati ai soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia. Assicura che questi termini saranno rispettati: il Consiglio universitario nazionale (CUN) ha, infatti, già deliberato in relazione agli ordinamenti per le scuole di specializzazione ad accesso misto con la determinazione delle lauree di accesso alle stesse specializzazioni nonché dei relativi percorsi formativi. Saggiunge che, non appena il decreto di riordino sarà pubblicato in Gazzetta, sarà adottato il decreto che darà piena attuazione alla citata disposizione normativa.

Il Ministro risponde quindi alle domande poste dalla senatrice Blundo (rilevando che esse assorbono anche parte di quelle avanzate dalla senatrice Taverna), la quale chiede come il Ministero intenda risolvere la problematica discendente dalle pronunce in sede consultiva del Consiglio di Stato in tema di ammissione alle scuole di specializzazione; se i corsi di preparazione ai test d'accesso a medicina saranno a pagamento; come evitare che dall'accorpamento delle scuole di specializzazione derivi un indebolimento della qualità di ciascun medico specializzato; se sia allo studio del Governo la possibilità dell'istituzione di un canale parallelo di reclutamento del personale medico da parte delle strutture ospedaliere.

Quanto alle pronunce in sede consultiva del Consiglio di Stato, il Ministro fa presente che, a seguito dell'espletamento del concorso nazionale per l'accesso alle scuole di specializzazione medica per l'anno accademico 2013-2014, sono stati presentati diversi ricorsi straordinari direttamente al Consiglio di Stato, con modalità *extra ordinem*, (ovvero in totale assenza della relazione del Ministero competente, delle deduzioni delle Amministrazioni resistenti e dei controinteressati). A seguito della suddetta presentazione diretta, il Consiglio di Stato in alcuni casi ha emesso parere interlocutorio, ritenendo che, sulla base di quanto rappresentato dai ricorrenti, l'istanza dovesse essere, in via meramente cautelare, accolta. Tuttavia esiste in capo al MIUR un vero e proprio «diritto potestativo», quale soggetto controinteressato, che consiste nella possibilità di richiedere, purché entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso, che lo stesso sia deciso in sede giurisdizionale. Ed è proprio così che il Ministero ha ritenuto di agire, proponendo istanza di opposizione nei confronti dei ricorrenti. La scelta di chiedere che il ricorso fosse deciso in sede giurisdizionale – soggiunge il Ministro – appare quanto mai doverosa da un punto di vista prettamente tecnico – giuridico al fine di assicurare la migliore tutela delle posizioni dell'Amministrazione, posto che il T.A.R. si è ormai più e più volte espresso (anche nel merito) sul contenzioso in oggetto, dando ragione alle posizioni portate avanti dell'Avvocatura dello Stato per conto del MIUR. Soggiunge che, a seguito della proposizione dell'istanza di opposizione, al ricorrente è sempre garantita, ove intenda insistere nel ricorso, la possibilità di depositare presso la segreteria del Giudice amministrativo competente l'atto di costituzione in giudizio in trasposizione. Infine, segnala che a seguito delle specifiche verifiche effettuate dal Ministero e dall'Avvocatura dello Stato sulle posizioni dei singoli ricorrenti, è emerso che molti di tali ricorsi straordinari risultano addirittura inammissibili, atteso che i ricorrenti hanno violato la regola, normativamente sancita, della «alternatività» dei percorsi (risulta infatti che molti di essi avessero già proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. Lazio).

Quanto ai corsi di preparazione ai *test* d'accesso a medicina, osserva che essi non possono né debbono essere di competenza del Ministero. Soggiunge che quello che il Ministero farà è rendere pubblici in anticipo gli argomenti ed eventualmente le relative bibliografie, per agevolare la preparazione dei candidati.

Quanto agli effetti dell'accorpamento delle scuole di specializzazione, fa presente che l'articolo 20, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 368 del 1999, come modificato dall'articolo 15 del decreto legge n. 90 del 2014, ha disposto che gli specializzandi in corso, fatti salvi coloro che iniziano l'ultimo anno di specialità nell'anno accademico 2014/2015 (per i quali rimane in vigore l'ordinamento previgente), devono optare tra il nuovo ordinamento e l'ordinamento previgente. Osserva che il computo dei risparmi che si otterranno dalla riduzione dei corsi è quindi correlato alle opzioni e gli effetti si produrranno di anno in anno a partire dal prossimo: nel 2016, infatti, si potranno prendere in considerazione i «ri-



sparmi» prodotti da quanti, iscritti al penultimo anno nel 2014-2015, hanno optato per abbreviare il proprio corso e quindi hanno rinunciato all'ultimo anno del vecchio ordinamento, così liberando risorse nella coorte di riferimento. Inoltre, assicura che la qualità della formazione è stata assicurata, dal momento che non si è proceduto semplicemente a ridurre la durata delle scuole di specializzazione ma si è contestualmente proceduto a riordinarne gli ordinamenti, i quali sono stati poi sottoposti all'esame del CUN anche al fine di preservarne i parametri qualitativi di efficacia formativa.

Quanto all'istituzione di un canale parallelo di reclutamento del personale medico, si dichiara favorevole all'ampliamento della rete formativa attraverso l'implementazione della stessa con le strutture ospedaliere, sempre previo rigoroso accreditamento, ma ritiene al contempo che l'istituzione del cosiddetto secondo canale, di esclusiva responsabilità delle regioni, non soddisfi i necessari requisiti di qualità, che solamente le università sono in grado di fornire.

Il Ministro risponde quindi alle domande della senatrice Taverna, che chiede di sapere se il Ministero stia, sia pure con ritardo, adottando il decreto di revisione dei *test* in medicina, e se il Ministro ritenga necessario che per i futuri *test* per accedere alla specializzazione in medicina si debbano garantire standard di trasparenza della procedura, di imparzialità della commissione e di regolarità di svolgimento delle prove.

Riguardo al primo quesito, il Ministro comunica che il Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, che modifica e integra il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 giugno 2014, n. 105, è apparso in Gazzetta Ufficiale il giorno 30 aprile (si tratta del decreto ministeriale n. 48 del 2015). Quanto alla pubblicazione del relativo bando, fa presente che il ritardo di qualche giorno, rispetto alla data del 30 aprile, prevista dallo stesso Regolamento all'articolo 2, comma 1, è semplicemente dovuto al lungo e complesso lavoro che si è reso necessario per verificare la possibilità di incrementare il numero dei contratti per l'anno accademico 2014/2015.

Riguardo alle modalità di svolgimento dei *test*, assicura che le condizioni di regolarità delle prove continueranno a essere garantite. Saggiunge che il nuovo Regolamento (decreto ministeriale n. 48 del 2015) affida l'organizzazione delle prove a livello locale alle Istituzioni universitarie presenti sul territorio, alle quali saranno inviate le opportune indicazioni: il MIUR coordinerà l'organizzazione delle prove d'esame in sede locale e provvederà al supporto organizzativo e tecnico alla Commissione nazionale giudicatrice. Ricorda inoltre che, nei suoi diversi pronunciamenti, il TAR, sino ad oggi, ha sempre respinto le censure mosse dai ricorrenti circa la trasparenza delle prove.

Il Ministro risponde infine alla domanda formulata dal senatore D'Ambrosio Lettieri, che chiede come si conti di garantire il trattamento economico di cui agli articoli 37, 38, 39, 40 e 46 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ai soggetti non medici specializzandi in discipline

dell'area sanitaria, in conformità con quanto previsto per i laureati in medicina iscritti ad analoga scuola di specializzazione ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 401 del 2000 (alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 6037/2013).

In merito a tale questione e alla correlata sentenza del Consiglio di Stato n.6037/2013, il Ministro riferisce che il Ministero sta agendo in pieno accordo con il Commissario ad *acta* e nel rispetto delle disposizioni normative del citato articolo 35, in base alle quali, a seguito della rilevazione regionale del fabbisogno, dovrà individuarsi, a cura del Ministero della salute, di concerto con il MEF ed il MIUR, il contingente globale di specialisti cosiddetti non medici da formare annualmente, ripartito per tipologia di specializzazione, per poi procedere all'assegnazione dei posti, così come distribuiti dal Ministero della salute per tipologia di specializzazione, tra le Scuole di specializzazioni in possesso dei requisiti.

Soggiunge che il MIUR, al riguardo, il 9 aprile scorso, ha anche provveduto ad inviare una nota ufficiale al Commissario ad *Acta*, successivamente alla quale è stata convocata da parte dello stesso Commissario una prima Conferenza di Servizi in data 13 aprile ed una seconda nella giornata di ieri.

Fa presente che le questioni, oggetto di confronto tra tutte le Amministrazioni interessate – non solo il MIUR ma anche il Ministero della salute e il MEF – riguardano, per l'appunto, i meccanismi di attuazione di quanto previsto all'articolo 8 della legge n. 401, che prevede che il numero di laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione *post*-laurea è determinato ogni tre anni secondo le medesime modalità previste per i medici dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ferma restando la rilevazione annuale del fabbisogno, anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio nell'ambito delle risorse già previste.

Fa altresì rilevare che il confronto tra le amministrazioni interessate riguarda anche l'eventuale determinazione dell'importo economico della borsa da destinare ai non medici, la fonte di finanziamento e gli accessi: l'applicazione dell'art. 8 della legge n. 401 del 2000, nella sua formulazione letterale, che richiama l'art. 35 del decreto legislativo n. 368 del 1999, dovrebbe per analogia comportare un «restringimento» del numero di laureati iscrivibili ai suddetti Corsi di specializzazione, con conseguente generale contingentamento dell'accesso.

La PRESIDENTE, ringraziati il Ministro e i dirigenti al suo seguito, dichiara così conclusa la procedura informativa.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**COMMISSIONI 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE**

**10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)**

**13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

Mercoledì 6 maggio 2015

**Uffici di Presidenza integrati  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 37**

*Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione*  
**MUCCHETTI**

*Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,30*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI SNAM S.P.A. SUGLI ATTI COMUNITARI NN. 60, 61 E 62 (PACCHETTO «UNIONE DELL'ENERGIA»)*

**Uffici di Presidenza integrati  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 38**

*Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione*  
**MUCCHETTI**

*Orario: dalle ore 14 alle ore 15,30*

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI ENEL S.P.A. E DI GDF SUEZ ENERGIA ITALIA S.P.A. SUGLI ATTI COMUNITARI NN. 60, 61 E 62 (PACCHETTO «UNIONE DELL'ENERGIA»)*

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

Mercoledì 6 maggio 2015

**Plenaria**

**269<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
FINOCCHIARO

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bressa.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

IN SEDE CONSULTIVA

(14) *MANCONI e CORSINI. – Disciplina delle unioni civili*

(197) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. – Modifica al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

(239) *GIOVANARDI ed altri. – Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

(314) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. – Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

(909) *Alessia PETRAGLIA ed altri. – Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

(1211) *MARCUCCI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

(1231) *LUMIA ed altri. – Unione civile tra persone dello stesso sesso*

(1316) *SACCONI ed altri. – Disposizioni in materia di unioni civili*

(1360) *Emma FATTORINI ed altri. – Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

(1745) *SACCONI ed altri. – Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*

**(1763) ROMANO ed altri. – Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione su testo unificato. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 aprile e rinviato nella seduta pomeridiana del 5 maggio.

Il senatore MAZZONI (*FI-PdL XVII*) formula considerazioni complessivamente positive sul testo base approvato dalla Commissione giustizia in materia di unioni civili e convivenze di fatto, precisando tuttavia che il suo intervento non rappresenta la posizione del Gruppo Forza Italia, all'interno del quale si registrano opinioni differenti.

Appare certamente non più rinviabile un intervento legislativo in materia, in considerazione delle profonde trasformazioni sociali e culturali in atto. Peraltro, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 138 del 2010, ha già affermato che le stabili convivenze formate da coppie di persone omosessuali hanno diritto al pieno riconoscimento legislativo di un insieme di diritti e doveri, sulla base dell'articolo 2 della Costituzione.

Ritiene pertanto condivisibile la scelta di prevedere una tutela giuridica per le unioni civili tra persone dello stesso sesso, con la conseguente estensione ad esse dei diritti già riconosciuti alle persone legate da un vincolo matrimoniale. Infatti, anche tali forme di convivenza sono qualificabili come formazioni sociali, nelle quali si svolge la personalità umana. Il riferimento all'articolo 2 della Costituzione consente di salvaguardare la specificità del matrimonio e la centralità della famiglia nella società italiana e, al contempo, di stabilire le condizioni per l'accesso ai benefici di ordine fiscale, previdenziale o ereditario anche per le parti delle unioni civili. Tuttavia, ritiene che sarebbe preferibile estendere il riconoscimento di tali diritti a tutte le coppie legate da un vincolo affettivo e stabilmente conviventi, in quanto potrebbe risultare discriminatorio il riferimento alle sole coppie omosessuali.

Rileva un'ulteriore criticità in merito alle adozioni, che a suo avviso dovrebbero essere consentite anche all'interno delle unioni civili, per salvaguardare il diritto del bambino a crescere con un genitore, anche se non è quello biologico. In tal senso, del resto, si è già espressa la Corte europea dei diritti dell'uomo.

Infine, segnala che l'estensione delle norme in materia di pensione di reversibilità, pur essendo doverosa, potrebbe avere conseguenze particolarmente onerose sul sistema previdenziale.

Conclude, auspicando che all'estensione dei diritti consegua anche un più ampio grado di responsabilità delle parti delle unioni civili, soprattutto in caso di scioglimento del rapporto, a vantaggio del *partner* più debole.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ricorda che, per i profili di competenza della Commissione, il giudizio sul testo in esame non può che essere favorevole, in quanto una consolidata giurisprudenza costituzionale ha rilevato la necessità di riconoscere una tutela giuridica anche alle coppie omosessuali.

Per quanto riguarda il merito del provvedimento, invece, sarebbe stato preferibile prevedere una forma di tutela più avanzata, in linea con quella riconosciuta da altri Paesi europei. In ogni caso, è auspicabile che in futuro vi sia una progressiva estensione dei diritti riconosciuti alle unioni civili, anche attraverso i pronunciamenti giurisprudenziali.

Il senatore AUGELLO (*AP (NCD-UDC)*) esprime la propria contrarietà al testo adottato dalla Commissione giustizia, ritenendo che siano ravvisabili profili critici di incompatibilità costituzionale. A suo avviso, infatti, le norme proposte in tema di unioni civili incidono indirettamente sull'articolo 29 della Costituzione, che riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e quindi esclude ogni possibile equiparazione giuridica: Per realizzare un obiettivo di tale portata, occorrerebbe prima avviare una procedura di revisione costituzionale volta a modificare l'articolo 29.

In conclusione, nel ritenere inaccettabili soluzioni di compromesso che determinino una sostanziale equiparazione delle unioni civili al matrimonio, ritiene opportuno prevedere l'estensione di alcuni diritti alle coppie omosessuali stabilmente conviventi. Auspica che il Governo presenti un proprio disegno di legge in tal senso.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) ritiene improprio che la discussione sia condizionata da valutazioni di carattere politico e dal riferimento al patrimonio di valori culturali in cui si riconoscono alcuni partiti. Del resto, la finalità dell'intervento normativo è quello di disciplinare forme di convivenza già ampiamente diffuse nella società italiana, che il legislatore non può trascurare.

La PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta, sospesa alle ore 15,30, riprende alle ore 15,55.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1289) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA – Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare**

**(77) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEGORER. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di ordinamento degli enti locali nella regione**

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 aprile e rinviato nella seduta pomeridiana del 5 maggio.

La PRESIDENTE comunica che la Commissione bilancio ha espresso sul testo un parere favorevole, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione di alcune modifiche. Il relatore ha conseguentemente presentato gli emendamenti 2.500 e 9.500, pubblicati in allegato, al fine di recepire quelle condizioni.

Comunica, inoltre, che la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 01.3 e di semplice contrarietà sugli emendamenti 01.101, 01.100, 01.4, 1.100, 1.2, 2.100, 2.1, 5.100, 5.1, 6.100, 6.1, 7.1, 7.100, 7.2, 8.100, 8.1, 9.1 e 9.100.

Il relatore RUSSO (*PD*) riconsidera il parere precedentemente espresso sull'emendamento 01.1 e formula un avviso favorevole.

Il rappresentante del Governo si rimette alla Commissione sull'emendamento 01.1.

Il senatore BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), annunciando il proprio voto favorevole sull'emendamento 01.1, precisa che la proposta è volta a modificare l'articolo 2 dello Statuto del Friuli-Venezia Giulia, al fine di inserire il riferimento ai territori provinciali di Trieste e Pordenone.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 01.1, posto ai voti, è approvato.

Il senatore BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira gli emendamenti 01.2 e 01.3.

L'emendamento 01.101, di cui il relatore aveva già annunciato il ritiro, è fatto proprio dal senatore CALDEROLI (*LN-Aut*).

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 01.101 è respinto.

Posti ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, sono accolti gli identici emendamenti 01.100 e 01.4.

Posti ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, sono altresì approvati gli identici emendamenti 1.100 e 1.2.

Posti ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, sono quindi accolti gli identici emendamenti 2.100 e 2.1.

Viene quindi posto in votazione, con il parere favorevole del rappresentante del Governo, l'emendamento 2.500, che è accolto.

L'emendamento 3.1, fatto proprio dal senatore COLLINA (*PD*) in assenza della proponente, è posto ai voti con il parere con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo ed è respinto.

Il senatore BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) osserva che l'emendamento 3.2 lascia inalterata la disposizione vigente sulle incompatibilità dell'ufficio di consigliere regionale, di cui all'articolo 15 dello Statuto speciale. Con il successivo emendamento 3.3, a sua firma, più opportunamente si esclude dai casi di incompatibilità la carica di consigliere provinciale.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è approvato l'emendamento 3.2.

L'emendamento 3.3 risulta pertanto precluso.

Posti ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, sono accolti gli identici emendamenti 5.100 e 5.1.

Posti ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, sono quindi approvati gli identici emendamenti 6.100 e 6.1.

L'emendamento 7.1, fatto proprio dal senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) in assenza della proponente, è posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo ed è respinto.

Posti ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, sono approvati gli identici emendamenti 7.100 e 7.2.

Posti ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, sono quindi accolti gli identici emendamenti 8.100 e 8.1.

Posti separatamente ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, sono accolti gli emendamenti 8.0.1 e 8.0.2.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 8.0.3, mentre l'emendamento 9.100, posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è quindi approvato l'emendamento 9.1.

È quindi posto in votazione con il parere favorevole del rappresentante del Governo l'emendamento 9.500, che è accolto.

Si procede quindi alla votazione del mandato al relatore.



Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ritiene che, a seguito delle modifiche introdotte dalla Commissione, occorre valutare se non sia necessario trasmettere il testo allo stesso Consiglio regionale per l'acquisizione di un parere, in ossequio al principio di leale collaborazione tra organi dello Stato. Ricorda che in tal senso si sono espressi anche alcuni degli esperti ascoltati nel corso delle audizioni informali.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritiene indispensabile trasmettere il testo approvato dalla Commissione al Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, risolvendo in via interpretativa la lacuna normativa su tale aspetto, anche per evitare che successivamente sia sollevato un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Rileva che, in caso contrario, i Consigli delle Regioni a Statuto speciale rinunceranno a proporre modifiche per l'adeguamento dei rispettivi Statuti, che pure risultano indispensabili dopo la riforma del Titolo V del 2001, per non correre il rischio di subire una modifica statutaria non preventivamente concordata.

Il senatore CRIMI (*M5S*) concorda con le perplessità manifestate dal senatore Palermo. A suo avviso, è inopportuno che sia riconosciuto al Parlamento il potere di modificare unilateralmente lo Statuto di una Regione ad autonomia speciale.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) osserva che, a suo avviso, il Parlamento conserva una competenza piena nell'approvazione delle leggi costituzionali per l'adozione degli Statuti speciali, potendo modificare liberamente anche i disegni di legge di iniziativa dei Consigli regionali. Semmai, una consultazione del Consiglio regionale interessato potrebbe essere ritenuta opportuna in base al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, ma certamente non può considerarsi una fase indefettibile e necessaria del procedimento.

La Commissione conferisce quindi al relatore Russo il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge costituzionale n. 1289, come modificato, con proposta di assorbimento del connesso disegno di legge costituzionale n. 77.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE  
COSTITUZIONALE N. 1289**

**Art. 2.**

**2.500**

Russo, *relatore*

*Al comma 1, capoverso «Art. 11.», al comma 3, sostituire la parola:  
«adeguati» con la seguente: «i».*

---

**Art. 9.**

**9.500**

Russo, *relatore*

*Al comma 2, dopo le parole: «alla regione», inserire le seguenti:  
«, con le risorse umane, finanziarie e strumentali corrispondenti,».*

---

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

Mercoledì 6 maggio 2015

**Plenaria**

**205<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
PALMA

*indi del Vice Presidente*  
BUCCARELLA

*Interviene il vice ministro della giustizia Costa.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(859) SCILIPOTI ISGRÒ.** – *Modifiche al codice penale, all'articolo 380 del codice di procedura penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale*

**(1357) FALANGA.** – *Modifiche al codice penale per l'introduzione dei delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali*

**(1378) MOSCARDELLI ed altri.** – *Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali*

**(1484) STUCCHI.** – *Modifiche agli articoli 589, 590 e 590-bis del codice penale, nonché all'articolo 381 del codice di procedura penale, e introduzione degli articoli 589-bis e 590.1 del codice penale, riguardanti la configurazione del reato per l'omicidio stradale*

**(1553) Nadia GINETTI.** – *Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 aprile.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) illustra gli emendamenti a propria firma presentati con riferimento al nuovo testo unificato corretto,

adottato dalla Commissione come testo base in data 28 aprile. In particolare, gli emendamenti 1.1 e 3.2 sono volti rispettivamente a sostituire l'articolo 589-*bis* del codice penale, in materia di omicidio stradale e nautico – così come introdotto dall'articolo 1 del testo unificato – e l'articolo 590-*bis* del codice penale, in materia di lesioni personali stradali e nautiche, come introdotto dall'articolo 3 del testo unificato, allo scopo di definire con maggiore chiarezza le ipotesi per le quali, con riferimento ai suddetti reati, sono previste pene più elevate da quelle per le quali la minor gravità della condotta è tale da giustificare la previsione di una cornice edittale più bassa.

L'emendamento 5.3 è invece volto a modificare la previsione di cui all'articolo 5 del testo unificato, che incide sulla valutazione delle concorrenti circostanze attenuanti, includendovi anche il riferimento alla previsione di cui all'articolo 589-*bis* comma quinto. Se l'emendamento 6.0.4 è poi finalizzato ad innalzare da tre a cinque anni il periodo di revoca della patente di cui all'articolo 219, comma 3-*ter* del codice della strada, gli emendamenti 6.8 e 6.23 – riferiti all'articolo 6 del testo unificato, in materia di pene accessorie – sono volti a prevedere invece i casi in cui può essere applicata la sanzione accessoria della revoca della patente a seguito di condanna per i reati di omicidio stradale e nautico e di lesioni personali stradali e nautiche anche con riferimento all'ipotesi di reiterazione del reato. All'emendamento 6.8 si prevede infatti – in caso di recidiva specifica nel delitto di omicidio di cui al citato articolo 589-*bis* verificatasi entro il periodo di 5 anni a decorrere dal nuovo conseguimento della patente dopo una prima sanzione di revoca – che il giudice, tenuto conto della gravità della infrazione, possa applicare la sanzione della inibizione sul territorio nazionale o della guida del mezzo nautico a tempo indeterminato; con l'emendamento 6.23 si prevede altresì che, a seguito della sospensione della patente a seguito della condanna per il delitto di lesioni personali e nautiche, nell'ipotesi di recidiva specifica verificatasi entro il periodo di 5 anni a decorrere dalla cessazione del periodo di sospensione, il giudice applichi la sanzione della revoca della patente.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) illustra gli emendamenti a propria firma i quali – oltre a voler meglio specificare le fattispecie criminose inserite nel testo proposto dal relatore, come nel caso dell'emendamento 1.5 che espunge il delitto di omicidio nautico dal codice della strada inserendolo, con diversa formulazione, all'interno del codice della navigazione – tendono ad assicurare con maggiore rigore le esigenze punitive dello Stato, a tutela delle vittime dei reati.

Il relatore CUCCA (*PD*) comunica di aver predisposto un emendamento interamente sostitutivo all'articolo 6 del nuovo testo unificato e lo illustra brevemente.

Sull'emendamento 6.1000 – pubblicato in allegato – viene fissato il termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 14 di giovedì 7 maggio.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

**(10-362-388-395-849-874-B) *Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano***, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manconi ed altri; Casson ed altri; Barani. Loredana De Petris e De Cristofaro; Buccarella ed altri; Torrisi; modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) sottolinea che le modifiche apportate dalla Camera al disegno di legge in titolo – con particolare riferimento alla configurazione del delitto di tortura come reato proprio del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio – appaiono condivisibili, nella loro impostazione di fondo, in quanto conformi agli obblighi posti dalla Convenzione ONU del 1984 contro la tortura ed altri trattamenti e pene crudeli inumane e degradanti (la cosiddetta CAT), ratificata dall'Italia nel 1988. Nell'articolo 1 della CAT la specificità del reato di tortura è infatti strettamente connessa alla partecipazione agli atti di violenza nei confronti di quanti sono sottoposti a restrizione di libertà di chi è titolare di una funzione pubblica. D'altronde, appare opportuno che con il reato di tortura vengano punite non tanto le conseguenze dannose prodotte dalla condotta delittuosa, per le quali già sono previste adeguate sanzioni nel codice penale, quanto soprattutto il comportamento illecito di chi commetta tali fattispecie criminose nell'esercizio di una funzione pubblica. Considerando che anche le modifiche recate presso l'altro ramo del Parlamento all'articolo 4 del disegno di legge in titolo non sollevano particolari problemi, in quanto rivestono carattere meramente formale, ritiene opportuno, anche al fine di evitare un ulteriore rallentamento nell'*iter* di approvazione di un provvedimento assolutamente urgente e necessario, che il disegno di legge in titolo venga approvato da questo ramo del Parlamento nel medesimo testo trasmesso dalla Camera.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1844) *Deputato FERRANTI ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato***, approvato dalla Camera dei deputati

**(708) *CASSON ed altri. – Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale***

**(709) *DE CRISTOFARO ed altri. – Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di atte-***

*nuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione*

(1113) CASSON ed altri. – *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale.*

(1693) Nadia GINETTI ed altri. – *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale*

(1713) CAMPANELLA ed altri. – *Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati*

(1824) Lucrezia RICCHIUTI ed altri. – *Modifica della disciplina della prescrizione*  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 aprile.

Il senatore CAPPELLETTI (M5S) sottolinea che le modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato dovrebbero rappresentare la riforma più importante della legislatura, anche in considerazione dei molteplici richiami provenienti da istituzioni europee ed internazionali, che confermano il fatto che la normativa interna *in subiecta materia* si pone in contrasto insanabile con il diritto dell'Unione europea. Tale esigenza peraltro non sembra essere condivisa dalla maggioranza di governo perché il testo che è stato trasmesso dalla Camera non sembra rafforzare in alcun modo la *potestas puniendi* dello Stato in relazione a reati che destano allarme sociale e di estrema gravità. Esso rappresenta invece un intervento intollerabilmente ipocrita, rispetto al quale preannuncia fin d'ora, anche a nome del proprio Gruppo, la presentazione di proposte emendative.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) ricorda che l'allungamento dei termini di prescrizione produce nei fatti l'allungamento dei termini del processo. Non a caso dopo l'approvazione della legge *ex Cirielli* il numero dei procedimenti prescritti risulta essere diminuito, come si desume dai primi dati forniti dal Ministero della giustizia. La maggior parte delle prescrizioni, tra l'altro, si verifica nella fase delle indagini preliminari e questa tendenza sembrerebbe confermare il fatto che spesso alla prescrizione dei reati si accompagnino investigazioni non assistite da sufficienti elementi di prova. Un eccessivo incremento dei termini della prescrizione, oltre a porsi in contrasto con i principi di diritto interno ed internazionale in materia di ragionevole durata del processo ed a contraddire l'esperienza giuridica della maggior parte dei Paesi democratici, rischia di determinare ingenti costi sia per lo Stato sia per i cittadini che si trovano a dover subire, anche se innocenti, gli effetti devastanti che derivano dall'essere sottoposti a processo per un tempo molto lungo.

Il presidente PALMA rileva che i dati richiesti al Ministero della giustizia servono ad approfondire le problematiche sottese ai disegni di legge in titolo e non già a ritardarne volutamente l'esame. Dovendo avere, in-

fatti, come stella polare il rispetto delle garanzie del giusto processo costituzionalmente previste anche alla luce della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, eventuali misure limitative di tali fondamentali diritti devono essere ragionevoli e strettamente necessarie all'accertamento ed alla prevenzione dei reati. Nel testo trasmesso dalla Camera, invece, l'allungamento dei termini di prescrizione non pare collegarsi ad un disegno di riforma organico e coerente, come dimostra il fatto che all'inosservanza dei termini di sospensione della prescrizione di cui all'articolo 3 comma 1, lettera b) del disegno di legge n. 1844 non si accompagna la previsione di alcuna forma di sanzione o decadenza.

La senatrice CAPACCHIONE (*PD*) osserva che i ragionamenti da condurre nella materia in esame non possono prescindere dal dato costituzionalmente prescritto della obbligatorietà dell'azione penale, che caratterizza il sistema penale italiano e lo differenzia profondamente dai sistemi penali degli altri Paesi.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) afferma, in premessa, che il disegno di legge n. 1844, come approvato dalla Camera, consente di ridurre i casi in cui il verificarsi della prescrizione impedisce in concreto l'accertamento della verità. Dichiaro peraltro di non condividere pienamente l'impostazione di fondo del disegno di legge medesimo, ritenendo preferibile la soluzione proposta dal congiunto ddl n. 1824, di iniziativa della senatrice Ricchiuti. Con quest'ultimo, infatti, si prevede un più ragionevole bilanciamento tra l'interesse sanzionatorio dello Stato ed i diritti dei cittadini ed una più chiara delimitazione della fase decorrente dal momento di consumazione del reato fino alla scoperta dello stesso, alle conseguenti indagini e all'eventuale esercizio dell'azione penale rispetto alla fase processuale in senso stretto, che decorre dal momento della formulazione dell'imputazione. All'articolo 3 del disegno di legge n. 1824 viene pertanto prevista la sospensione del corso della prescrizione dall'iscrizione della notizia di reato ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale fino alla scadenza del termine per il rinvio a giudizio. A seguito del rinvio a giudizio, il superamento dei termini di prescrizione di cui all'articolo 7 (sei anni per il primo grado, quattro anni per il grado di appello, tre anni per il giudizio in Cassazione) – che scandiscono le diverse fasi processuali – determina l'improcedibilità per superamento dei termini di ragionevole durata del processo. Viene inoltre prevista, all'articolo 6, la riduzione di pena di un giorno per ogni cinque giorni di ritardo ove, in qualunque grado, la sentenza di condanna non sia pronunciata entro sei anni dall'esercizio dell'azione penale.

La senatrice GINETTI (*PD*) rileva come le tematiche oggetto dei disegni di legge in titolo debbano necessariamente essere affrontate muovendo dai principi fissati nell'articolo 111 della Costituzione e nell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali. In questa prospettiva, ritiene meritevole di attenzione

in particolare il fatto che nell'attuale disciplina della prescrizione non siano rinvenibili strumenti idonei a collegare l'operatività della prescrizione medesima con il contenimento dei tempi processuali, in un contesto di compatibilità con il principio della ragionevole durata del processo.

Sotto un diverso profilo, la Senatrice ritiene poi che la valutazione del fenomeno in questione debba avvenire tenendo conto di come lo stesso sia strettamente connesso, seppure in via di fatto, con le tematiche relative al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.

In questa prospettiva, ritiene che l'esame dei disegni di legge in titolo possa costituire un'occasione per rivedere la disciplina della prescrizione, assicurando appunto una più adeguata ed incisiva funzionalizzazione dei meccanismi mediante i quali la prescrizione opera in vista di una maggiore efficienza del processo. A tal fine peraltro riterrebbe auspicabili anche misure volte a valorizzare la diffusione in ambito giudiziario di tecniche gestionali di tipo aziendale, considerato come in alcuni uffici giudiziari l'effettiva applicazione di tecniche di questo tipo abbia effettivamente prodotto risultati apprezzabili sul piano dell'efficienza.

Il senatore LUMIA (*PD*) rileva preliminarmente come i dati fin qui forniti alla Commissione dal Governo, circa le dimensioni del fenomeno della prescrizione, consentano in prima approssimazione di rilevare come – sebbene in termini percentuali tale fenomeno non sia particolarmente rilevante – lo stesso abbia però una significativa incidenza in termini assoluti. I dati in questione evidenziano come peraltro la prescrizione abbia un'incidenza particolarmente significativa in alcune aree specifiche e, ad esempio, confermano l'opportunità della scelta effettuata dal Parlamento nel momento in cui ha previsto il raddoppio dei termini di prescrizione per i delitti in materia ambientale, visto che questa materia è una di quelle in cui si registra una rilevante incidenza delle prescrizioni. La medesima logica ispira la previsione contenuta nell'articolo 1 del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, volto a prevedere un allungamento della prescrizione in relazione a fattispecie delittuose per le quali la Camera ha ritenuto elevato il rischio che la notizia di reato sia acquisita, di norma, tardivamente.

Dopo aver brevemente esaminato le previsioni di cui all'articolo 2 e 3, comma 1, lettera *a*) del citato disegno di legge n. 1844 – previsioni che ritiene nel merito condivisibili e sulle quali nel dibattito non sono state fino ad ora sollevate critiche – il senatore LUMIA (*PD*) si sofferma sulle previsioni introdotte dalla lettera *b*), comma 1 dell'articolo 3. Rispetto a queste ricorda come la posizione iniziale del Partito Democratico fosse favorevole a prevedere una sospensione a tempo indeterminato del decorso della prescrizione una volta intervenuto il provvedimento di rinvio a giudizio. Tale soluzione sembrava la logica conseguenza della circostanza che, con il rinvio a giudizio, lo Stato manifesta in maniera inequivocabile la sua intenzione di voler punire un determinato fatto. Il dibattito ha però portato la sua parte politica ad una modificazione di questa posizione iniziale, essendosi dovuto prendere atto della circostanza che una sospen-



sione a tempo indeterminato della prescrizione, dopo la richiesta di rinvio a giudizio, avrebbe determinato in concreto una situazione il cui presumibile effetto sarebbe stato un rilevante allungamento dei tempi processuali. In questa prospettiva si è pervenuti alla diversa soluzione di prevedere una sospensione del decorso della prescrizione pari ad un massimo di due anni per il giudizio di appello e di un anno per il giudizio di legittimità, una soluzione questa che è apparsa equilibrata e suscettibile di contemperare le diverse esigenze che vengono in rilievo nella materia in questione.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**EMENDAMENTO AL NUOVO TESTO UNIFICATO  
CORRETTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I  
DISEGNI DI LEGGE NN. 859, 1357, 1378, 1484, 1553**

**Art. 6.**

**6.1000**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 6.**

*(Pene accessorie)*

1. Nel codice penale, dopo l'articolo 590-ter, è inserito il seguente: "Art. 590-quater. – Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis consegue la revoca della patente di guida e della patente nautica.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 166, primo comma, la disposizione del primo comma si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.

Nel caso di applicazione della pena accessoria di cui al primo comma, a seguito di condanna per i reati di cui all'articolo 589-bis, l'interessato non può conseguire la nuova patente di guida ai sensi dell'articolo 130, n. 2, del decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285 o la nuova patente nautica prima che siano decorsi 12 anni dal provvedimento di revoca. Tale termine è elevato a 20 anni nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero siano state allo stesso applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 53 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. Il termine è ulteriormente aumentato sino a 30 anni nel caso in cui l'interessato si trovasse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o in stato di alterazione conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti e avesse anche violato i limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro.

Nel caso di applicazione della pena accessoria di cui al primo comma a seguito di condanna per i reati di cui all'articolo 590-*bis*, l'interessato non può conseguire la nuova patente di guida ai sensi dell'articolo 130, n. 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o la nuova patente nautica prima che siano decorsi 4 anni dal provvedimento di revoca. Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l'interessato, sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere *b*) e *c*), e 2-*bis*, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero siano state allo stesso applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 53 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. Il termine è ulteriormente aumentato sino a 10 anni nel caso in cui l'interessato si trovasse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o in stato di alterazione conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti e avesse anche violato i limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro."».

---

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

Mercoledì 6 maggio 2015

**Plenaria****75<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
CASINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Della Vedova.*

*La seduta inizia alle ore 9.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1802) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012***, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore ZIN (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, di ratifica ed esecuzione all'Accordo commerciale tra l'Unione europea, la Colombia e il Perù.

L'intento dell'Accordo è di incrementare gli scambi economici fra l'Unione europea e i due Paesi sudamericani, che peraltro vivono una stagione di vivace crescita economica e per i quali la UE rappresenta complessivamente il secondo partner commerciale. Secondo le stime, l'intesa dovrebbe garantire alle imprese europee un risparmio di circa 250 milioni di euro in dazi e determinare al contempo un incremento nel lungo periodo del PIL della Colombia e del Perù, rispettivamente dell'1,3 per cento e dello 0,7 per cento.

L'Accordo, aperto alla firma anche dell'Ecuador e della Bolivia, si compone di 337 articoli (suddivisi in 14 titoli) e di 14 allegati.

Tra i punti qualificanti si segnalano l'abolizione dei dazi doganali, la reciproca apertura del mercato degli appalti pubblici e dei servizi e la protezione della proprietà intellettuale.

Da segnalare che Colombia e Perù si impegnano ad applicare nel proprio territorio le norme fondamentali del diritto del lavoro riconosciute a livello internazionale, in particolare quelle relative al lavoro minorile.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli.

Gli oneri economici sono quantificati in circa 26.000 euro annui, a decorrere dal 2015.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario e gli obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### IN SEDE CONSULTIVA

**(Doc. LXXXVII-bis, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, per l'anno 2015**

(Parere alla 14<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore COMPAGNA (*AP (NCD-UDC)*) illustra la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2015, segnalando che essa assume un certo valore perché giunge al termine del semestre italiano di Presidenza e coincide con l'avvio del lavoro delle istituzioni comunitarie rinnovate dopo le elezioni dello scorso anno. La Commissione esteri è chiamata a dare un parere, per le parti di competenza, alla Commissione Politiche dell'Unione europea.

Nella premessa del documento sono innanzitutto evidenziati i contributi che l'Italia ha fornito all'agenda della Commissione Juncker: dal graduale mutamento di indirizzo politico (con gli obiettivi di crescita economica e dell'occupazione affiancati alle esigenze di consolidamento fiscale) fino alla ripresa del dibattito sul futuro della *governance* economica europea.

Il documento è suddiviso in sei capitoli, che sono dedicati rispettivamente alle politiche macroeconomiche, al mercato e alla competitività dell'economia europea, alle politiche sociali, allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, alla dimensione esterna dell'Unione e infine agli adempimenti normativi e tecnici, incluse le procedure di infrazione.

Per la competenza della Commissione esteri il rilievo maggiore ovviamente è nel capitolo 5. Aspetti di qualche interesse ci sono però anche negli altri capitoli. Nell'ambito del capitolo sulle politiche macroeconomiche, la Relazione sottolinea l'intenzione del Governo di puntare al rafforzamento della posizione comune dei Paesi dell'euro nelle sedi del G8, del

G20 e del Fondo Monetario Internazionale, con attenzione particolare ai temi dell'inclusività e della crescita. Nel capitolo 2 si parla delle politiche sul clima, con l'impegno del Governo a contribuire al negoziato per un accordo globale sulle emissioni a effetto serra, in vista della Conferenza di Parigi. Sempre nel capitolo 2, c'è un riferimento alle politiche per lo sviluppo sostenibile, anche in vista della definizione della nuova Agenda dello Sviluppo delle Nazioni Unite, che sarà approvata a settembre del 2015.

Quanto alla dimensione esterna dell'Unione europea (di cui al capitolo 5 della Relazione), particolare enfasi è posta nei confronti dei Paesi della sponda sud del Mediterraneo e del Medio Oriente e dell'area dei Balcani, senza trascurare l'ulteriore rafforzamento delle relazioni con gli Stati Uniti, a partire dal rilancio del negoziato TTIP, e con il Canada.

Sul fronte della difesa europea, il Governo è impegnato a sostenere il rafforzamento del partenariato strategico NATO-UE, il potenziamento delle operazioni nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune e delle capacità di intervento rapido.

Per quanto riguarda l'allargamento, l'Italia conferma il suo impegno a sostegno della prospettiva di adesione dei Balcani e della Turchia, con particolare riferimento alla macroregione Adriatico-ionica.

La Relazione si sofferma poi sulla politica di vicinato, tema su cui presso la Commissione Esteri è stato avviato l'esame del documento di consultazione della Commissione europea e dell'Alto Rappresentante Mogherini.

Nel paragrafo dedicato ai temi della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario si cita anche l'attuazione della recente legge di riforma del settore e l'avvio, ormai prossimo, dell'Agenzia per la cooperazione prevista dalla nuova legge.

L'ultimo capitolo riguarda le procedure d'infrazione. Su questo versante si segnala una riduzione delle procedure rispetto agli anni precedenti. Al 31 dicembre del 2014 erano pendenti solo 89 procedure, di cui 74 per violazione del diritto dell'Unione e 15 per mancato recepimento di direttive. Nel frattempo, aggiornato al marzo 2015, il numero è di nuovo leggermente salito, arrivando a 93 casi, di cui 18 per mancato recepimento di direttive. Anche così la cifra risulta più contenuta rispetto agli anni precedenti (le infrazioni erano 104 nel 2013, 99 nel 2012 e 136 nel 2011).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

**(1600) Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Il presidente CASINI comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul disegno di legge in esame, relativamente all'articolo 3, comma 1.

Il relatore ZIN (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra quindi l'emendamento 3.1, pubblicato in allegato, finalizzato a recepire la condizione posta nel parere dalla Commissione bilancio.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente CASINI pone in votazione l'emendamento 3.1, che è approvato.

Pone quindi ai voti il mandato al relatore Zin a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, così come modificato, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

**(1804) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il presidente CASINI comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo sul disegno di legge in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Tronti a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

**(1805) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 marzo scorso.

Il presidente CASINI comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo sul disegno di legge in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Compagna a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

**(1806) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 marzo scorso.

Il presidente CASINI comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo sul disegno di legge in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Tronti a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

**(1807) Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakistan, fatto ad Astana l'8 novembre 2013**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 marzo scorso.

Il presidente CASINI comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo sul disegno di legge in esame.



Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Compagna a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE  
N. 1600**

**Art. 3.**

**3.1**

IL RELATORE

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), valutati in euro 9.497 a decorrere dall'anno 2015, e dalle rimanenti spese pari a euro 13.900 a decorrere dall'anno 2015, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), valutati in euro 27.185 a decorrere dall'anno 2015, e dalle rimanenti spese pari a euro 5.000 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.».

---

## **DIFESA (4<sup>a</sup>)**

Mercoledì 6 maggio 2015

### **Plenaria**

#### **128<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**LATORRE**

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il presidente dell'Istituto Jacques Delors, António Vitorino.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

#### **SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

In apertura di seduta, il presidente LATORRE informa la Commissione che, nel pomeriggio di mercoledì 13 maggio, avrà luogo il seguito dell'audizione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, nell'ambito dell'affare assegnato sulle linee programmatiche dei vertici delle Forze armate (la procedura informativa era iniziata lo scorso 25 febbraio).

Rende inoltre noto che, giovedì 14 maggio, alle ore 14,30, il Ministro della difesa illustrerà, presso il Senato ed innanzi alle Commissioni affari esteri e difesa dei due rami del Parlamento, il nuovo Libro bianco della Difesa.

Infine, informa che, venerdì 15 maggio, alle ore 11, il Ministro degli affari esteri riferirà, presso la Camera dei deputati, alle Commissioni affari esteri e difesa dei due rami del Parlamento sugli sviluppi della vicenda relativa ai due fucilieri di Marina detenuti in India.

La Commissione prende atto

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente LATORRE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulle prospettive di difesa europea e il coordinamento con l'Alleanza atlantica: audizione del Presidente dell'Istituto Jacques Delors, António Vitorino**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta dell'11 marzo.

Il PRESIDENTE, nel rendere noto che per la presente audizione, che si svolge in video conferenza da Lisbona, è previsto il servizio di interpretariato, rivolge un caloroso indirizzo di saluto al presidente Vitorino, cedendogli contestualmente la parola.

Il presidente VITORINO pone innanzitutto l'accento sul Consiglio europeo del prossimo mese di giugno, nell'ambito del quale sarà necessario fare il punto sulla concreta realizzazione degli obiettivi definiti nel Consiglio di dicembre 2013. Sempre in quella sede, sarà necessario riesaminare la strategia europea per la sicurezza.

Passa quindi all'esame delle principali problematiche connesse allo sviluppo di una coerente ed efficace politica europea di difesa. La prima è la definizione delle condizioni in cui l'uso della forza possa considerarsi legittimo. La seconda, invece, concerne l'atteggiamento assunto dalla pubblica opinione: secondo i dati raccolti dall'eurobarometro, infatti, se da un lato i cittadini europei sono favorevoli ad una maggiore presenza dell'Unione per quanto riguarda la politica estera e di difesa, dall'altro si rileva un atteggiamento scettico in ordine all'invio di truppe al di fuori dei confini europei. Da questo punto di vista, si renderebbe pertanto necessario superare quest'ultima resistenza.

La terza problematica concerne la valorizzazione dei risultati sino ad ora raggiunti. Anche se negli ultimi cinque anni l'azione europea è stata relativamente timida, durante il mandato di Solana, quale Alto rappresentante, si erano registrati notevoli successi nelle missioni fuori area. La difficile crisi economica che ha colpito il continente avrebbe potuto fungere da stimolo per razionalizzare le capacità militari dell'Unione, superando le politiche isolate dei singoli Stati membri, i quali invece hanno ridotto i rispettivi strumenti militari senza alcun coordinamento. Ad oggi, i due terzi delle capacità militari esprimibili dall'Europa sono forniti da Francia

e Gran Bretagna, ma sarebbe –a suo avviso- opportuno enfatizzare il ruolo anche di altri Paesi, come l'Italia e lo stesso Portogallo.

Rileva quindi che le prospettive a breve termine appaiono compromesse anche dalla posizione critica assunta dal Regno Unito, il cui ruolo rimane fondamentale nel garantire la dimensione atlantica della difesa europea e i rapporti con gli Stati Uniti d'America. Tuttavia è necessario rilanciare la difesa europea, indicata come pilastro essenziale dallo stesso trattato di Lisbona, anche tramite l'attivazione del meccanismo di cooperazione strutturata permanente, ispirato, nella sua formulazione, a quello della moneta unica.

Il senatore CONTI (*FI-PdL XVII*) osserva che, dalle informazioni in proprio possesso, l'Unione europea sarebbe vista dai propri cittadini come un'istituzione lontana, poco trasparente ed afflitta da un rilevante *gap* democratico. Su tali basi, appare allora comprensibile il montante scetticismo sulle questioni relative alla difesa comune. Non vanno inoltre trascurati, a suo avviso, i differenti orientamenti politici manifestati dai Paesi del nord Europa, decisamente poco sensibili sulla crisi mediterranea.

L'oratore osserva inoltre che, stando a proprie esperienze e colloqui personali, i Paesi europei che investono maggiormente nella difesa sarebbero poco propensi a implementare una *spending review* coordinata a livello europeo.

Il senatore VATTUONE (*PD*), nel porre l'accento sulla necessità di una razionalizzazione degli strumenti militari dei Paesi membri coordinata a livello europeo, sottolinea l'importante sforzo compiuto dall'Italia nella partecipazione alle operazioni internazionali di pace, che andrebbe adeguatamente considerato anche in relazione al contributo alla difesa europea.

Con riferimento al rilancio della cooperazione strutturata permanente, auspica che la delicata crisi del Mediterraneo – sulla quale influisce il disimpegno dall'area delle grandi potenze – riceva la giusta considerazione anche in una prospettiva atlantica.

Il senatore MARTON (*M5S*), nel rammentare l'auspicio dell'Alleanza atlantica per un maggiore impegno dei Paesi membri in relazione alle spese militari (con l'obiettivo tendenziale di portarle al 2 per cento del prodotto interno lordo), domanda se la difesa europea si ponga come alternativa alla NATO, ovvero se sia concepita per integrarsi con essa.

Domanda inoltre se tra l'Alto rappresentante Mogherini e il Consigliere speciale per la politica europea di sicurezza e di difesa Barnier possa ravvisarsi una sovrapposizione di ruoli e incarichi.

Replica agli intervenuti il presidente VITORINO, rilevando innanzitutto che gli orientamenti dell'opinione pubblica europea vengono registrati dalla Commissione, tramite l'eurobarometro, nonché da altre tipologie di inchieste. Tuttavia, anche tenendo conto di fonti alternative a quella

della Commissione europea, il paradosso prima evidenziato permane: risulta, infatti, che i due terzi degli europei sarebbero favorevoli a un maggior ruolo internazionale dell'Unione europea, laddove, per contro, si registra uno scarso sostegno all'aumento delle capacità militari.

Tale premessa introduce alla problematica di come ottenere un miglioramento delle capacità senza che ciò comporti un aumento sensibile delle spese. Ancorché i risultati ottenuti sino ad ora non siano stati ottimali, è necessario insistere su questa strada, convincendo tanto le opinioni pubbliche quanto i governi dei singoli Paesi che non è necessario che ogni Stato membro disponga di uno strumento completo.

Con riferimento alle missioni internazionali di pace, riconosce l'importante contributo fornito dall'Italia (non solo in sede europea ma anche sotto l'egida delle Nazioni Unite), ricordando la positiva esperienza personale, quando era ministro della difesa portoghese, di collaborazione con il ministro Andreatta in occasione di una missione europea in Bosnia. Un potenziamento della cooperazione strutturata che veda un coinvolgimento di Paesi come l'Italia, la Spagna e il Portogallo non può, pertanto, che essere visto con favore.

Alla costruzione di una credibile difesa europea risultano poi funzionali tutti i progetti congiunti, che possono coniugare importanti possibilità di risparmio con eccellenti risultati operativi. Sotto questo aspetto, tuttavia, rileva il mutamento dell'impegno inglese in ordine all'elaborazione di una strategia di difesa europea, molto affievolito rispetto al 2003. A ciò, vanno inoltre aggiunte le difficoltà derivanti dal forte orientamento pacifista maturato in Germania dopo l'intervento occidentale in Iraq.

L'oratore si sofferma, quindi, sulla delicata crisi mediterranea, osservando che, effettivamente, l'atteggiamento politico dei Paesi nordeuropei - orientato ad una sostanziale riluttanza a farsi carico della problematica in questione - non appare di ausilio all'elaborazione di una efficace difesa europea. Eppure, la crisi mediterranea può trovare, a suo avviso, una soluzione solo se inquadrata come problema europeo, con un'efficace condivisione dei pesi nella gestione dei flussi migratori.

Per quanto attiene, poi, ai rapporti tra difesa europea ed Alleanza atlantica, precisa che le due cose vanno viste come complementari e pienamente compatibili. Gli stessi trattati europei, infatti, non configurano la politica di difesa come alternativa all'impianto definito dal trattato NATO. Gli Stati Uniti, inoltre, hanno più volte insistito su una maggiore responsabilizzazione dell'Europa nel settore della difesa e sulla permanenza del Regno Unito all'interno dell'Unione. Da quanto precede, emerge pertanto l'esigenza di un'Unione europea più forte e credibile proprio relativamente alle capacità di difesa.

Con riferimento ai rapporti tra l'Alto rappresentante Mogherini e il Consigliere speciale Barnier, rileva che, stante il delicato e difficilissimo ruolo dell'Alto rappresentante (che allo stesso tempo è anche vicepresidente della Commissione europea), nonché i numerosi compiti a questi attribuiti, già dal 2003 era stata avviata, in sede europea, una riflessione sul-

l'istituzione di eventuali figure vicarie cui delegare alcune funzioni di natura settoriale ovvero regionale.

La presenza del Consigliere Barnier, pertanto, non sminuisce affatto il ruolo dell'Alto rappresentante, ma va vista come un ausilio per lo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti dai trattati, al pari degli inviati speciali con competenza su determinate aree di crisi.

Il presidente LATORRE ringrazia il presidente Vitorino per gli elementi informativi forniti alla Commissione. In particolare, appare confermata la necessità di costruire un'efficiente e credibile politica estera e di difesa comune e in tale contesto assume una particolare rilevanza il superamento delle asimmetrie politiche (tra nord e sud dell'Europa), in relazione alla crisi del Mediterraneo e della Libia (sottolineate anche dal professor Romano Prodi nel corso dell'audizione informale innanzi alla Commissione affari esteri del Senato tenutasi nella giornata di ieri).

È intenzione della Commissione, pertanto, proseguire in questa fondamentale attività conoscitiva, che potrà concludersi con la predisposizione di un documento da sottoporre all'attenzione tanto del Governo quanto delle Istituzioni europee.

Dichiara, infine, conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Mercoledì 6 maggio 2015

**Plenaria**

**392<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(1328-A) *Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura***

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 maggio.

Il vice ministro MORANDO conviene con l'opinione espressa dal relatore sugli emendamenti 1.203 e seguenti, dei quali è stata rilevata l'onerosità. Analogamente, conviene con la necessità di acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 14.209, in mancanza della quale non possono escludersi nuovi oneri. Sull'emendamento 28.205 e seguenti, il Governo ha, invece, una posizione di contrarietà sui profili finanziari, ritenendo le proposte direttamente onerose.

Il senatore SPOSETTI (PD) fa notare che l'emendamento 28.205 prevede una forma di compensazione finanziaria e sottolinea come sia evidente l'intento dei proponenti di non creare disequilibri dal punto di vista delle risorse.



Il presidente AZZOLLINI conviene con il senatore Sposetti che l'emendamento propone una forma di riequilibrio tra spese ed entrate, tuttavia la seconda parte della proposta prevede rilevanti attività aggiuntive, la cui compensazione potrebbe non essere garantita.

Il vice ministro MORANDO propone di confermare l'orientamento di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.33 e seguenti, come segnalato dal relatore.

Il PRESIDENTE si associa alla proposta del relatore di estendere la valutazione di semplice contrarietà anche all'emendamento 1.205.

Il rappresentante del GOVERNO ritiene la proposta 10.200 non asseverabile in assenza di una relazione tecnica positivamente verificata, mentre esprime un avviso contrario sugli emendamenti 28.204 e 28.206. Da ultimo, sottopone alla Commissione gli emendamenti 5.0.24, 5.0.30, 9.200, 15.200 e 15.201, che potrebbero presentare controindicazioni dal punto di vista finanziario.

Il PRESIDENTE, in considerazione dell'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, considera, dunque, opportuno un accantonamento degli emendamenti segnalati dal vice ministro Morando, oltre che della proposta 14.0.13, non ancora presa in esame.

Il relatore DEL BARBA (PD) propone, pertanto, l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.203, 1.222, 6.202, 6.203, 6.205, 6.206, 9.204, 14.209, 28.205, 28.207, 28.208, 28.209, 10.200, 28.204 e 28.206. Esprime parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.33, 1.36, 16.0.201, 16.0.202, 16.0.203 e 1.205. Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti, ad eccezione delle proposte 5.0.24, 5.0.30, 9.200, 14.0.13, 15.200 e 15.201, sulle quali rimane sospeso.».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**Plenaria****393<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente***AZZOLLINI**

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1328-A) Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura**

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte contrario)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il vice ministro MORANDO, richiamando l'emendamento 14.0.13 precedentemente sospeso, chiarisce che non vi sono controindicazioni di carattere finanziario ad avviso del Governo.

Il presidente AZZOLLINI osserva che la proposta 5.0.24 determina un irrigidimento di tipo procedurale, senza che possano però osservarsi conseguenze di carattere finanziario diretto.

Il rappresentante del GOVERNO ritiene che l'emendamento 5.0.30 aggiunga finalità in un quadro di risorse già destinate ad altro scopo, e che sia, pertanto, necessario esprimere un parere contrario. Quanto, invece, alla proposta 9.200, essa appare prefigurare un passaggio di personale dall'ambito privato alla pubblica amministrazione.

Il PRESIDENTE osserva dunque che la Commissione potrebbe limitare la propria contrarietà sull'emendamento 9.200 alla lettera *b*) dello stesso.

Il vice ministro MORANDO considera oneroso l'emendamento 15.201.

Il PRESIDENTE ritiene che, sulla proposta 15.200, il parere possa limitarsi ad una semplice contrarietà.

Il vice ministro MORANDO esprime un avviso contrario sull'emendamento 1.222 (testo 2), dal momento che impegna fondi di riserva di spettanza del Ministero della giustizia, con possibili conseguenze sulla funzionalità del Dicastero stesso. I fondi pertinenti a questo settore presentano notoriamente ampi margini di variabilità e vi è la necessità di evitare scoperture in corso d'anno.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) prende atto del difetto tecnico della copertura individuata, invitando, tuttavia, a trovare una soluzione per il contrasto all'epidemia di *xylella fastidiosa*, che rischia tra l'altro di determinare effetti disastrosi a livello economico, e dunque anche finanziario.

Il PRESIDENTE, apprezzata l'argomentazione del senatore Uras, si impegna a collaborare con i proponenti l'emendamento per individuare forme di copertura finanziaria tecnicamente corrette.

Il relatore DEL BARBA (*PD*), alla luce del dibattito svoltosi, propone l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, sui quali il parere era rimasto sospeso, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.0.30, 9.200 (limitatamente alla lettera b)) e 15.201. Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 15.200. Il parere è non ostativo sull'emendamento 14.0.13. Esaminata, infine, la riformulazione 1.222 (testo 2), pervenuta, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.».

La Commissione approva.

**(1568) Disposizioni in materia di agricoltura sociale**, approvato dalla Camera dei deputati dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Russo e Monica Faenzi; Franco Bordo e Palazzotto; Zaccagnini ed altri; Schullian ed altri

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esame degli emendamenti. Parere in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, e in parte non ostativo)

Prosegue l'esame del testo, sospeso nella seduta del 24 marzo.

La senatrice ZANONI (*PD*), in sostituzione della relatrice Chiavaroli, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che comporta maggiori oneri la proposta 2.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) propone di limitare il parere sull'emendamento 2.1 ad una semplice contrarietà.

Il PRESIDENTE osserva che la proposta amplia la platea degli interessati alla norma e, dunque, appare chiaramente costosa.

La relatrice ZANONI (*PD*) propone, dunque, l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 1 dell'articolo 5, con il seguente: »1. I fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali già esistenti nel fondo, destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, mantengono il riconoscimento della ruralità a tutti gli effetti, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici.«. Il parere è altresì condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla sostituzione, all'articolo 6, comma 7, della parola »adottano« con le seguenti: »possono adottare, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente«. In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 2.1. Esprime, altresì, parere non ostativo sulle restanti proposte emendative.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

**(1289) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA – Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esame degli emendamenti. Parere in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 aprile.

Il relatore BROGLIA (*PD*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare gli emendamenti 01.1 e 01.2, che fanno salve le attuali province. Risulta necessario acquisire una relazione tecnica sulla proposta 01.3, che crea una nuova provincia autonoma. Occorre, poi, valutare l'emendamento 01.100 e gli analoghi 01.4, 1.100, 1.2, 2.100 e 2.1, che conferiscono la facoltà di creare nuove città metropolitane, e di conseguenza i successivi 5.100, 5.1, 6.100, 6.1, 7.1, 7.100, 7.2, 8.100, 8.1 e 9.1, che attuano il medesimo principio. Deve essere valutato altresì l'emendamento 9.100, che proroga lo scioglimento delle attuali province, nonché la proposta 01.101, che attribuisce una competenza legislativa atipica, relativa al

solo porto di Trieste, alla Regione autonoma. Segnala, inoltre, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO ritiene non onerose le proposte 01.1 e 01.2, che appaiono limitarsi ad una definizione, per altro in linea con l'attuale configurazione amministrativa del territorio. Diverso è, invece, il caso dell'emendamento 01.3, che costituisce innovazione legislativa, creando un'entità nuova sotto forma di provincia autonoma.

Il PRESIDENTE, prendendo la parola sull'emendamento 01.100 e sugli analoghi segnalati dal relatore, esprime l'opinione che essi diano la facoltà di configurare come città metropolitana enti locali già esistenti, e che pertanto non siano di per sé forieri di nuovi oneri.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la posizione espressa dal Presidente.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) invita a segnalare comunque le possibili conseguenze finanziarie dell'aumento delle città metropolitane tramite un parere di semplice contrarietà.

Il PRESIDENTE osserva che la proposta 9.100, nel consentire la proroga degli organi di governo delle attuali province fino alla loro naturale scadenza, si allinea all'opzione individuata dal legislatore per le regioni a statuto ordinario. La Commissione potrebbe, dunque, limitarsi ad un parere di semplice contrarietà.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) evidenzia la possibile onerosità dell'emendamento 01.101, che sposta dallo Stato alla Regione la competenza sull'ordinamento del porto di Trieste, lasciando però allo Stato l'onere finanziario sui grandi porti di rilievo nazionale.

Il PRESIDENTE osserva, però, che la formulazione si riferisce ad aspetti prettamente ordinamentali, senza trarre conseguenze in punto organizzativo o funzionale.

Il relatore BROGLIA (*PD*), considerati gli interventi svolti, propone l'approvazione di un parere così formulato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81, alla sostituzione, all'articolo 2, terzo comma, della parola »adeguati« con la seguente: "i", nonché all'inserimento, all'articolo 9, comma 2, dopo le parole "alla regione", delle seguenti: ", con le risorse umane, finanziarie e strumentali corrispondenti.". In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 01.3. Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 01.100, 01.4, 1.100, 1.2, 2.100, 2.1,

5.100, 5.1, 6.100, 6.1, 7.1, 7.100, 7.2, 8.100, 8.1, 9.1, 9.100 e 01.101. Sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

**(1729) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 maggio.

Il PRESIDENTE, ricordando che nella seduta di ieri il Governo ha accertato la perdurante disponibilità delle risorse, sottolinea come la proroga di fatto del programma oltre i termini previsti non rappresenti un esempio di buona prassi dal punto di vista contabile, e ritiene, pertanto, che tale aspetto possa essere messo in evidenza con apposita osservazione.

Il relatore SANTINI (*PD*) propone, quindi, l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con la seguente osservazione: le somme dovute per l'anno 2014 sono state impegnate sulla base dell'inserimento della finalità specifica tra le esigenze indifferibili di cui all'Elenco 1 allegato alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, mentre il titolo giuridico rimane quello di cui all'articolo 16-*novies* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, il quale però fissava al 2011 il termine massimo per le erogazioni a titolo di proroga degli effetti dell'accordo in attesa di rinnovo.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

## **FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Mercoledì 6 maggio 2015

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 38**

*Presidenza del Presidente*  
Mauro Maria MARINO

*Orario: dalle ore 15,15 alle ore 15,30*

#### *PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

### **Plenaria**

**210<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Mauro Maria MARINO

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che l'interrogazione all'ordine del giorno non potrà essere svolta per l'assenza del rappresentante del Governo: assicura l'adozione di una iniziativa volta a evitare il ripetersi di tale circostanza richiamando l'attenzione sul rispetto scrupoloso delle prerogative parlamentari da parte dei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze.

Comunica inoltre che, per la stessa motivazione, e in accordo con il relatore, senatore Molinari, l'esame del disegno di legge n. 624 è rinviato alla prossima settimana, dopo aver ricordato che tale iniziativa legislativa è stata fatta propria dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle ai sensi dell'articolo 79, comma 1 del Regolamento.

Dà conto inoltre delle determinazioni assunte dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente circa il parere sul disegno di legge n. 1559, facendo presente che è stata richiesta la predisposizione di una relazione tecnica. In accordo con la relatrice Ricchiuti comunica che l'esame di tale proposta di legge proseguirà nella prossima settimana.

Dà quindi conto dell'esito dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi svoltosi in precedenza in merito all'esame degli schemi di decreti legislativi attuativi della delega fiscale (Atti del Governo nn. 161, 162 e 163). A tale proposito fa presente che la relazione illustrativa su tali Atti sarà svolta a partire dal martedì 12 maggio e che è emersa la opportunità di dare la precedenza all'esame dell'Atto, recante, tra l'altro, la disciplina dell'abuso del diritto (n. 163); è stato previsto lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali, da concludersi orientativamente nelle due prossime settimane con riferimento ai tre Atti citati, con il coinvolgimento delle associazioni di categoria, dei professionisti, dell'Agenzia delle entrate, del Dipartimento delle finanze e della Guardia di finanza.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,45.*



## ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)

Mercoledì 6 maggio 2015

**Plenaria**

**180<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**BOCCHINO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Toccafondi.*

*La seduta inizia alle ore 16,05.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che, stante l'assenza del rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per concomitanti ed improrogabili impegni istituzionali, lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-01737 a prima firma della senatrice Montevocchi avrà luogo in un'altra seduta.

Prende atto la Commissione.

### *AFFARI ASSEGNATI*

**Offerta culturale nel settore musicale, al fine di identificare delle strategie in grado di mantenere vivo l'immenso repertorio italiano e di attivare processi virtuosi di creazione e innovazione musicale, permettendo l'accesso e il confronto con la realtà internazionale (n. 409)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV, n. 47*)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice Elena FERRARA (PD) illustra una proposta di risoluzione, allegata al resoconto, recante, rispetto alla versione presentata nella seduta di ieri, alcune limitate correzioni volte a recepire sia le richieste di riformulazione avanzate dal Governo sia i rilievi emersi nel corso del dibattito.

Peraltro, avverte di aver modificato, nella parte delle premesse, il riferimento alla presenza del nostro Paese nella *watch list* della pirateria in quanto, lo scorso 4 maggio, sul sito della SIAE, è stato pubblicato l'elenco aggiornato degli Stati caratterizzati da un elevato livello di violazioni del diritto di autore: da tale aggiornamento, emerge che il nostro Paese, già dallo scorso anno, fortunatamente, non è più inserito nella *watch list* della pirateria.

Specifica, infine, che, nell'ambito degli impegni rivolti al Governo nel settore della scuola e della formazione, l'impegno ad assicurare la presenza dell'esperienza musicale nell'offerta formativa delle scuole secondarie di II grado, con particolare riferimento al liceo delle scienze umane, deve intendersi ovviamente riferito all'indirizzo tradizionale di tale liceo e non certo all'indirizzo incentrato sull'opzione economico-sociale.

Il presidente BOCCHINO (Misto-ILC) si sofferma sulla premessa riguardante la competenza didattico musicale degli insegnanti sia delle scuole dell'infanzia primaria sia della scuola secondaria di I grado, prospettando la possibilità di inserire un riferimento alla classe di concorso 032.

La relatrice Elena FERRARA (PD) osserva preliminarmente che, nella scuola secondaria di II grado, l'età media degli insegnanti è di circa 55 anni: di conseguenza, spesso il corpo docente è rappresentato da figure individuate con precedenti reclutamenti.

Reputa, comunque, utile affinare la formulazione di tale considerazione: pertanto, predispone un ulteriore schema di risoluzione, pubblicato in allegato, recante una modifica in tal senso.

In assenza di dichiarazioni di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, pone, quindi, in votazione la proposta di risoluzione avanzata dalla relatrice, comprensiva della modifica apportata.

La Commissione unanime approva.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

## SCHEMA DI RISOLUZIONE PRESENTATO DALLA RELATRICE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 409

La 7<sup>a</sup> Commissione, a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell’affare assegnato n. 409,

premessi che:

– i settori culturali e creativi rappresentano il patrimonio immensamente ricco e diversificato dell’Italia e più in generale, dell’Europa: essi contribuiscono all’evoluzione delle nostre società, hanno un ruolo considerevole nell’economia, contribuiscono a generare crescita e occupazione e apportano un contributo importante alla lotta contro ogni forma di discriminazione, compresi il razzismo e la xenofobia, come previsto dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

– conformemente all’articolo 167 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e alla Convenzione dell’Unesco del 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, vanno sostenute ed integrate le azioni degli Stati volte a rispettare le diversità culturali;

– le principali misure innovative all’esame del Parlamento europeo sul tema, derivanti da proposte della Commissione europea, consistono nel riconoscimento del valore duale della cultura (intrinseco ed economico), nella valorizzazione del ruolo di artisti, professionisti e creativi, nella valorizzazione della dimensione imprenditoriale, nell’educazione culturale, dei *media* e del digitale;

– Europa Creativa, uno dei Programmi Quadro dell’Unione europea, prevede lo stanziamento di 1,46 miliardi di euro con l’intento di rafforzare i settori culturali e creativi in Europa per il periodo 2014-2020; in particolare, il Sottoprogramma Cultura prevede un approccio multidisciplinare e copre tutte le discipline del settore culturale e creativo, ad eccezione dell’audiovisivo. I progetti, quindi, potranno riguardare anche le *Performing arts*, tra le quali la musica. In questo subprogramma, si sottolineano tra le altre, nel merito di questo affare assegnato, la promozione di attività di organizzazioni a vocazione europea per lo sviluppo di talenti emergenti e per la mobilità degli artisti/professionisti e la circolazione delle opere con alte potenzialità nei settori culturali e creativi;

– il 20 marzo 2014 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la Direttiva europea 26/2014 che definisce i requisiti necessari per garantire il buon funzionamento della gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi e per la concessione di licenze multiterritoriali per l’uso *online* di opere musicali da parte degli organismi di gestione col-

lettiva stabiliti nell'Unione Europea. L'Italia, quale Stato membro, dovrà adottare le disposizioni legislative necessarie per conformarsi a tale Direttiva entro il 10 aprile 2016;

– il nostro Paese possiede notoriamente un patrimonio ed una tradizione musicale straordinari che trovano, oltre che nell'Università e nell'Alta Formazione artistica, importanti presidi della produzione/ricerca nelle bande, nei cori, nelle scuole di musica, nelle orchestre, nei teatri di tradizione, nelle fondazioni lirico-sinfoniche, nei festival, nei centri di ricerca, nell'industria discografica e digitale, ecc.;

– secondo il rapporto di Unioncamere e di Symbola, costituito sulla base del perimetro del comparto delle produzioni e delle attività culturali e creative definito dall'Unione europea, sono impegnate in Italia, in questo ambito, 1.400.000 persone e la ricchezza prodotta rappresenta il 4,9 per cento del Pil, senza considerare l'indotto derivato da queste attività;

– la delicatezza della situazione relativa alle fondazioni lirico-sinfoniche è ben conosciuta e ha richiesto l'intervento del Governo, in particolare in questa ultima legislatura, per il risanamento delle situazioni più critiche;

– a fronte di un'operazione di riorganizzazione, si registra il consolidamento dei teatri di tradizione (28 in tutta Italia) che, godono di un finanziamento statale contenuto (intorno al 16 per cento delle loro entrate complessive), di un forte supporto tra Regioni ed enti locali (44 per cento circa), di una notevole percentuale di risorse proprie e risorse reperite da soggetti privati (40 per cento circa);

– le attività di jazz hanno raggiunto in Italia un alto livello qualitativo, con il riconoscimento – anche all'Estero – del valore artistico dei propri protagonisti e della rete di festival, rassegne, club, istituzioni formative che rappresentano una delle eccellenze nelle produzioni musicali, con circa 5000 concerti ogni anno ed oltre 600.000 spettatori. Questa realtà, nel tempo non adeguatamente valorizzata, ha avuto recentemente contributi specifici stanziati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo finalizzati, appunto, alla diffusione della musica jazzistica italiana;

– le istituzioni concertistico orchestrali (ICO) rivestono un particolare ruolo nella diffusione della musica classica sul territorio nazionale, con particolare riguardo al repertorio contemporaneo e ai giovani artisti italiani, alle iniziative rivolte ai giovani e alle fasce di popolazione svantaggiate, alla promozione della musica italiana all'estero; esse, a fronte di questo considerevole impegno, beneficiano soltanto del 3,3 per cento delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), con cui si riesce a coprire soltanto il 28 per cento circa dei costi delle tredici ICO presenti in Italia;

– la recente costituzione (2011) del Sistema delle Orchestre e dei Cori Giovanili e Infantili Onlus, che ha ottenuto il riconoscimento mondiale per lo sviluppo dell'azione sociale attraverso la musica, costituisce un valido esempio di come la formazione musicale divenga un momento di aggregazione e promozione sociale e non solo un'esperienza culturale;

sono già presenti sul nostro territorio ottanta nuclei aderenti a questo Sistema;

– il settore *non profit* (che rappresenta il 6,4 per cento delle unità economiche attive) nei settori delle attività culturali, sportive, di intrattenimento e divertimento (con 239 istituzioni *non profit* ogni 100 imprese) costituisce uno degli ambiti principali del settore della cultura italiana, con un ruolo di «sussidiarietà nella Cultura»: la gestione delle circa 54.000 organizzazioni vede, inoltre, impegnato un elevato numero di volontari;

– nel solo campo della formazione e dell'educazione, sono decine di migliaia i posti di lavoro in base alle richieste dell'utenza: le sole scuole di Musica (popolari e non, associative o in forma cooperativa) garantiscono occupazione a circa 50.000 addetti (per lo più musicisti) per una platea di circa 500.000 cittadini utenti in particolar modo bambini e giovani; nelle sole regioni Emilia-Romagna e Toscana, le indagini statistiche hanno evidenziato un numero complessivo di oltre 700 scuole per un totale di oltre quarantamila studenti e oltre tremila insegnanti coinvolti;

– i cori rappresentano una realtà importante nel panorama musicale italiano. I concerti offerti gratuitamente alla popolazione dalla Feniarco, associazione con respiro europeo articolata in tutte le regioni italiane, sono circa 25.000 ogni anno e si svolgono anche nei luoghi più remoti e meno raggiunti dalla cultura di massa, contribuendo alla vivificazione della musica e dando opportunità anche sul piano sociale alla popolazione di tutte le età;

– le bande musicali nel nostro Paese sono presenti sull'intero territorio nazionale, anche nella forma di bande da giro specializzate in repertori lirico-sinfonici; quelle che aderiscono all'Anbima, articolate in organizzazioni regionali e provinciali, sono 1500 con 70.000 soci, oltre 3.000 maestri impegnati nella formazione e nella direzione che realizzano, interpretano ed eseguono gratuitamente oltre 20.000 concerti l'anno su tutto il territorio nazionale e all'estero, offrendo un'importante opportunità formativa nell'educazione musicale e per l'apprendimento strumentale;

– una realtà italiana significativa è costituita dai festival (260 in base all'ultimo rapporto sull'Economia della Cultura in Italia) intesi come soggetti propulsori di iniziative tese a favorire l'interazione con i beni e le attività del sistema culturale e con la filiera del turismo, nonostante essi beneficino solo del 3,5 per cento del FUS;

– il settore della discografia e della musica indipendente, dello spettacolo dal vivo e dei festival di musica popolare contemporanea per i giovani talenti occupa oltre 400.000 persone, conta circa 125.000 piccole e medie imprese e fattura complessivamente intorno ai 2,5 miliardi di euro;

– i dati SIAE del primo semestre 2014, rispetto al medesimo semestre 2013, confermano il progressivo depauperamento dell'offerta musicale complessiva (numero di spettacoli: -2,88 per cento), così come una consistente diminuzione di spettatori (ingressi: -2,57 per cento) nelle manifestazioni che richiedono, per essere pienamente fruite, un'adeguata preparazione culturale. Si assiste peraltro ad un insufficiente e, comunque, limitato

ricambio del pubblico: l'età media di chi frequenta i concerti è infatti, ancora, piuttosto elevata, anche in ragione dell'assenza di un qualsiasi piano orientato a diffondere e rafforzare l'educazione musicale tra le giovani generazioni;

– sempre dai dati della SIAE relativi al 2014, si apprende che, rispetto al 2010, per la concertistica c'è stato un aumento del 40 per cento solo grazie alla musica popolare contemporanea («leggera»), notoriamente frequentata da un pubblico prevalentemente giovanile, a cui si aggiunge un discreto incremento del settore jazzistico;

– anche il mercato degli strumenti musicali nel nostro Paese registra un'attività al di sotto della media europea;

– secondo le ultime indagini effettuate da DISMA, nel 2011, il 12 per cento della popolazione italiana dai 18 ai 65 anni suonava uno strumento; di questi, l'80 per cento a livello amatoriale, il 12,5 per cento erano studenti di musica, il 6 per cento professionisti e 1,5 per cento docenti. Solo il 10 per cento di chi suona uno strumento si è formato nella scuola dell'obbligo (6 per cento) e nei conservatori (4 per cento);

– la scarsa attenzione nei confronti della musica ha generato la perdita di un prezioso strumento di educazione, socializzazione e sviluppo logico/cognitivo dei giovani, senza contare il danno culturale che si è materializzato sotto due profili: da un lato, infatti, si è registrata una diretta mancanza, nella formazione dei giovani, dall'altro, la deficienza formativa ha generato una scarsa o nulla attenzione degli stessi alle problematiche relative ai diritti degli autori, con le pesanti conseguenze, anche sul piano economico, che sono, oggi, sotto gli occhi di tutti e che hanno fatto sì che il nostro Paese fosse inserito, per molto tempo, ben venticinque anni, fino al 2013, nella cosiddetta *watch list* della pirateria;

– nell'ottica della valorizzazione dell'offerta musicale, deve essere preso in considerazione il ruolo strategico delle nuove tecnologie: infatti, il mercato discografico italiano ha registrato, nel 2014, un incremento del 4 per cento, con un fatturato di 122 milioni di euro. È significativo che il segmento del digitale abbia rappresentato il 38 per cento del mercato, in crescita rispetto al 32 per cento del 2013. Tale crescita è stata trainata soprattutto dai servizi *streaming* come TIMmusic, Google Play, Spotify, Deezer, YouTube e Vevo che, complessivamente, sono saliti di oltre l'80 per cento;

– sussiste, purtroppo, un forte scollamento tra il settore della formazione, con particolare riferimento ai Conservatori musicali e quello della produzione. Questo fenomeno ha come riflesso una reale difficoltà occupazionale dei giovani diplomati/laureati, spesso costretti a recarsi all'estero per trovare impiego nei gruppi orchestrali;

considerato che il sistema Universitario, AFAM, scolastico e della formazione ha evidenziato le seguenti criticità:

– le biblioteche dei conservatori, che costituiscono un grande patrimonio materiale nel settore, non essendo equiparate alle biblioteche universitarie, mancano delle strutture e risorse umane e finanziarie necessarie;

tale situazione pregiudica l'adeguato accesso, anche telematico, e una efficace salvaguardia del settore;

– risultano del tutto insufficienti i finanziamenti destinati alla ricerca musicologica e pedagogico-didattica sia in ambito universitario che nel settore AFAM; inoltre, i centri di ricerca e le associazioni che spesso operano in rete con le istituzioni pubbliche hanno grandi difficoltà ad accedere ai fondi nazionali ed europei, essendo, peraltro, penalizzati dalla dimensione medio/piccola della propria realtà;

– per quanto riguarda il comparto AFAM, non si è proceduto alla piena attribuzione ai conservatori di quella «autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile» prevista dall'articolo 4 della legge n. 508 del 1999 necessaria per farne veri centri di produzione e ricerca ed entrare a pieno titolo nei circuiti europei. Inoltre, non si è dato seguito alla previsione circa l'equipollenza tra i diplomi di conservatorio e i diplomi di laurea, sia per la mancata adozione dei decreti attuativi sia per ambiguità intrinseche che, oltre a rendere difficile la selezione dei docenti, hanno alimentato un fenomeno di precariato radicato negli anni, cui si aggiunge la situazione di «fragilità» della maggior parte degli Istituti pareggiati;

– la situazione dei licei musicali, disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010, per quanto abbia al proprio attivo molte esperienze positive, risulta tuttora precaria e provvisoria: dal 2010, infatti, in «via transitoria», possono insegnare storia della musica e teoria, analisi e composizione solo insegnanti già in ruolo di educazione musicale e di strumento musicale per le scuole medie e negli istituti secondari, mentre le relative classi di concorso non sono ancora state istituite;

– nonostante le esperienze virtuose anche legate alle attività derivanti dal decreto ministeriale n. 8 del 2011, l'insegnamento della musica, per quanto riguarda il percorso della scuola primaria, è stato storicamente relegato a posizioni marginali, mentre è addirittura negato ai percorsi formativi della scuola secondaria di secondo grado, eccezion fatta per quelli specificamente orientati alla preparazione in campo musicale;

– non è sufficientemente e strutturalmente diffusa l'esperienza musicale fin dalla prima infanzia (0-6), nonostante sia aumentata la consapevolezza della grande opportunità educativa e artistica;

– le scuole di musica, le bande e le associazioni che offrono sostegno alle istituzioni scolastiche fornendo personale specializzato ed opportunità formative significative sono oggi in stato di grave crisi economica per il forte decremento dei contributi pubblici e per l'aggravio della fiscalità;

– è riscontrabile una scarsa competenza didattico-musicale degli insegnanti delle scuole dell'infanzia e primaria, mentre, nella scuola secondaria di I grado, la preparazione dei docenti è quasi sempre limitata alla competenza strumentale e non sempre vengono applicate metodologie adeguate alla fascia d'età degli studenti. Manca, infatti, un'approfondita e specifica competenza in merito sia alla pratica strumentale e vocale-co-

rale, sia rispetto alle diverse metodologie per l'apprendimento/insegnamento della musica, in particolare quelle rivolte alle prime fasce d'età;

sulla base di quanto sopra esposto e considerato che:

– i tagli imposti alla pubblica amministrazione e la crisi economica hanno pesantemente impattato sulle disponibilità economiche degli enti locali e delle regioni, con grave ricaduta sulle attività nel settore culturale e, in particolare, nel settore dello spettacolo dal vivo, delle scuole di musica, degli istituti musicali pareggiati e in genere su tutta la filiera formativo/produttiva;

– il dato involutivo del settore musicale non consiste solo nella progressiva perdita di uno degli elementi più indicativi della tradizione e identità nazionale, ma anche nell'indebolimento di un *asset* che, ad oggi, purtroppo, non produce effetti proporzionati alla sua importanza e vastità, in termini di ricchezza ed occupazione, rendendosi, quindi, necessaria l'adozione di diversi provvedimenti normativi tesi a stimolare il mercato, anche a beneficio di tutti i settori produttivi, economici e sociali coinvolti;

– la legge n. 800 del 1967, che ha regolamentato per mezzo secolo il settore, si rivela obsoleta in questi nuovi contesti; è evidente la necessità di aprire ad argomentazioni che diano la possibilità di offrire un servizio di conoscenza, di pratica, di distribuzione e di fruizione della musica ai livelli più adeguati, vedendo la compartecipazione di elementi competenti derivati sia dal mondo della produzione che della formazione, adattati alle realtà contemporanee; questo anche in prospettiva dell'imminente approvazione della nuova legge di riforma dei settori del cinema e dello spettacolo dal vivo, come collegato alla manovra di bilancio del 2015;

– per la mancanza di attenzione al mondo dello spettacolo e di formazione artistica, non esiste una percezione corretta del ruolo degli autori come lavoratori che, con il loro impegno, creano un prodotto e devono essere adeguatamente remunerati, nonché del ruolo degli interpreti e, in genere, dei lavoratori del mondo dello spettacolo;

– la crescita della produzione musicale non può prescindere da un adeguato *welfare* per i lavoratori della musica, che, ad oggi, non è in grado di sostenere la straordinarietà delle modalità in cui si svolge: inevitabile stagionalità, frammentarietà dei committenti, periodi di intensa attività interrotta da lunghi periodi di disoccupazione, intensa mobilità e lunghi viaggi per i musicisti in tournée, lavoro notturno e nei giorni di festa, quando il resto delle persone riposa o gode del tempo libero e del divertimento. In alcuni casi – come per la malattia e la maternità – i musicisti sono addirittura meno tutelati dei lavoratori di settori più tradizionali;

– conformemente alla risoluzione sullo statuto sociale europeo dell'artista approvata il 7 luglio 2007 dal Parlamento europeo, occorre ribadire che tutti gli artisti esercitano la loro attività in modo permanente, non limitandosi alle ore di prestazione artistica o di spettacolo sulla scena, e che i periodi di prova costituiscono a pieno titolo ore di lavoro effettivo e che è quindi necessario tener conto di tutti questi periodi d'attività nella



carriera degli artisti, sia durante i periodi di disoccupazione che a fini pensionistici;

– vanno tutelati diritti degli artisti nei confronti delle grandi piattaforme *on line* (per esempio, *youtube*);

– molti docenti del settore musicale dell'extrascuola insegnano da anni in situazione di grave difficoltà e precarietà, data la fragilità di gestione economica di tali realtà e data l'assenza di forme contrattuali adeguate;

ritenuti altresì:

– l'opportunità di concepire le offerte culturali nel settore musicale e le iniziative festivaliere come interne alla rete del turismo intelligente e della promozione del *made in Italy*, anche in un'ottica di raccordo tra il mondo del *non profit* e del *for profit*;

– l'opportunità di adottare, analogamente all'ordinamento francese, una legge che incentivi, attraverso un sistema di meccanismi premiali (di tipo fiscale) e sanzionatori, la diffusione di una quota minima di musica italiana da parte dei *broadcasters* (radio/tv/webcasting; *streaming*);

– la necessità di intervenire a favore delle scuole di musica selezionate attraverso forme di certificazione su un duplice fronte: incrementando le collaborazioni con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per l'ampliamento dell'esperienza musicale e favorendo una politica di incentivazione e sgravio fiscale, per una migliore sostenibilità gestionale;

– la necessità di potenziare la formazione di nuove professionalità nel settore musicale, sulla base dei bisogni del mercato dello spettacolo dal vivo, nel settore della produzione e della ricerca musicale. Il documento «Chiamata alle arti» del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha, a tale riguardo, posto al centro una forte interrelazione tra il mondo del lavoro e della produzione musicale e quello della formazione;

– la necessità di delineare un «sistema musica» di soggetti diversi intercomunicanti, che superi le rigidità e la separazione delle categorie della legge n. 800 del 1967 e che si articoli nelle funzioni di formazione, produzione, ospitalità, distribuzione e promozione svolte da soggetti la cui appartenenza ad una categoria riconosciuta dallo Stato sia sottoposta ad una verifica periodica;

– l'opportunità di una valorizzazione delle Istituzioni Concertistico Orchestrali che, in altri Paesi europei (Germania, Francia e Spagna), sono molto più numerose e ampiamente riconosciute, al fine di sviluppare nuove piattaforme occupazionali, di incrementare i flussi turistici e di valorizzare il patrimonio paesaggistico e culturale;

– la necessità di potenziare la tutela, la ricerca musicologica ed etnomusicologica, la trascrizione e la divulgazione della musica antica, a cominciare dal Canto Gregoriano quale fonte primaria della cultura e delle forme musicali europee, ma comprendendo anche le forme arcaiche di tradizione orale vocale o strumentale diffuse sul territorio nazionale che rappresentano la memoria individuale e collettiva delle nostre comunità, un

patrimonio in via di estinzione che merita di essere tutelato, conosciuto, praticato e divulgato;

– la necessità di interloquire positivamente con la SIAE per determinare strategie condivise di sostegno alla produzione musicale e allo spettacolo dal vivo;

– il ruolo strategico degli enti culturali dipendenti dagli enti locali, ma a «gestione autonoma» (come l'Associazione Teatro di Roma e la Fondazione Piccolo Teatro di Milano), in grado di conciliare il perseguimento di interessi pubblici con la flessibilità organizzativa delle strutture private, superando i vincoli e i limiti imposti al pari della pubblica amministrazione, iniziando dall'abolizione del divieto di avvalersi per i propri organi direttivi del prezioso e qualificato contributo professionale di donne ed uomini in pensione che hanno operato nel settore dello spettacolo; la consapevolezza, comune a tutti i settori interpellati, che siano maturi i tempi per promuovere una riforma legislativa e provvedimenti fiscali che sostengano gli organizzatori di eventi musicali dal vivo, in particolare quelli *no profit*, alleggerendo i costi burocratici, semplificando le procedure, defiscalizzando alcuni ambiti, riducendo il prelievo fiscale, incentivando gli investimenti nelle produzioni di musica dal vivo;

invita il Governo:

– a promuovere il riconoscimento giuridico del concetto di «bene musicale» sia materiale che immateriale;

– ad istituire un tavolo istituzionale per l'individuazione degli indirizzi di politica culturale e turistica che coinvolga i tanti soggetti impegnati nel mondo dello spettacolo dal vivo, attraverso le loro rappresentanze;

– a promuovere un'azione coordinata tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico, per la definizione di strategie di valorizzazione e potenziamento del turismo culturale, dello spettacolo dal vivo e dei festival;

– a definire per le imprese di spettacolo, con particolare riferimento all'ambito musicale, un quadro di riferimento legislativo specifico per il loro riconoscimento come impresa culturale e creativa, in tal modo anche facilitando il ricorso ai fondi strutturali europei;

– a valorizzare le biblioteche storiche dei conservatori, attribuendo loro lo *status* di biblioteche pubbliche;

– ad avviare un confronto con la Conferenza Stato-Regioni per l'armonizzazione delle leggi regionali su cultura e spettacolo, sulla valorizzazione dei beni culturali, sullo sviluppo del turismo sostenibile e di qualità, coinvolgendo gli assessorati competenti e quelli che si occupano di sviluppo territoriale;

– a garantire il funzionamento ordinario dell’Istituto per il credito sportivo, ponendo fine al commissariamento ed ampliando la sua operatività, statutariamente prevista, al settore dello spettacolo;

nei confronti della Siae-Società Italiana degli Autori ed Editori

– ad assumere le iniziative necessarie, in coerenza con la normativa europea, per rendere trasparenti le tariffe adottate dalla Siae, anche attraverso la pubblicazione sul *web*, superando l’eccessiva discrezionalità nell’applicazione tariffaria, con conseguente impossibilità per gli utenti e gli operatori professionali di accedere preventivamente alle innumerevoli e complesse tabelle della SIAE;

– ad adottare i provvedimenti adeguati a consentire alle scuole di musica che i diritti SIAE, rispetto alla loro attività di produzione musicale legata alla didattica, siano equiparati alle agevolazioni previste per le bande ed i cori, con quote forfettarie per i concerti;

– a chiedere un ridimensionamento dei diritti Siae per eventi gratuiti con meno di 200 spettatori entro le ore 24.00. Per dare maggiore impulso alla diffusione di eventi di musica dal vivo è, inoltre, necessario ridurre fortemente il pagamento dei compensi Siae per i piccoli eventi musicali organizzati da associazioni di volontariato e di promozione sociale;

– a chiedere alla Siae di rivedere i parametri di calcolo dei diritti, eliminando, dalla base imponibile per il calcolo dei corrispettivi Siae per gli eventi di musica dal vivo, i contributi e le sovvenzioni erogati con carattere di liberalità dallo Stato, da enti pubblici o da enti locali;

– a chiedere che i proventi dell’equo compenso per la «copia privata», calcolato su tutti i dispositivi dotati di memorie di dati, siano utilizzati, nella percentuale massima realizzabile, per la costituzione di un fondo per il sostegno a progetti di autori emergenti e di festival e rassegne che promuovano giovani talenti, nonché per il sostegno a progetti di formazione di cori e orchestre giovanili;

impegna il Governo:

nell’ambito delle politiche per il lavoro,

– ad assumere le iniziative volte a dare attuazione allo Statuto sociale europeo dell’artista, sviluppando un quadro giuridico ed istituzionale finalizzato a sostenere la creazione artistica, mediante l’adozione o l’attuazione di una serie di misure coerenti e globali che riguardino la situazione contrattuale, la sicurezza sociale, l’assicurazione di malattia, la tassazione diretta e indiretta e la conformità alla normativa europea;

– a valutare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, l’estensione ai lavoratori dello spettacolo dell’indennità di malattia in misura uguale ai lavoratori degli altri settori professionali;

– a valutare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, l’estensione alle lavoratrici intermittenti del settore dello spettacolo la medesima indennità di maternità delle altre lavoratrici;

– a monitorare l’efficacia del decreto interministeriale del Ministero del lavoro e del Ministero della salute del 22 luglio 2014, con cui

sono state individuate, ai sensi dell'articolo 88, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 81 del 2008 (Testo unico della sicurezza sul lavoro), le disposizioni riguardanti il settore degli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali, nonché delle manifestazioni fieristiche;

nell'ambito delle misure fiscali,

– a valutare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, l'adozione di agevolazioni fiscali (deducibilità o detraibilità) per le spese che i cittadini sostengono per partecipare ad attività specifiche nel campo della cultura (ad esempio, le spese per frequentare corsi di pratica artistica e musicale);

– ad estendere gradualmente, compatibilmente con i vincoli finanziari, alle imprese dello spettacolo dal vivo e con modulazione correlata alla specifica tipologia delle attività del settore, il *tax credit* di cui godono le imprese appartenenti ai settori del cinema e dell'audiovisivo, considerando che questo graduale ampliamento della platea dovrà comportare, parimenti, un ampliamento del fondo a disposizione degli operatori. Una sperimentazione in tal senso è contenuta nel decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 (cosiddetto «valore cultura») di cui si attendono con urgenza i decreti attuativi;

– ad estendere gradualmente, compatibilmente con i vincoli finanziari, a tutti i soggetti dello spettacolo dal vivo che svolgono le attività previste dal decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 1° luglio 2014 le agevolazioni fiscali introdotte in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione dall'articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014 e dall'articolo 1, comma 11, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), per la realizzazione di nuove strutture ed il restauro o il potenziamento di quelle esistenti ed il sostegno delle attività intraprese;

– ad estendere gradualmente, compatibilmente con i vincoli finanziari, al sostegno delle attività festivaliere le agevolazioni fiscali (cosiddetto *art bonus*) introdotte dall'articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014;

– ad aggiornare l'accordo tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la SIAE del 2000, per ricomprendere nelle agevolazioni previste anche altri tipi di attività esterne organizzate dai conservatori per fini di promozione musicale e culturale o a favore degli studenti;

– ad estendere l'aliquota IVA del 10 per cento, già prevista per la remunerazione delle prestazioni artistiche di musica dal vivo, anche a tutte le attività accessorie e strumentali per la realizzazione dell'evento. Si tratta di applicare l'aliquota IVA prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, numero 123 della Tabella A, parte III, che riguarda «spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere ovunque tenuti» anche al comparto della musica dal vivo. Sarebbe, peraltro, preferibile, come previsto nell'Atto Senato n. 1116, la riduzione dell'aliquota IVA al 4 per cento e l'armonizzazione del regime dell'IVA agevolata «ai servizi e alle attività strettamente

connessi e strumentali» (in linea con l'articolo 7, comma 2, lettera *h*), del disegno di legge n. 1116);

nell'ambito delle politiche per la semplificazione,

– a dare attuazione alla disposizione del citato decreto-legge n. 91 del 2013 (cosiddetto «valore cultura») che semplifica le procedure di autorizzazione per l'apertura di locali destinati ad ospitare spettacoli musicali dal vivo, rendendo possibile l'autocertificazione direttamente *on line* per gli spettacoli con meno di duecento persone ed entro le ore 24;

– a rivedere in tale prospettiva, e senza alcun onere per la finanza pubblica, tutte le norme legislative ed amministrative che appesantiscono la gestione burocratica ed economica delle imprese di spettacolo;

– a verificare, a seguito degli interventi normativi e alle attività di risanamento poste in essere dal decreto-legge n. 91 del 2013 e dal decreto-legge n. 83 del 2014, i risultati ottenuti dalle fondazioni lirico sinfoniche e a considerare l'eventuale opportunità di un più ampio riordino del settore;

nell'ambito del settore della scuola, formazione e ricerca, attraverso un'azione sinergica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo,

– a dare seguito in tempi brevi al documento «Chiamata alle Arti», attivando una consultazione parlamentare e adottando gli opportuni provvedimenti per meglio definire il ruolo e l'assetto dell'Alta formazione musicale ed artistica, dando attuazione alla legge n. 508 del 1999, anche per quanto concerne la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati;

– ad agevolare i processi di acquisizione di competenze musicali per la formazione di un pubblico maturo e critico in grado di premiare ed incentivare la produzione di qualità, dando vita ad un assetto normativo volto a favorire la creazione di reti tra le scuole ed i soggetti attivi nella diffusione della musica, anche ai fini della creazione di centri di ricerca e formazione per artisti e per operatori culturali e tecnici nei vari ambiti dello spettacolo dal vivo;

– a prevedere, secondo i principi costituzionali di leale collaborazione, un'armonizzazione delle politiche dell'istruzione, dei beni culturali e del turismo nazionali con la legislazione delle diverse Regioni italiane;

– a prevedere normative convergenti per incentivare le sinergie tra l'intera filiera formativa e quella produttiva e di ricerca, anche al fine di favorire le sinergie tra il linguaggio musicale e le nuove tecnologie e a sostenere i progetti di ricerca musicologica promossi dai singoli istituti musicali, finalizzati alla valorizzazione di opere e/o compositori italiani dimenticati o poco conosciuti;

– a sostenere le disposizioni del disegno di legge n. 1365 assegnato alla 7<sup>a</sup> Commissione del Senato recante «Disposizioni in materia di valorizzazione dell'espressione musicale ed artistica nel sistema dell'istruzione» e comunque a

– ad assicurare, anche in sinergia con le risorse presenti sul territorio, esperienze musicali sin dalla prima infanzia e nella scuola primaria

tramite educatori e docenti in possesso di specifiche competenze musicali e didattico-metodologiche;

- a prevedere il riequilibrio territoriale e il potenziamento aggiornato dell’offerta d’indirizzo musicale nella scuola secondaria di I grado;

- ad assicurare la presenza dell’esperienza musicale nell’offerta formativa delle scuole secondarie di II grado, con particolare riferimento al liceo delle scienze umane;

- a valutare la possibilità di avviare differenti orientamenti all’interno dei licei musicali e coreutici, definendo le classi di concorso e i relativi profili delle competenze dei docenti;

- ad armonizzare i percorsi di formazione musicale di tutta la filiera anche ai fini dell’accesso all’Alta Formazione Artistica e Musicale nonché universitaria, anche con attenzione ai percorsi formativi dei giovani talenti;

- a valutare, nel pieno rispetto dell’autonomia scolastica, opportune iniziative per promuovere l’insegnamento della musica, della storia della musica e della cultura musicale – attraverso attività teoriche e pratiche – agendo sulle indicazioni nazionali che preludono ai programmi e, dunque, all’offerta formativa, affinché l’espressione e la formazione musicale vengano effettivamente svolte nella didattica della scuola primaria;

- a prevedere, anche per mezzo di *partner* qualificati (associazioni di categoria, istituzioni, società di *collecting* dei diritti), momenti formativi volti anche a fornire tutte le informazioni sulle realtà produttive e sulla legislazione vigente, secondo moduli formativi semplici e vicini alle abitudini di consumo;

- a favorire, nel rispetto dell’autonomia delle scuole, le convenzioni tra gli istituti scolastici da un lato e tutte le realtà del terzo settore debitamente accreditate, dall’altro, per favorire l’apprendimento della cultura e della pratica musicale fin dalla più tenera età;

- a potenziare il Fondo unico per lo spettacolo (FUS), anche per valorizzare le tante progettualità e le buone prassi volte a sviluppare la cultura musicale in Italia, con particolare attenzione a quelle che si rivolgono anche alle fasce sociali deboli o in difficoltà;

nell’ambito delle politiche per il diritto d’autore e del *collecting*,

- a riformare il sistema delle società di *collecting* a seguito della pubblicazione nella citata Gazzetta Ufficiale della Unione europea del 20 marzo 2014, n. L 84, della Direttiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 e conformemente al disegno di legge di delegazione europea 2014 (A.S. 1758) sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso *on line* nel mercato interno, promuovendo, al contempo, una riforma della Siae che la renda più trasparente, con una *governance* che superi l’attuale modalità di voto e rappresentanza;

- sul piano del rafforzamento delle misure tese a garantire il funzionamento dell’attività di intermediazione dei diritti connessi degli artisti,

ad equiparare la tutela del settore musicale a quello audiovisivo, previo affidamento della riscossione diretta anche alle *collecting* degli artisti per il settore musicale, in base ai mandati conferiti dagli stessi artisti alle *collecting*, stabilendo, altresì, l'irrinunciabilità del diritto all'equo compenso per i musicisti;

– a dare seguito alle disposizioni individuate dalla risoluzione di cui al Doc. XXIV, n. 21, dell'11 marzo 2014, della 7<sup>a</sup> Commissione del Senato sul tema delle prerogative del nuovo istituto sui diritti degli artisti, interpreti ed esecutori;

– ad adottare le iniziative per tutelare i diritti degli artisti nei confronti delle piattaforme on line (per esempio, *youtube*);

nell'ambito del sostegno,

– a prevedere un puntuale monitoraggio, anche in sede parlamentare, dell'efficacia del decreto ministeriale 1° luglio 2014 recante nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS);

– a valutare la possibilità di destinare una parte del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) al sostegno delle opere prime anche nel campo della musica popolare (come già avviene per il cinema);

– ad attivare il provvedimento di riutilizzo degli spazi demaniali per attività creative e culturali, come previsto dal menzionato decreto-legge n. 91 del 2013 (cosiddetto «valore cultura»), aumentando, altresì, il fondo previsto per la loro riqualificazione;

– ad attuare una sinergia tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'individuazione di canali di finanziamento volti a creare sbocchi professionali per le giovani generazioni;

– a considerare la possibilità di un minimo prelievo, come tassa di scopo, sull'acquisto dei prodotti del settore audiovisivo extraeuropei da destinare al sostegno dell'utilizzo di nuova musica italiana, nell'ambito audiovisivo europeo ed extraeuropeo;

– a sostenere la produzione musicale dei conservatori e la sua diffusione nel territorio, attraverso l'organizzazione di rassegne, stagioni e specifici eventi, quali occasioni per estendere il pubblico degli eventi musicali e per favorire la crescita professionale dei giovani musicisti;

– a predisporre un piano straordinario a tutela della salvaguardia della ricchezza culturale offerta dalla musica folclorica nelle sue diverse forme espressive locali, anche mediante modalità innovative volte a tenere viva la tradizione in quanto patrimonio immateriale dell'umanità;

– a supportare gli scambi e le collaborazioni musicali tra le diverse istituzioni formative sia italiane che straniere, finalizzati anche alla valorizzazione di giovani talenti;

– a rivedere il regolamento di contabilità e finanza dei conservatori di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003, favo-

rendo una maggiore autonomia e flessibilità nella gestione delle risorse interne e rendendo, altresì, più efficace il cosiddetto *fund raising*;

– a valutare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, l'applicazione di norme incentivanti in favore degli enti culturali a gestione autonoma che conseguono, nell'ambito di un triennio, eccellenti *performance* produttive e gestionali come, ad esempio, un'elevata percentuale di autofinanziamento, la partecipazione consistente di privati ai risultati economici e l'incremento costante dei livelli di produzione di qualità e di partecipazione del pubblico;

– a valutare un maggiore sostegno ai teatri di tradizione, anche in considerazione del forte radicamento che hanno sul territorio e dell'importante collaborazione con le istituzioni formative;

– ad inserire il videoclip nei circuiti del cinema dove si prevedono misure di sostegno e sgravi fiscali, sia a livello nazionale che regionale;

nell'ambito della promozione e diffusione,

– ad adottare i necessari provvedimenti per incentivare la diffusione di una quota minima di musica italiana da parte dei *broadcasters* (radio/tv/webcasting; *streaming*);

– a garantire precisi spazi, nella radio e nella televisione pubblica, anche all'interno di programmi generalisti, per una campagna di sensibilizzazione e di promozione della musica;

– a verificare l'attuazione delle norme che riguardano la promozione della musica emergente e indipendente contenute nel contratto di servizio che sarà stipulato tra la RAI ed il Governo italiano;

– ad incentivare la creazione di reti di collegamento fra gli istituti scolastici e i soggetti musicali presenti nello stesso territorio, al fine di agevolare il ricambio del pubblico e favorire la crescita professionale per gli artisti e per gli operatori culturali;

– a favorire la sinergia e l'unitarietà degli obiettivi nell'attività dei soggetti preposti alla promozione della cultura italiana all'Estero;

– ad incentivare la sinergia tra le fondazioni lirico sinfoniche e le istituzioni di formazione, produzione e ricerca presenti sul territorio nazionale, anche in funzione di una maggiore efficacia della divulgazione del patrimonio e della valorizzazione della produzione d'innovazione.



## **RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 409 (Doc. XXIV, n. 47)**

La 7<sup>a</sup> Commissione, a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell’affare assegnato n. 409,

premessi che:

– i settori culturali e creativi rappresentano il patrimonio immensamente ricco e diversificato dell’Italia e più in generale, dell’Europa: essi contribuiscono all’evoluzione delle nostre società, hanno un ruolo considerevole nell’economia, contribuiscono a generare crescita e occupazione e apportano un contributo importante alla lotta contro ogni forma di discriminazione, compresi il razzismo e la xenofobia, come previsto dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

– conformemente all’articolo 167 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e alla Convenzione dell’Unesco del 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, vanno sostenute ed integrate le azioni degli Stati volte a rispettare le diversità culturali;

– le principali misure innovative all’esame del Parlamento europeo sul tema, derivanti da proposte della Commissione europea, consistono nel riconoscimento del valore duale della cultura (intrinseco ed economico), nella valorizzazione del ruolo di artisti, professionisti e creativi, nella valorizzazione della dimensione imprenditoriale, nell’educazione culturale, dei *media* e del digitale;

– Europa Creativa, uno dei Programmi Quadro dell’Unione europea, prevede lo stanziamento di 1,46 miliardi di euro con l’intento di rafforzare i settori culturali e creativi in Europa per il periodo 2014-2020; in particolare, il Sottoprogramma Cultura prevede un approccio multidisciplinare e copre tutte le discipline del settore culturale e creativo, ad eccezione dell’audiovisivo. I progetti, quindi, potranno riguardare anche le *Performing arts*, tra le quali la musica. In questo subprogramma, si sottolineano tra le altre, nel merito di questo affare assegnato, la promozione di attività di organizzazioni a vocazione europea per lo sviluppo di talenti emergenti e per la mobilità degli artisti/professionisti e la circolazione delle opere con alte potenzialità nei settori culturali e creativi;

– il 20 marzo 2014 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la Direttiva europea 26/2014 che definisce i requisiti necessari per garantire il buon funzionamento della gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi e per la concessione di licenze multiterritoriali per l’uso *online* di opere musicali da parte degli organismi di gestione col-

lettiva stabiliti nell'Unione Europea. L'Italia, quale Stato membro, dovrà adottare le disposizioni legislative necessarie per conformarsi a tale Direttiva entro il 10 aprile 2016;

– il nostro Paese possiede notoriamente un patrimonio ed una tradizione musicale straordinari che trovano, oltre che nell'Università e nell'Alta Formazione artistica, importanti presidi della produzione/ricerca nelle bande, nei cori, nelle scuole di musica, nelle orchestre, nei teatri di tradizione, nelle fondazioni lirico-sinfoniche, nei festival, nei centri di ricerca, nell'industria discografica e digitale, ecc.;

– secondo il rapporto di Unioncamere e di Symbola, costituito sulla base del perimetro del comparto delle produzioni e delle attività culturali e creative definito dall'Unione europea, sono impegnate in Italia, in questo ambito, 1.400.000 persone e la ricchezza prodotta rappresenta il 4,9 per cento del Pil, senza considerare l'indotto derivato da queste attività;

– la delicatezza della situazione relativa alle fondazioni lirico-sinfoniche è ben conosciuta e ha richiesto l'intervento del Governo, in particolare in questa ultima legislatura, per il risanamento delle situazioni più critiche;

– a fronte di un'operazione di riorganizzazione, si registra il consolidamento dei teatri di tradizione (28 in tutta Italia) che, godono di un finanziamento statale contenuto (intorno al 16 per cento delle loro entrate complessive), di un forte supporto tra Regioni ed enti locali (44 per cento circa), di una notevole percentuale di risorse proprie e risorse reperite da soggetti privati (40 per cento circa);

– le attività di jazz hanno raggiunto in Italia un alto livello qualitativo, con il riconoscimento – anche all'Estero – del valore artistico dei propri protagonisti e della rete di festival, rassegne, club, istituzioni formative che rappresentano una delle eccellenze nelle produzioni musicali, con circa 5000 concerti ogni anno ed oltre 600.000 spettatori. Questa realtà, nel tempo non adeguatamente valorizzata, ha avuto recentemente contributi specifici stanziati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo finalizzati, appunto, alla diffusione della musica jazzistica italiana;

– le istituzioni concertistico orchestrali (ICO) rivestono un particolare ruolo nella diffusione della musica classica sul territorio nazionale, con particolare riguardo al repertorio contemporaneo e ai giovani artisti italiani, alle iniziative rivolte ai giovani e alle fasce di popolazione svantaggiate, alla promozione della musica italiana all'estero; esse, a fronte di questo considerevole impegno, beneficiano soltanto del 3,3 per cento delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), con cui si riesce a coprire soltanto il 28 per cento circa dei costi delle tredici ICO presenti in Italia;

– la recente costituzione (2011) del Sistema delle Orchestre e dei Cori Giovanili e Infantili Onlus, che ha ottenuto il riconoscimento mondiale per lo sviluppo dell'azione sociale attraverso la musica, costituisce un valido esempio di come la formazione musicale divenga un momento di aggregazione e promozione sociale e non solo un'esperienza culturale;

sono già presenti sul nostro territorio ottanta nuclei aderenti a questo Sistema;

– il settore *non profit* (che rappresenta il 6,4 per cento delle unità economiche attive) nei settori delle attività culturali, sportive, di intrattenimento e divertimento (con 239 istituzioni *non profit* ogni 100 imprese) costituisce uno degli ambiti principali del settore della cultura italiana, con un ruolo di «sussidiarietà nella Cultura»: la gestione delle circa 54.000 organizzazioni vede, inoltre, impegnato un elevato numero di volontari;

– nel solo campo della formazione e dell'educazione, sono decine di migliaia i posti di lavoro in base alle richieste dell'utenza: le sole scuole di Musica (popolari e non, associative o in forma cooperativa) garantiscono occupazione a circa 50.000 addetti (per lo più musicisti) per una platea di circa 500.000 cittadini utenti in particolar modo bambini e giovani; nelle sole regioni Emilia-Romagna e Toscana, le indagini statistiche hanno evidenziato un numero complessivo di oltre 700 scuole per un totale di oltre quarantamila studenti e oltre tremila insegnanti coinvolti;

– i cori rappresentano una realtà importante nel panorama musicale italiano. I concerti offerti gratuitamente alla popolazione dalla Feniarco, associazione con respiro europeo articolata in tutte le regioni italiane, sono circa 25.000 ogni anno e si svolgono anche nei luoghi più remoti e meno raggiunti dalla cultura di massa, contribuendo alla vivificazione della musica e dando opportunità anche sul piano sociale alla popolazione di tutte le età;

– le bande musicali nel nostro Paese sono presenti sull'intero territorio nazionale, anche nella forma di bande da giro specializzate in repertori lirico-sinfonici; quelle che aderiscono all'Anbima, articolate in organizzazioni regionali e provinciali, sono 1500 con 70.000 soci, oltre 3.000 maestri impegnati nella formazione e nella direzione che realizzano, interpretano ed eseguono gratuitamente oltre 20.000 concerti l'anno su tutto il territorio nazionale e all'estero, offrendo un'importante opportunità formativa nell'educazione musicale e per l'apprendimento strumentale;

– una realtà italiana significativa è costituita dai festival (260 in base all'ultimo rapporto sull'Economia della Cultura in Italia) intesi come soggetti propulsori di iniziative tese a favorire l'interazione con i beni e le attività del sistema culturale e con la filiera del turismo, nonostante essi beneficino solo del 3,5 per cento del FUS;

– il settore della discografia e della musica indipendente, dello spettacolo dal vivo e dei festival di musica popolare contemporanea per i giovani talenti occupa oltre 400.000 persone, conta circa 125.000 piccole e medie imprese e fattura complessivamente intorno ai 2,5 miliardi di euro;

– i dati SIAE del primo semestre 2014, rispetto al medesimo semestre 2013, confermano il progressivo depauperamento dell'offerta musicale complessiva (numero di spettacoli: -2,88 per cento), così come una consistente diminuzione di spettatori (ingressi: -2,57 per cento) nelle manifestazioni che richiedono, per essere pienamente fruite, un'adeguata preparazione culturale. Si assiste peraltro ad un insufficiente e, comunque, limitato

ricambio del pubblico: l'età media di chi frequenta i concerti è infatti, ancora, piuttosto elevata, anche in ragione dell'assenza di un qualsiasi piano orientato a diffondere e rafforzare l'educazione musicale tra le giovani generazioni;

– sempre dai dati della SIAE relativi al 2014, si apprende che, rispetto al 2010, per la concertistica c'è stato un aumento del 40 per cento solo grazie alla musica popolare contemporanea («leggera»), notoriamente frequentata da un pubblico prevalentemente giovanile, a cui si aggiunge un discreto incremento del settore jazzistico;

– anche il mercato degli strumenti musicali nel nostro Paese registra un'attività al di sotto della media europea;

– secondo le ultime indagini effettuate da DISMA, nel 2011, il 12 per cento della popolazione italiana dai 18 ai 65 anni suonava uno strumento; di questi, l'80 per cento a livello amatoriale, il 12,5 per cento erano studenti di musica, il 6 per cento professionisti e 1,5 per cento docenti. Solo il 10 per cento di chi suona uno strumento si è formato nella scuola dell'obbligo (6 per cento) e nei conservatori (4 per cento);

– la scarsa attenzione nei confronti della musica ha generato la perdita di un prezioso strumento di educazione, socializzazione e sviluppo logico/cognitivo dei giovani, senza contare il danno culturale che si è materializzato sotto due profili: da un lato, infatti, si è registrata una diretta mancanza, nella formazione dei giovani, dall'altro, la deficienza formativa ha generato una scarsa o nulla attenzione degli stessi alle problematiche relative ai diritti degli autori, con le pesanti conseguenze, anche sul piano economico, che sono, oggi, sotto gli occhi di tutti e che hanno fatto sì che il nostro Paese fosse inserito, per molto tempo, ben venticinque anni, fino al 2013, nella cosiddetta *watch list* della pirateria;

– nell'ottica della valorizzazione dell'offerta musicale, deve essere preso in considerazione il ruolo strategico delle nuove tecnologie: infatti, il mercato discografico italiano ha registrato, nel 2014, un incremento del 4 per cento, con un fatturato di 122 milioni di euro. È significativo che il segmento del digitale abbia rappresentato il 38 per cento del mercato, in crescita rispetto al 32 per cento del 2013. Tale crescita è stata trainata soprattutto dai servizi *streaming* come TIMmusic, Google Play, Spotify, Deezer, YouTube e Vevo che, complessivamente, sono saliti di oltre l'80 per cento;

– sussiste, purtroppo, un forte scollamento tra il settore della formazione, con particolare riferimento ai Conservatori musicali e quello della produzione. Questo fenomeno ha come riflesso una reale difficoltà occupazionale dei giovani diplomati/laureati, spesso costretti a recarsi all'estero per trovare impiego nei gruppi orchestrali;

considerato che il sistema Universitario, AFAM, scolastico e della formazione ha evidenziato le seguenti criticità:

– le biblioteche dei conservatori, che costituiscono un grande patrimonio materiale nel settore, non essendo equiparate alle biblioteche universitarie, mancano delle strutture e risorse umane e finanziarie necessarie;

tale situazione pregiudica l'adeguato accesso, anche telematico, e una efficace salvaguardia del settore;

– risultano del tutto insufficienti i finanziamenti destinati alla ricerca musicologica e pedagogico-didattica sia in ambito universitario che nel settore AFAM; inoltre, i centri di ricerca e le associazioni che spesso operano in rete con le istituzioni pubbliche hanno grandi difficoltà ad accedere ai fondi nazionali ed europei, essendo, peraltro, penalizzati dalla dimensione medio/piccola della propria realtà;

– per quanto riguarda il comparto AFAM, non si è proceduto alla piena attribuzione ai conservatori di quella «autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile» prevista dall'articolo 4 della legge n. 508 del 1999 necessaria per farne veri centri di produzione e ricerca ed entrare a pieno titolo nei circuiti europei. Inoltre, non si è dato seguito alla previsione circa l'equipollenza tra i diplomi di conservatorio e i diplomi di laurea, sia per la mancata adozione dei decreti attuativi sia per ambiguità intrinseche che, oltre a rendere difficile la selezione dei docenti, hanno alimentato un fenomeno di precariato radicato negli anni, cui si aggiunge la situazione di «fragilità» della maggior parte degli Istituti pareggiati;

– la situazione dei licei musicali, disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010, per quanto abbia al proprio attivo molte esperienze positive, risulta tuttora precaria e provvisoria: dal 2010, infatti, in «via transitoria», possono insegnare storia della musica e teoria, analisi e composizione solo insegnanti già in ruolo di educazione musicale e di strumento musicale per le scuole medie e negli istituti secondari, mentre le relative classi di concorso non sono ancora state istituite;

– nonostante le esperienze virtuose anche legate alle attività derivanti dal decreto ministeriale n. 8 del 2011, l'insegnamento della musica, per quanto riguarda il percorso della scuola primaria, è stato storicamente relegato a posizioni marginali, mentre è addirittura negato ai percorsi formativi della scuola secondaria di secondo grado, eccezion fatta per quelli specificamente orientati alla preparazione in campo musicale;

– non è sufficientemente e strutturalmente diffusa l'esperienza musicale fin dalla prima infanzia (0-6), nonostante sia aumentata la consapevolezza della grande opportunità educativa e artistica;

– le scuole di musica, le bande e le associazioni che offrono sostegno alle istituzioni scolastiche fornendo personale specializzato ed opportunità formative significative sono oggi in stato di grave crisi economica per il forte decremento dei contributi pubblici e per l'aggravio della fiscalità;

– è riscontrabile una scarsa competenza didattico-musicale degli insegnanti delle scuole dell'infanzia e primaria, mentre, nella scuola secondaria di I grado, la preparazione dei docenti attualmente in servizio è spesso limitata alla competenza strumentale e non sempre vengono applicate metodologie adeguate alla fascia d'età degli studenti. In generale, appare carente un'approfondita e specifica competenza in merito sia alla pratica strumentale e vocale-corale, sia rispetto alle diverse metodologie

per l'apprendimento/insegnamento della musica, in particolare quelle rivolte alle prime fasce d'età;

sulla base di quanto sopra esposto e considerato che:

– i tagli imposti alla pubblica amministrazione e la crisi economica hanno pesantemente impattato sulle disponibilità economiche degli enti locali e delle regioni, con grave ricaduta sulle attività nel settore culturale e, in particolare, nel settore dello spettacolo dal vivo, delle scuole di musica, degli istituti musicali pareggiati e in genere su tutta la filiera formativo/produttiva;

– il dato involutivo del settore musicale non consiste solo nella progressiva perdita di uno degli elementi più indicativi della tradizione e identità nazionale, ma anche nell'indebolimento di un *asset* che, ad oggi, purtroppo, non produce effetti proporzionati alla sua importanza e vastità, in termini di ricchezza ed occupazione, rendendosi, quindi, necessaria l'adozione di diversi provvedimenti normativi tesi a stimolare il mercato, anche a beneficio di tutti i settori produttivi, economici e sociali coinvolti;

– la legge n. 800 del 1967, che ha regolamentato per mezzo secolo il settore, si rivela obsoleta in questi nuovi contesti; è evidente la necessità di aprire ad argomentazioni che diano la possibilità di offrire un servizio di conoscenza, di pratica, di distribuzione e di fruizione della musica ai livelli più adeguati, vedendo la compartecipazione di elementi competenti derivati sia dal mondo della produzione che della formazione, adattati alle realtà contemporanee; questo anche in prospettiva dell'imminente approvazione della nuova legge di riforma dei settori del cinema e dello spettacolo dal vivo, come collegato alla manovra di bilancio del 2015;

– per la mancanza di attenzione al mondo dello spettacolo e di formazione artistica, non esiste una percezione corretta del ruolo degli autori come lavoratori che, con il loro impegno, creano un prodotto e devono essere adeguatamente remunerati, nonché del ruolo degli interpreti e, in genere, dei lavoratori del mondo dello spettacolo;

– la crescita della produzione musicale non può prescindere da un adeguato *welfare* per i lavoratori della musica, che, ad oggi, non è in grado di sostenere la straordinarietà delle modalità in cui si svolge: inevitabile stagionalità, frammentarietà dei committenti, periodi di intensa attività interrotta da lunghi periodi di disoccupazione, intensa mobilità e lunghi viaggi per i musicisti in tournée, lavoro notturno e nei giorni di festa, quando il resto delle persone riposa o gode del tempo libero e del divertimento. In alcuni casi – come per la malattia e la maternità – i musicisti sono addirittura meno tutelati dei lavoratori di settori più tradizionali;

– conformemente alla risoluzione sullo statuto sociale europeo dell'artista approvata il 7 luglio 2007 dal Parlamento europeo, occorre ribadire che tutti gli artisti esercitano la loro attività in modo permanente, non limitandosi alle ore di prestazione artistica o di spettacolo sulla scena, e che i periodi di prova costituiscono a pieno titolo ore di lavoro effettivo e che è quindi necessario tener conto di tutti questi periodi d'attività nella

carriera degli artisti, sia durante i periodi di disoccupazione che a fini pensionistici;

– vanno tutelati diritti degli artisti nei confronti delle grandi piattaforme *on line* (per esempio, *youtube*);

– molti docenti del settore musicale dell'extrascuola insegnano da anni in situazione di grave difficoltà e precarietà, data la fragilità di gestione economica di tali realtà e data l'assenza di forme contrattuali adeguate;

ritenuti altresì:

– l'opportunità di concepire le offerte culturali nel settore musicale e le iniziative festivaliere come interne alla rete del turismo intelligente e della promozione del *made in Italy*, anche in un'ottica di raccordo tra il mondo del *non profit* e del *for profit*;

– l'opportunità di adottare, analogamente all'ordinamento francese, una legge che incentivi, attraverso un sistema di meccanismi premiali (di tipo fiscale) e sanzionatori, la diffusione di una quota minima di musica italiana da parte dei *broadcasters* (radio/tv/webcasting; *streaming*);

– la necessità di intervenire a favore delle scuole di musica selezionate attraverso forme di certificazione su un duplice fronte: incrementando le collaborazioni con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per l'ampliamento dell'esperienza musicale e favorendo una politica di incentivazione e sgravio fiscale, per una migliore sostenibilità gestionale;

– la necessità di potenziare la formazione di nuove professionalità nel settore musicale, sulla base dei bisogni del mercato dello spettacolo dal vivo, nel settore della produzione e della ricerca musicale. Il documento «Chiamata alle arti» del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha, a tale riguardo, posto al centro una forte interrelazione tra il mondo del lavoro e della produzione musicale e quello della formazione;

– la necessità di delineare un «sistema musica» di soggetti diversi intercomunicanti, che superi le rigidità e la separazione delle categorie della legge n. 800 del 1967 e che si articoli nelle funzioni di formazione, produzione, ospitalità, distribuzione e promozione svolte da soggetti la cui appartenenza ad una categoria riconosciuta dallo Stato sia sottoposta ad una verifica periodica;

– l'opportunità di una valorizzazione delle Istituzioni Concertistico Orchestrali che, in altri Paesi europei (Germania, Francia e Spagna), sono molto più numerose e ampiamente riconosciute, al fine di sviluppare nuove piattaforme occupazionali, di incrementare i flussi turistici e di valorizzare il patrimonio paesaggistico e culturale;

– la necessità di potenziare la tutela, la ricerca musicologica ed etnomusicologica, la trascrizione e la divulgazione della musica antica, a cominciare dal Canto Gregoriano quale fonte primaria della cultura e delle forme musicali europee, ma comprendendo anche le forme arcaiche di tradizione orale vocale o strumentale diffuse sul territorio nazionale che rappresentano la memoria individuale e collettiva delle nostre comunità, un

patrimonio in via di estinzione che merita di essere tutelato, conosciuto, praticato e divulgato;

– la necessità di interloquire positivamente con la SIAE per determinare strategie condivise di sostegno alla produzione musicale e allo spettacolo dal vivo;

– il ruolo strategico degli enti culturali dipendenti dagli enti locali, ma a «gestione autonoma» (come l'Associazione Teatro di Roma e la Fondazione Piccolo Teatro di Milano), in grado di conciliare il perseguimento di interessi pubblici con la flessibilità organizzativa delle strutture private, superando i vincoli e i limiti imposti al pari della pubblica amministrazione, iniziando dall'abolizione del divieto di avvalersi per i propri organi direttivi del prezioso e qualificato contributo professionale di donne ed uomini in pensione che hanno operato nel settore dello spettacolo; la consapevolezza, comune a tutti i settori interpellati, che siano maturi i tempi per promuovere una riforma legislativa e provvedimenti fiscali che sostengano gli organizzatori di eventi musicali dal vivo, in particolare quelli *no profit*, alleggerendo i costi burocratici, semplificando le procedure, defiscalizzando alcuni ambiti, riducendo il prelievo fiscale, incentivando gli investimenti nelle produzioni di musica dal vivo;

invita il Governo:

– a promuovere il riconoscimento giuridico del concetto di «bene musicale» sia materiale che immateriale;

– ad istituire un tavolo istituzionale per l'individuazione degli indirizzi di politica culturale e turistica che coinvolga i tanti soggetti impegnati nel mondo dello spettacolo dal vivo, attraverso le loro rappresentanze;

– a promuovere un'azione coordinata tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico, per la definizione di strategie di valorizzazione e potenziamento del turismo culturale, dello spettacolo dal vivo e dei festival;

– a definire per le imprese di spettacolo, con particolare riferimento all'ambito musicale, un quadro di riferimento legislativo specifico per il loro riconoscimento come impresa culturale e creativa, in tal modo anche facilitando il ricorso ai fondi strutturali europei;

– a valorizzare le biblioteche storiche dei conservatori, attribuendo loro lo *status* di biblioteche pubbliche;

– ad avviare un confronto con la Conferenza Stato-Regioni per l'armonizzazione delle leggi regionali su cultura e spettacolo, sulla valorizzazione dei beni culturali, sullo sviluppo del turismo sostenibile e di qualità, coinvolgendo gli assessorati competenti e quelli che si occupano di sviluppo territoriale;



– a garantire il funzionamento ordinario dell’Istituto per il credito sportivo, ponendo fine al commissariamento ed ampliando la sua operatività, statutariamente prevista, al settore dello spettacolo;

nei confronti della Siae-Società Italiana degli Autori ed Editori

– ad assumere le iniziative necessarie, in coerenza con la normativa europea, per rendere trasparenti le tariffe adottate dalla Siae, anche attraverso la pubblicazione sul *web*, superando l’eccessiva discrezionalità nell’applicazione tariffaria, con conseguente impossibilità per gli utenti e gli operatori professionali di accedere preventivamente alle innumerevoli e complesse tabelle della SIAE;

– ad adottare i provvedimenti adeguati a consentire alle scuole di musica che i diritti SIAE, rispetto alla loro attività di produzione musicale legata alla didattica, siano equiparati alle agevolazioni previste per le bande ed i cori, con quote forfettarie per i concerti;

– a chiedere un ridimensionamento dei diritti Siae per eventi gratuiti con meno di 200 spettatori entro le ore 24.00. Per dare maggiore impulso alla diffusione di eventi di musica dal vivo è, inoltre, necessario ridurre fortemente il pagamento dei compensi Siae per i piccoli eventi musicali organizzati da associazioni di volontariato e di promozione sociale;

– a chiedere alla Siae di rivedere i parametri di calcolo dei diritti, eliminando, dalla base imponibile per il calcolo dei corrispettivi Siae per gli eventi di musica dal vivo, i contributi e le sovvenzioni erogati con carattere di liberalità dallo Stato, da enti pubblici o da enti locali;

– a chiedere che i proventi dell’equo compenso per la «copia privata», calcolato su tutti i dispositivi dotati di memorie di dati, siano utilizzati, nella percentuale massima realizzabile, per la costituzione di un fondo per il sostegno a progetti di autori emergenti e di festival e rassegne che promuovano giovani talenti, nonché per il sostegno a progetti di formazione di cori e orchestre giovanili;

impegna il Governo:

nell’ambito delle politiche per il lavoro,

– ad assumere le iniziative volte a dare attuazione allo Statuto sociale europeo dell’artista, sviluppando un quadro giuridico ed istituzionale finalizzato a sostenere la creazione artistica, mediante l’adozione o l’attuazione di una serie di misure coerenti e globali che riguardino la situazione contrattuale, la sicurezza sociale, l’assicurazione di malattia, la tassazione diretta e indiretta e la conformità alla normativa europea;

– a valutare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, l’estensione ai lavoratori dello spettacolo dell’indennità di malattia in misura uguale ai lavoratori degli altri settori professionali;

– a valutare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, l’estensione alle lavoratrici intermittenti del settore dello spettacolo la medesima indennità di maternità delle altre lavoratrici;

– a monitorare l’efficacia del decreto interministeriale del Ministero del lavoro e del Ministero della salute del 22 luglio 2014, con cui sono state individuate, ai sensi dell’articolo 88, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 81 del 2008 (Testo unico della sicurezza sul lavoro), le disposizioni riguardanti il settore degli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali, nonché delle manifestazioni fieristiche;

nell’ambito delle misure fiscali,

– a valutare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, l’adozione di agevolazioni fiscali (deducibilità o detraibilità) per le spese che i cittadini sostengono per partecipare ad attività specifiche nel campo della cultura (ad esempio, le spese per frequentare corsi di pratica artistica e musicale);

– ad estendere gradualmente, compatibilmente con i vincoli finanziari, alle imprese dello spettacolo dal vivo e con modulazione correlata alla specifica tipologia delle attività del settore, il *tax credit* di cui godono le imprese appartenenti ai settori del cinema e dell’audiovisivo, considerando che questo graduale ampliamento della platea dovrà comportare, parimenti, un ampliamento del fondo a disposizione degli operatori. Una sperimentazione in tal senso è contenuta nel decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 (cosiddetto «valore cultura») di cui si attendono con urgenza i decreti attuativi;

– ad estendere gradualmente, compatibilmente con i vincoli finanziari, a tutti i soggetti dello spettacolo dal vivo che svolgono le attività previste dal decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 1° luglio 2014 le agevolazioni fiscali introdotte in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione dall’articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014 e dall’articolo 1, comma 11, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), per la realizzazione di nuove strutture ed il restauro o il potenziamento di quelle esistenti ed il sostegno delle attività intraprese;

– ad estendere gradualmente, compatibilmente con i vincoli finanziari, al sostegno delle attività festivaliere le agevolazioni fiscali (cosiddetto *art bonus*) introdotte dall’articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014;

– ad aggiornare l’accordo tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e la SIAE del 2000, per ricomprendere nelle agevolazioni previste anche altri tipi di attività esterne organizzate dai conservatori per fini di promozione musicale e culturale o a favore degli studenti;

– ad estendere l’aliquota IVA del 10 per cento, già prevista per la remunerazione delle prestazioni artistiche di musica dal vivo, anche a tutte le attività accessorie e strumentali per la realizzazione dell’evento. Si tratta di applicare l’aliquota IVA prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, numero 123 della Tabella A, parte III, che riguarda «spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere ovunque tenuti» anche al comparto della

musica dal vivo. Sarebbe, peraltro, preferibile, come previsto nell'Atto Senato n. 1116, la riduzione dell'aliquota IVA al 4 per cento e l'armonizzazione del regime dell'IVA agevolata «ai servizi e alle attività strettamente connessi e strumentali» (in linea con l'articolo 7, comma 2, lettera *h*), del disegno di legge n. 1116);

nell'ambito delle politiche per la semplificazione,

– a dare attuazione alla disposizione del citato decreto-legge n. 91 del 2013 (cosiddetto «valore cultura») che semplifica le procedure di autorizzazione per l'apertura di locali destinati ad ospitare spettacoli musicali dal vivo, rendendo possibile l'autocertificazione direttamente *on line* per gli spettacoli con meno di duecento persone ed entro le ore 24;

– a rivedere in tale prospettiva, e senza alcun onere per la finanza pubblica, tutte le norme legislative ed amministrative che appesantiscono la gestione burocratica ed economica delle imprese di spettacolo;

– a verificare, a seguito degli interventi normativi e alle attività di risanamento poste in essere dal decreto-legge n. 91 del 2013 e dal decreto-legge n. 83 del 2014, i risultati ottenuti dalle fondazioni lirico sinfoniche e a considerare l'eventuale opportunità di un più ampio riordino del settore;

nell'ambito del settore della scuola, formazione e ricerca, attraverso un'azione sinergica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo,

– a dare seguito in tempi brevi al documento «Chiamata alle Arti», attivando una consultazione parlamentare e adottando gli opportuni provvedimenti per meglio definire il ruolo e l'assetto dell'Alta formazione musicale ed artistica, dando attuazione alla legge n. 508 del 1999, anche per quanto concerne la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati;

– ad agevolare i processi di acquisizione di competenze musicali per la formazione di un pubblico maturo e critico in grado di premiare ed incentivare la produzione di qualità, dando vita ad un assetto normativo volto a favorire la creazione di reti tra le scuole ed i soggetti attivi nella diffusione della musica, anche ai fini della creazione di centri di ricerca e formazione per artisti e per operatori culturali e tecnici nei vari ambiti dello spettacolo dal vivo;

– a prevedere, secondo i principi costituzionali di leale collaborazione, un'armonizzazione delle politiche dell'istruzione, dei beni culturali e del turismo nazionali con la legislazione delle diverse Regioni italiane;

– a prevedere normative convergenti per incentivare le sinergie tra l'intera filiera formativa e quella produttiva e di ricerca, anche al fine di favorire le sinergie tra il linguaggio musicale e le nuove tecnologie e a sostenere i progetti di ricerca musicologica promossi dai singoli istituti musicali, finalizzati alla valorizzazione di opere e/o compositori italiani dimenticati o poco conosciuti;

– a sostenere le disposizioni del disegno di legge n. 1365 assegnato alla 7<sup>a</sup> Commissione del Senato recante «Disposizioni in materia di valo-

rizzazione dell'espressione musicale ed artistica nel sistema dell'istruzione» e comunque a

- ad assicurare, anche in sinergia con le risorse presenti sul territorio, esperienze musicali sin dalla prima infanzia e nella scuola primaria tramite educatori e docenti in possesso di specifiche competenze musicali e didattico-metodologiche;

- a prevedere il riequilibrio territoriale e il potenziamento aggiornato dell'offerta d'indirizzo musicale nella scuola secondaria di I grado;

- ad assicurare la presenza dell'esperienza musicale nell'offerta formativa delle scuole secondarie di II grado, con particolare riferimento al liceo delle scienze umane;

- a valutare la possibilità di avviare differenti orientamenti all'interno dei licei musicali e coreutici, definendo le classi di concorso e i relativi profili delle competenze dei docenti;

- ad armonizzare i percorsi di formazione musicale di tutta la filiera anche ai fini dell'accesso all'Alta Formazione Artistica e Musicale nonché universitaria, anche con attenzione ai percorsi formativi dei giovani talenti;

- a valutare, nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, opportune iniziative per promuovere l'insegnamento della musica, della storia della musica e della cultura musicale – attraverso attività teoriche e pratiche – agendo sulle indicazioni nazionali che preludono ai programmi e, dunque, all'offerta formativa, affinché l'espressione e la formazione musicale vengano effettivamente svolte nella didattica della scuola primaria;

- a prevedere, anche per mezzo di *partner* qualificati (associazioni di categoria, istituzioni, società di *collecting* dei diritti), momenti formativi volti anche a fornire tutte le informazioni sulle realtà produttive e sulla legislazione vigente, secondo moduli formativi semplici e vicini alle abitudini di consumo;

- a favorire, nel rispetto dell'autonomia delle scuole, le convenzioni tra gli istituti scolastici da un lato e tutte le realtà del terzo settore debitamente accreditate, dall'altro, per favorire l'apprendimento della cultura e della pratica musicale fin dalla più tenera età;

- a potenziare il Fondo unico per lo spettacolo (FUS), anche per valorizzare le tante progettualità e le buone prassi volte a sviluppare la cultura musicale in Italia, con particolare attenzione a quelle che si rivolgono anche alle fasce sociali deboli o in difficoltà;

nell'ambito delle politiche per il diritto d'autore e del *collecting*,

- a riformare il sistema delle società di *collecting* a seguito della pubblicazione nella citata Gazzetta Ufficiale della Unione europea del 20 marzo 2014, n. L 84, della Direttiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 e conformemente al disegno di legge di delegazione europea 2014 (A.S. 1758) sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *on line* nel mercato interno, promuovendo, al contempo, una riforma della Siae che la renda

più trasparente, con una *governance* che superi l'attuale modalità di voto e rappresentanza;

- sul piano del rafforzamento delle misure tese a garantire il funzionamento dell'attività di intermediazione dei diritti connessi degli artisti, ad equiparare la tutela del settore musicale a quello audiovisivo, previo affidamento della riscossione diretta anche alle *collecting* degli artisti per il settore musicale, in base ai mandati conferiti dagli stessi artisti alle *collecting*, stabilendo, altresì, l'irrinunciabilità del diritto all'equo compenso per i musicisti;

- a dare seguito alle disposizioni individuate dalla risoluzione di cui al Doc. XXIV, n. 21, dell'11 marzo 2014, della 7<sup>a</sup> Commissione del Senato sul tema delle prerogative del nuovo istituto sui diritti degli artisti, interpreti ed esecutori;

- ad adottare le iniziative per tutelare i diritti degli artisti nei confronti delle piattaforme on line (per esempio, *youtube*);

nell'ambito del sostegno,

- a prevedere un puntuale monitoraggio, anche in sede parlamentare, dell'efficacia del decreto ministeriale 1° luglio 2014 recante nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS);

- a valutare la possibilità di destinare una parte del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) al sostegno delle opere prime anche nel campo della musica popolare (come già avviene per il cinema);

- ad attivare il provvedimento di riutilizzo degli spazi demaniali per attività creative e culturali, come previsto dal menzionato decreto-legge n. 91 del 2013 (cosiddetto «valore cultura»), aumentando, altresì, il fondo previsto per la loro riqualificazione;

- ad attuare una sinergia tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'individuazione di canali di finanziamento volti a creare sbocchi professionali per le giovani generazioni;

- a considerare la possibilità di un minimo prelievo, come tassa di scopo, sull'acquisto dei prodotti del settore audiovisivo extraeuropei da destinare al sostegno dell'utilizzo di nuova musica italiana, nell'ambito audiovisivo europeo ed extraeuropeo;

- a sostenere la produzione musicale dei conservatori e la sua diffusione nel territorio, attraverso l'organizzazione di rassegne, stagioni e specifici eventi, quali occasioni per estendere il pubblico degli eventi musicali e per favorire la crescita professionale dei giovani musicisti;

- a predisporre un piano straordinario a tutela della salvaguardia della ricchezza culturale offerta dalla musica folclorica nelle sue diverse forme espressive locali, anche mediante modalità innovative volte a tenere viva la tradizione in quanto patrimonio immateriale dell'umanità;

- a supportare gli scambi e le collaborazioni musicali tra le diverse istituzioni formative sia italiane che straniere, finalizzati anche alla valorizzazione di giovani talenti;
- a rivedere il regolamento di contabilità e finanza dei conservatori di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003, favorendo una maggiore autonomia e flessibilità nella gestione delle risorse interne e rendendo, altresì, più efficace il cosiddetto *fund raising*;
- a valutare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, l'applicazione di norme incentivanti in favore degli enti culturali a gestione autonoma che conseguono, nell'ambito di un triennio, eccellenti *performance* produttive e gestionali come, ad esempio, un'elevata percentuale di autofinanziamento, la partecipazione consistente di privati ai risultati economici e l'incremento costante dei livelli di produzione di qualità e di partecipazione del pubblico;
- a valutare un maggiore sostegno ai teatri di tradizione, anche in considerazione del forte radicamento che hanno sul territorio e dell'importante collaborazione con le istituzioni formative;
- ad inserire il videoclip nei circuiti del cinema dove si prevedono misure di sostegno e sgravi fiscali, sia a livello nazionale che regionale; nell'ambito della promozione e diffusione,
- ad adottare i necessari provvedimenti per incentivare la diffusione di una quota minima di musica italiana da parte dei *broadcasters* (radio/tv/webcasting; *streaming*);
- a garantire precisi spazi, nella radio e nella televisione pubblica, anche all'interno di programmi generalisti, per una campagna di sensibilizzazione e di promozione della musica;
- a verificare l'attuazione delle norme che riguardano la promozione della musica emergente e indipendente contenute nel contratto di servizio che sarà stipulato tra la RAI ed il Governo italiano;
- ad incentivare la creazione di reti di collegamento fra gli istituti scolastici e i soggetti musicali presenti nello stesso territorio, al fine di agevolare il ricambio del pubblico e favorire la crescita professionale per gli artisti e per gli operatori culturali;
- a favorire la sinergia e l'unitarietà degli obiettivi nell'attività dei soggetti preposti alla promozione della cultura italiana all'Estero;
- ad incentivare la sinergia tra le fondazioni lirico sinfoniche e le istituzioni di formazione, produzione e ricerca presenti sul territorio nazionale, anche in funzione di una maggiore efficacia della divulgazione del patrimonio e della valorizzazione della produzione d'innovazione.

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 175**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**BOCCHINO**

*Orario: dalle ore 16,25 alle ore 16,30*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Mercoledì 6 maggio 2015

**Plenaria**

**146<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**MATTEOLI**

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed ENAV Spa per il triennio 2010-2012 (n. 152)**

**Schema di contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed ENAV Spa per il triennio 2013-2015 (n. 153)**

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 21 dicembre 1996, n. 665. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con condizione e osservazioni)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 aprile.

Il relatore RANUCCI (*PD*) illustra lo schema di parere favorevole con condizione e osservazioni (pubblicato in allegato).

Il senatore FILIPPI (*PD*), esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Il PRESIDENTE, verificata la sussistenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere del relatore, che viene quindi approvato.



**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) (n. 159)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Esame e rinvio)

Il relatore MARGIOTTA (*Misto*) illustra il provvedimento in titolo, che intende dare attuazione alla direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce uno spazio unico europeo per il trasporto ferroviario, al fine di agevolare il trasporto ferroviario tra gli Stati membri e promuovere lo sviluppo della concorrenza. Con tale direttiva, sostanzialmente, si è proceduto alla rifusione in un unico testo delle precedenti direttive comunitarie che costituivano il cosiddetto «primo pacchetto ferroviario», recepito nell'ordinamento interno con il decreto legislativo n. 188 del 2003, che viene ora integralmente sostituito dallo schema in esame. Lo schema, peraltro, assorbe anche le disposizioni di regolazione delle reti e dei servizi ferroviari nel tempo collocate in ulteriori provvedimenti normativi, che vengono quindi abrogati.

Come indicato nella Relazione introduttiva, il provvedimento in esame conferma i principi di autonomia e indipendenza gestionale, amministrativa e contabile delle imprese ferroviarie, nonché di indipendenza delle funzioni essenziali del gestore dell'infrastruttura nella determinazione e riscossione dei canoni e nell'assegnazione di capacità dell'infrastruttura, di libertà di accesso al mercato dei trasporti per ferrovia a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti.

Si articola in sei Capi e quattro allegati.

Il Capo I contiene le disposizioni generali, che definiscono l'oggetto e il campo di applicazione della normativa introdotta, i principi e le definizioni utilizzate, integrate rispetto alla legislazione vigente (articoli 1-3).

Si chiarisce che il provvedimento disciplina le regole relative all'utilizzo e alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria adibita a servizi ferroviari nazionali e internazionali ed alle attività di trasporto per ferrovia delle imprese ferroviarie operanti in Italia; i criteri che disciplinano il rilascio, la proroga o la modifica delle licenze per la prestazione di servizi di trasporto ferroviario da parte delle imprese ferroviarie che sono stabilite o si stabiliranno in Italia; i principi e le procedure da applicare nella determinazione e nella riscossione dei canoni dovuti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria ed anche nell'assegnazione della relativa capacità.

Avvalendosi della facoltà espressamente prevista dalla direttiva, restano escluse dal campo di applicazione alcune tipologie di reti ferroviarie regionali e locali, nonché le imprese che svolgono servizi di trasporto unicamente su tali infrastrutture. L'analisi tecnico-normativa che accompagna lo schema motiva tale deroga in considerazione dell'eccessivo onere che richiederebbero l'adeguamento dell'infrastruttura e del sistema di controlli per tali tipologie di reti ed imprese.

Si segnala inoltre la previsione che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblici e aggiorna periodicamente la Strategia di sviluppo

dell'infrastruttura ferroviaria, con la quale vengono definite, per un periodo di almeno cinque anni, le esigenze future in materia di mobilità in termini di manutenzione, rinnovamento e sviluppo dell'infrastruttura sulla base di un finanziamento sostenibile del sistema ferroviario.

Il Capo II reca norme in materia di imprese ferroviarie.

In particolare, l'articolo 4, nel ribadire che le imprese ferroviarie stabilite in Italia sono indipendenti per quanto riguarda la gestione, l'amministrazione ed il controllo interno in materia amministrativa, economica e contabile e che il loro patrimonio, il bilancio e la contabilità devono essere distinti da quelli dello Stato, delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, specifica che esse debbano essere gestite secondo i principi validi per le società commerciali, a prescindere dalla loro proprietà pubblica o privata, anche per quanto riguarda gli obblighi di servizio pubblico imposti dallo Stato all'impresa e i contratti di servizio pubblico eventualmente conclusi.

L'articolo 5 delinea le regole di contabilità e bilancio, confermando sostanzialmente l'attuale quadro normativo improntato ai principi di trasparenza e di separazione tra le attività connesse alla prestazione di servizi di trasporto passeggeri e quelle relative al trasporto merci, tra le attività di trasporto e quelle di gestione dell'infrastruttura. Si prevede che figurino separatamente anche i fondi pubblici ricevuti per la prestazione di eventuali attività inerenti gli obblighi di servizio pubblico.

L'articolo 6 indica i requisiti per l'accesso e l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria: in via generale, le imprese ferroviarie devono dimostrare di possedere la licenza corrispondente al servizio da prestare e il certificato di sicurezza nonché di aver concluso un apposito contratto per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria.

L'articolo 7 individua nelle Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'Autorità competente al rilascio della licenza, mentre l'articolo 8 specifica i requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e competenza professionale necessari per ottenere tale licenza. L'articolo 9 stabilisce poi che la licenza abbia durata temporale illimitata, prevedendo al contempo un sistema di controlli da parte del Ministero e disciplinando quindi i casi di sospensione e revoca.

L'articolo 10 riguarda il certificato di sicurezza, disciplinato con il decreto legislativo n. 162 del 2007.

Con riferimento alle imprese che svolgono i servizi di trasporto ferroviario sulle reti regionali e locali, incluse nel campo di applicazione del presente provvedimento, in attesa dell'adeguamento di tali reti a livelli tecnologici compatibili con quelli della rete nazionale, che consentano l'unificazione degli *standard* di sicurezza e delle procedure per il rilascio dei relativi certificati, si prevede che l'organo incaricato del rilascio del certificato di sicurezza sia la Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e non l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, già com-

petente per il rilascio dei certificati alle imprese che operano sulle reti nazionali.

Il Capo III riguarda il gestore dell'infrastruttura.

L'articolo 11 ribadisce i principi relativi all'attività del gestore dell'infrastruttura come soggetto autonomo e indipendente, sul piano giuridico, organizzativo e decisionale, dalle imprese operanti nel settore dei trasporti.

Nell'articolo 12 si regola l'accesso all'infrastruttura ferroviaria, che deve avvenire a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti. È inoltre disciplinata la possibilità che l'organismo di regolazione ponga limitazioni allo svolgimento di servizi di trasporto di passeggeri. L'articolo contiene inoltre le norme sull'introduzione del sovrapprezzo al canone dovuto per l'esercizio dei servizi di trasporto di passeggeri a media e lunga percorrenza che il decreto legge n. 98 del 2011 aveva inserito nel decreto legislativo n. 188 del 2003.

Le condizioni di accesso ai servizi sono definite dall'articolo 13, sulla base di una dettagliata suddivisione tra i servizi obbligatori, quelli complementari e quelli ausiliari che il gestore dell'infrastruttura o la nuova figura dell'operatore dell'impianto di servizio – definito come un'entità pubblica o privata responsabile della gestione di uno o più impianti di servizio o della prestazione di uno o più servizi alle imprese ferroviarie – sono tenuti a fornire.

L'articolo 14 determina, in maniera più dettagliata rispetto alla legislazione vigente, le regole e i contenuti del prospetto informativo della rete che il gestore è tenuto a elaborare e pubblicare, anche in formato elettronico.

L'articolo 15 regola i rapporti tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e lo Stato, prolungando a cinque anni la durata minima del contratto di programma. Si prevede inoltre che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informi l'organismo di regolazione e, mediante il gestore, i richiedenti sul contenuto del contratto, al fine di consentire loro di esprimersi prima dell'approvazione del contratto.

L'articolo 16 disciplina il costo dell'infrastruttura e la contabilità. Si stabilisce che i conti del gestore dell'infrastruttura debbano presentare nell'arco di un periodo non superiore a cinque anni almeno un equilibrio tra il gettito dei canoni, i contributi statali, eventuali eccedenze provenienti da altre attività e i costi di infrastruttura.

Nel Capo IV, relativo ai canoni, l'articolo 17 conferma l'attribuzione all'Autorità di regolazione dei trasporti della competenza a definire i criteri per la determinazione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei corrispettivi dei servizi da parte del gestore della rete e detta norme in tale materia. Le deroghe ai principi di imposizione dei canoni di accesso sono invece disciplinate in maniera dettagliata dall'articolo 18. Viene attribuita al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la possibilità di definire coefficienti di maggiorazione del canone, ai fini del pieno recupero dei costi connessi all'accesso e all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e al collegamento con gli impianti di servizio da parte del gestore.

Questi è tenuto a valutare l'impatto dei coefficienti di maggiorazione per specifici segmenti di mercato. Il compito di verificare la sostenibilità e la corretta applicazione di tali misure è quindi attribuito all'organismo di regolazione.

L'articolo 19 definisce un sistema di compensazione per la mancata copertura dei costi ambientali, dei costi connessi ad incidenti e dei costi di infrastruttura, mentre l'articolo 20 reca norme in materia di cooperazione sui sistemi di imposizione dei diritti su più reti e l'articolo 21 definisce un sistema di controllo delle prestazioni del trasporto ferroviario.

Il Capo V reca le norme relative all'assegnazione della capacità dell'infrastruttura.

In particolare, l'articolo 22 definisce i diritti connessi alla capacità, specificando i compiti del gestore, quale soggetto preposto a tale assegnazione, che deve avvenire garantendone la ripartizione su base equa e non discriminatoria e consentendo un utilizzo efficace e ottimale dell'infrastruttura nel rispetto della riservatezza delle informazioni ricevute.

L'articolo 23 disciplina gli accordi quadro, cioè gli accordi per l'assegnazione di capacità conclusi tra il gestore e il richiedente per un periodo superiore alla vigenza di un orario di servizio, sulla base di procedure e criteri definiti dall'organismo di regolazione.

L'articolo 24 riguarda le modalità di richiesta delle tracce orarie, con particolare riguardo alla richiesta di tracce internazionali, mentre l'articolo 25 definisce il contratto di utilizzo dell'infrastruttura.

L'articolo 26 disciplina le procedure che il gestore dell'infrastruttura deve seguire per l'assegnazione di capacità, mentre l'articolo 27 indica i criteri per la cooperazione nell'assegnazione di capacità su più reti del sistema ferroviario all'interno dell'Unione europea.

L'articolo 28 riguarda le procedure di programmazione e coordinamento nell'ambito del processo di assegnazione di capacità, anche al fine di redigere un progetto di orario di servizio e risolvere eventuali situazioni confliggenti nella richiesta di tracce orarie.

L'articolo 29 definisce l'infrastruttura saturata, vale a dire l'infrastruttura dove non è possibile soddisfare adeguatamente le richieste di capacità. Si prevede che il gestore esegua un'analisi della capacità, disciplinata dall'articolo 32 dello schema, finalizzata ad individuare i motivi della saturazione e le misure da adottare per porvi rimedio. Entro sei mesi dal completamento dell'analisi di capacità, peraltro, il gestore dell'infrastruttura è tenuto a presentare un piano di potenziamento della capacità, contemplato dall'articolo 33 dello schema.

L'articolo 30 disciplina le richieste specifiche avanzate dalle imprese ferroviarie in occasione di particolari esigenze o eventi, mentre l'articolo 31 definisce l'infrastruttura specializzata, quale infrastruttura atta ad essere impiegata, come itinerario alternativo, da parte del gestore, per determinati tipi di traffico.

L'articolo 34 prevede che il gestore possa imporre, in particolare nel caso di infrastruttura saturata, la rinuncia alle tracce orarie riferite ad una

linea ferroviaria che, per un periodo di almeno un mese, sia stata utilizzata al di sotto della soglia minima fissata nel prospetto informativo della rete.

L'articolo 35 definisce la capacità di infrastruttura per i lavori di manutenzione mentre l'articolo 36 indica le misure che il gestore può adottare in caso di problemi o emergenze nella circolazione dei treni.

L'articolo 37 individua nell'Autorità di regolazione dei trasporti l'organismo di regolazione nel settore dei trasporti ferroviari e dell'accesso alle relative infrastrutture e ne regola le competenze e l'attività, anche in riferimento ai compiti di controllo e ai poteri sanzionatori. Le procedure per la cooperazione con gli altri soggetti regolatori europei sono poi definite dall'articolo 38.

L'articolo 39 stabilisce i principi generali degli accordi transfrontalieri, che non devono costituire una discriminazione tra imprese ferroviarie né una limitazione della libertà di tali imprese ad effettuare servizi transfrontalieri.

L'articolo 40 indica le regole per il monitoraggio del mercato, al fine di trasmettere annualmente alla Commissione europea le informazioni necessarie sull'uso delle reti e sull'evoluzione delle condizioni del settore ferroviario.

L'articolo 41 definisce ulteriori obblighi delle imprese ferroviarie che svolgono servizi di trasporto merci e persone sull'infrastruttura nazionale.

Il Capo VI contiene le disposizioni finali.

In particolare, l'articolo 42 procede all'abrogazione espressa delle norme incompatibili o superate dal provvedimento in esame; l'articolo 43 stabilisce la clausola di cedevolezza espressa; l'articolo 44 afferma che dall'attuazione delle disposizioni introdotte non devono derivare oneri; l'articolo 45 riguarda infine l'entrata in vigore del provvedimento.

Per quanto riguarda i quattro allegati, essi, rispettivamente, stabiliscono: l'elenco degli elementi dell'infrastruttura ferroviaria (allegato I); i principi e i parametri fondamentali del contratto di programma (allegato II); lo schema della procedura di assegnazione (allegato III); le informazioni contabili da fornire, su richiesta, all'organismo di regolazione (allegato IV).

Si segnala infine che il termine per l'espressione del parere è fissato al 25 maggio, mentre quello per acquisire le osservazioni delle Commissioni 1<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> scade il 15 maggio. Lo schema è stato tuttavia assegnato con riserva, in attesa della trasmissione al Parlamento del parere della Conferenza Stato-Regioni.

Si apre la discussione generale.

Il presidente MATTEOLI (*FI-PdL XVII*) esprime l'esigenza di approfondire alcuni aspetti del testo del provvedimento in esame, tra cui quelli relativi alle forme di finanziamento del sistema ferroviario, che sembrano indicate in termini piuttosto generici.

Il relatore MARGIOTTA (*Misto*) condivide l'osservazione del Presidente.

Il senatore FILIPPI (*PD*), condividendo anch'egli l'osservazione del presidente Matteoli, esprime il proprio rammarico per la ristrettezza dei tempi con cui la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere, visto il carattere di ampiezza e complessità del provvedimento in esame.

Il senatore SONEGO (*PD*), rilevando che lo schema di decreto ripspecchia abbastanza fedelmente la direttiva 2012/34/UE, esprime una valutazione sostanzialmente positiva del provvedimento.

Il presidente MATTEOLI informa che sono pervenute richieste di audizione da parte del presidente dell'Autorità dei regolazione dei trasporti, Andrea Camanzi, e dell'amministratore delegato della società NTV, Flavio Cattaneo. Considerata l'attinenza rispetto al provvedimento in esame, propone di accogliere tali richieste.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1880) Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo**

**(746) STUCCHI.** – *Disposizioni in materia di abolizione del canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione*

**(760) STUCCHI.** – *Norme per la riorganizzazione del sistema pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nonché per la dismissione della partecipazione dello Stato nel capitale della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa*

**(1570) BUEMI ed altri.** – *Norme per la riforma del sistema e dei criteri di nomina, trasparenza e indirizzo della RAI – Radiotelevisione Italiana SpA, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico della normativa vigente in materia di RAI*

**(1795) PEPE e MOLINARI.** – *Riforma del servizio pubblico radiotelevisivo*

**(1815) CROSIO ed altri.** – *Riforma del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale*

**(1823) Loredana DE PETRIS ed altri.** – *Riforma della governance del servizio pubblico radiotelevisivo*

**(1841) FORNARO ed altri.** – *Modifica all'articolo 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di governance della Rai*

(1855) CIOFFI ed altri. – *Modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e altre disposizioni in materia di composizione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di organizzazione della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e di vigilanza sullo svolgimento del medesimo servizio*

– e petizioni nn. 443, 545, 670, 1125 e 1282 ad essi attinenti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), sottolineando l’importanza dei provvedimenti in esame, propone che nel ciclo di audizioni vengano coinvolte le rappresentanze sindacali di tutte le componenti dei lavoratori interessate dalla riforma. Ritiene inoltre essenziale che, data la delicatezza della materia, nei lavori della Commissione siano tenute in debito conto anche valutazioni di carattere costituzionale. Propone pertanto di audire anche alcuni giuristi, da individuarsi tra i Presidenti emeriti della Corte costituzionale.

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) concorda con l’opportunità di audire i Presidenti emeriti della Corte costituzionale.

Il senatore Maurizio ROSSI (*Misto-LC*) propone di includere fra le personalità audite anche i rappresentanti delle categorie produttive interessate dalla riforma, eventualmente nella forma di richiesta di contributi scritti. Ribadendo che i provvedimenti in esame non riguardano solo la RAI, ma tutto il sistema dell’informazione del nostro Paese, propone di coinvolgere nelle audizioni rappresentanti sindacali non solo dei lavoratori della RAI, ma di tutti i lavoratori del settore dell’informazione.

Il senatore FILIPPI (*PD*), concordando con le esigenze di approfondimento espresse dai colleghi, ravvisa tuttavia la necessità di contenere entro tempi brevi il ciclo di audizioni, in modo da non rallentare eccessivamente l’esame del provvedimento.

Il senatore CIOFFI (*M5S*), rilevando lo stato di grande difficoltà del sistema dell’informazione nel nostro Paese, esprime compiacimento per l’attenzione generale suscitata dal provvedimento. Propone che nelle audizioni vengano coinvolti anche rappresentanti della *European Broadcasting Union* (EBU).

Il presidente MATTEOLI propone di adottare come testo base il disegno di legge n. 1880. Informa quindi che gli uffici hanno già preso gli opportuni contatti per fissare le audizioni del Presidente e del Direttore generale della RAI. Per le ulteriori audizioni si riserva di definire una lista completa, tenendo conto delle proposte formulate dai componenti della Commissione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(1881) FILIPPI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli appalti pubblici e sui fenomeni della corruzione e della collusione ad essi correlati**  
(Esame e rinvio)

Il relatore FILIPPI (*PD*) illustra il provvedimento in titolo, che propone di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta, di tipo bicamerale, con l'obiettivo di analizzare il settore degli appalti pubblici e i fenomeni di corruzione e collusione ad essi correlati.

La Relazione che accompagna il provvedimento evidenzia come negli ultimi anni la realizzazione di opere pubbliche in Italia risulti costellata da molteplici illegittimità e caratterizzata dall'emergere di preoccupanti e sempre più diffusi fenomeni di corruzione e collusione, con connessioni dirette con il sistema politico e con la pubblica amministrazione. La gravità di tale fenomeno rileva non solo dal punto di vista etico-morale ma anche dal punto di vista economico, considerando la dimensione dei fenomeni corruttivi e l'ammontare di risorse che essi assorbono, che, secondo le più recenti stime della Corte dei conti e dell'Unione europea, ammontano ad almeno 60 miliardi di euro all'anno.

Lo scopo del provvedimento in esame è dunque quello di approfondire le ragioni che hanno portato nel corso degli anni al malfunzionamento dell'attuale disciplina degli appalti, anche al fine di individuare quali correttivi possano essere apportati a livello normativo. Sempre nella Relazione si specifica che dai lavori della Commissione di inchiesta sono lasciate fuori le attività e le indagini in corso, di competenza delle Autorità giudiziarie e dell'Autorità nazionale anticorruzione.

Il provvedimento contiene 8 articoli.

L'articolo 1 elenca in modo dettagliato i compiti affidati alla Commissione.

In particolare, essa dovrà verificare: l'applicazione dell'istituto della «concessione in costruzione e gestione» o di «affidamento unitario a contraente generale»; l'applicazione dell'istituto delle varianti in corso d'esecuzione e del sistema della «procedura ristretta» per la scelta ordinaria del contraente, con particolare riguardo al crescente utilizzo di tale istituto; l'applicazione dell'istituto del subappalto e le cause che hanno portato alla crescente frammentazione e alla suddivisione delle opere pubbliche in più lotti nel corso degli ultimi anni; l'applicazione dell'istituto degli «appalti segreti», sottratti alla disciplina dei contratti pubblici; il vigente sistema di attestazione tecnico-organizzativa degli appaltatori, di natura privatistica in quanto effettuata dalle società organismo di attestazione (SOA), e il fenomeno delle continue cessioni di aziende o rami di aziende operanti nel settore allo scopo di far rivivere in nuove società il diritto ad utilizzare tali certificazioni; in relazione alla legittimità degli atti, i casi di



inaugurazione di opere pubbliche, ed in particolare di tratti di strada, ponti, gallerie ed altre opere di pubblico utilizzo senza il necessario collaudo statico; le motivazioni sottostanti l'utilizzo di incentivi per l'accelerazione dei lavori in corso per le opere ritenute urgenti; il crescente ricorso delle pubbliche amministrazioni all'esternalizzazione di servizi e, in particolare, al contratto «*global service*»; i sistemi di collusione tra privati e funzionari pubblici che generano distorsioni nelle gare d'appalto; le cause sottostanti ad una serie di situazioni che inficiano la trasparenza e la correttezza del sistema di aggiudicazione degli appalti, nonché ogni altro elemento utile a comprendere le disfunzioni e le situazioni di illegittimità e i fenomeni della corruzione e della collusione

Si stabilisce poi che la Commissione, la cui durata coincide con quella della Legislatura, proceda alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e che essa riferisca alle Camere sulle risultanze dell'inchiesta al termine dei suoi lavori.

L'articolo 2 fissa in 20 deputati e 20 senatori, nominati dai presidenti delle Camere, il numero dei componenti della Commissione e detta le norme per l'elezione dell'ufficio di presidenza, precisando che la Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e che i suoi componenti possono essere riconfermati.

L'articolo 3 stabilisce che la Commissione possa organizzare i suoi lavori attraverso uno o più gruppi di lavoro mentre l'articolo 4 disciplina la materia relativa all'acquisizione di atti e documenti nonché i relativi vincoli di riservatezza e segretezza.

L'articolo 5 stabilisce che, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza si applichino le disposizioni previste agli articoli 366 e 372 del codice penale.

L'articolo 6 concerne l'obbligo del segreto cui sono tenuti i componenti della Commissione nonché il personale addetto, mentre l'articolo 7 disciplina l'organizzazione interna, incluse le collaborazioni, le risorse e le spese di funzionamento.

L'articolo 8, infine, stabilisce che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Informa che il disegno di legge è stato sottoscritto da oltre cento senatori.

Il presidente MATTEOLI informa che il senatore Crosio ha presentato un disegno di legge nella medesima materia che sarà quindi probabilmente assegnato alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore RANUCCI (*PD*) evidenzia la gravità della situazione verificatasi in Sicilia a seguito dell'intenzione annunciata da alcune società di navigazione di interrompere i collegamenti con le isole minori. Sottolinea la necessità di garantire la continuità territoriale di tali isole, soprattutto in prossimità dell'avvio della stagione turistica. Sollecita pertanto un intervento della Commissione su tale questione.

La senatrice ORRÙ (*PD*) condivide l'allarme espresso dal senatore Ranucci, sottolineando la necessità di un intervento della Commissione che, oltre che della questione appena sollevata, dovrebbe occuparsi più in generale delle condizioni spesso assai carenti delle infrastrutture siciliane, come evidenziato anche dai recenti fatti di cronaca.

Il senatore GIBIINO (*FI-PdL XVII*) si associa alle preoccupazioni espresse dai colleghi.

Il presidente MATTEOLI concorda con la rilevanza della questione sollevata, sottolineando che analoghe difficoltà nei collegamenti marittimi riguardano anche altre regioni italiane. Rilevando che la garanzia del principio della continuità territoriale rappresenta un interesse di carattere nazionale, propone di acquisire ulteriori informazioni sui fatti appena esposti attraverso un'audizione informale di rappresentanti della Giunta della Regione Sicilia e delle società di navigazione interessate.

La Commissione conviene.

Il senatore PAGNONCELLI (*FI-PdL XVII*), anche in relazione a recenti notizie di stampa, propone che la Commissione possa occuparsi del tema dell'accessibilità dai parte dei soggetti portatori di *handicap* dei diversi mezzi di trasporto, con particolare riferimento al settore dei pullman turistici.

Il presidente MATTEOLI concorda sull'importanza del tema, riservandosi di valutare le iniziative più opportune.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI ATTI DEL GOVERNO NN. 152 E 153**

L'8<sup>a</sup> Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminati, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 21 dicembre 1996, n. 665, lo Schema di contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed Enav Spa per il triennio 2010-2012 (n. 152) e lo Schema di contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed Enav Spa per il triennio 2013-2015 (n. 153),

rilevato che:

gli schemi in titolo contengono il contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed Enav Spa, rispettivamente per il triennio 2010-2012 e per il triennio 2013-2015;

il contratto di programma è un atto di importanza essenziale, in quanto, in base all'articolo 9 della legge n. 665 del 1999, è lo strumento con il quale vengono regolate le prestazioni e definiti gli investimenti e i servizi che l'Enav è tenuto a prestare, stabilendo i corrispettivi economici e le modalità di erogazione; sono indicati gli obiettivi e gli *standard*, nonché le modalità e i tempi di adeguamento, relativi ai livelli di sicurezza e di qualità dei servizi, alla produttività dei fattori impiegati, inclusi gli investimenti, ed ai rispettivi costi; vengono definiti i servizi istituzionali da svolgere in proprio e quelli da concedere in appalto o in gestione a terzi; sono previste verifiche, obblighi di adeguamento e sanzioni per i casi di inadempienza;

gli schemi in esame sono stati trasmessi con grande ritardo alle Commissioni parlamentari, il primo (n. 152) quasi tre anni dopo la sua scadenza (e per questo definito «puramente ricognitivo» dalla relazione di accompagnamento) e il secondo (n. 153) nel corso dell'ultimo anno di vigenza contrattuale. Le rispettive relazioni di accompagnamento hanno giustificato tale ritardo con la necessità di definire preliminarmente il periodo regolatorio pregresso, di reperire la piena copertura finanziaria per le obbligazioni a carico dello Stato, nonché di adeguare i contratti di programma alla normativa nazionale e comunitaria sopravvenuta in materia di agevolazioni ed esenzioni tariffarie e di misurazione e valutazione delle *performance* aziendali per i soggetti fornitori di servizi di navigazione aerea;

pur prendendo atto delle suddette motivazioni, il ritardo nella trasmissione degli schemi alle Camere appare comunque eccessivo e censurabile, in quanto rischia di vanificare il valore dei documenti come stru-

mento di programmazione, rendendo più difficoltoso anche l'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti;

considerato che il Governo ha avviato per Enav Spa, attualmente interamente partecipata dallo Stato, una complessa operazione finalizzata alla privatizzazione e alienazione sul mercato di una quota pari al 49 per cento del capitale, che si è accompagnata anche a processi di ricapitalizzazione e di ridefinizione della *governance*;

ricordando che Enav, come fornitore dei servizi di assistenza al volo per l'aviazione civile, svolge un ruolo essenziale e di grande delicatezza per la sicurezza della navigazione aerea, con un altissimo livello di professionalità, indipendenza ed esperienza, riconosciuto anche in ambito internazionale;

tenuto conto dei chiarimenti offerti dai rappresentanti di Enav Spa nell'audizione svolta lo scorso 5 maggio, con riferimento ai programmi di attività, alla revisione dei sistemi tariffari, al contratto di servizio e al transito dall'Aeronautica Militare all'Enav dei servizi di navigazione aerea relativi agli aeroporti di Ciampino, Verona, Brindisi, Treviso e Rimini;

valutato che:

nell'Unione europea ha assunto valore cogente, ai fini della programmazione, il Piano di *performance* nazionale, documento nel quale ogni Stato membro, in coerenza con gli obiettivi comunitari ed in coordinamento con il fornitore di assistenza al volo, delinea le azioni e stabilisce gli obiettivi da raggiungere nel corso del periodo regolatorio. Il 17 ottobre 2014, l'Italia ha inoltrato il proprio Piano di *performance* nazionale per il periodo 2015-2019 alla Commissione europea, che nel marzo 2015 ha comunicato la propria valutazione sui Piani dei vari Stati membri, con la Decisione di esecuzione n. 347 del 2015;

in particolare, sotto l'aspetto dell'efficienza economica, le tendenze e gli obiettivi indicati dall'Italia e da altri Paesi non risultano conformi ai livelli attesi dalla Commissione europea, che ha imposto una revisione dei costi al ribasso, mentre sono stati ritenuti conformi gli obiettivi individuati per il ritardo di gestione dei flussi di traffico aereo (*air flow traffic management*, AFTM). Infine, la Commissione europea ha valutato che non sono complessivamente in linea con le sue attese alcuni FAB (blocchi funzionali di spazio aereo), tra i quali il FAB Blue Med, di cui fanno parte Cipro, Grecia, Italia e Malta;

tale confronto rientra in una normale dialettica tra la Commissione europea e i singoli Stati membri. L'Italia e gli altri Stati interessati hanno quattro mesi di tempo dalla pubblicazione della Decisione di esecuzione per adeguare i loro Piani nazionali alle richieste della Commissione europea, e l'Enav ha dichiarato che sta già modificando il Piano italiano in modo da ottenere un aumento di efficienza, per il quinquennio 2015-2019, del 3 per cento rispetto al Piano precedente;

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha già avviato, lo scorso marzo, i lavori di definizione del contratto di programma 2016-2018;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con la seguente condizione:

assuma il Governo tutte le iniziative necessarie affinché il nuovo schema di contratto di programma, relativo al triennio 2016-2018, sia approvato prima dell'inizio del periodo di vigenza e, comunque, in tempi congrui rispetto allo stesso e sia quindi trasmesso in tempo utile alle competenti Commissioni parlamentari;

e con le seguenti osservazioni:

si segnala l'esigenza, nell'espletamento delle procedure finalizzate alla privatizzazione di Enav Spa, di tenere in adeguata considerazione i possibili rischi di conflitti di interesse da parte dei potenziali acquirenti (in particolare di compagnie aeree), adottando tutte le iniziative necessarie a prevenirli;

si raccomanda che, nell'espletamento dei servizi di navigazione aerea, la scelta tra il servizio di controllo di aeroporto (TWR) gestito dalle torri di controllo e il semplice servizio informazioni volo aeroportuale (AFIS) sia effettuata sempre in modo da garantire il corretto funzionamento degli scali aeroportuali, tenendo conto sia delle esigenze della sicurezza che degli equilibri economici;

infine, si sollecita il Governo a recepire le indicazioni formulate dalla Commissione europea nella Decisione di esecuzione n. 347 del 2015 in maniera rapida e completa, al fine di assicurare una veloce approvazione per l'Italia del Piano di *performance* nazionale per il periodo 2015-2019.

## AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)

Mercoledì 6 maggio 2015

### Plenaria

117<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
FORMIGONI

*Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

*(1728) Deputato Susanna CENNI ed altri. – Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)*

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 aprile.

Il presidente FORMIGONI informa che sono stati presentati ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo (pubblicati in allegato al resoconto).

Dichiara inammissibile per estraneità per materia l'ordine del giorno G/1728/7/9. Nessuno chiedendo di intervenire, dà per illustrati tutti gli ordini del giorno e gli emendamenti presentati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

## ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1728

### **G/1728/1/9**

CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1728 recante: «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare»,

premesso che:

la semplificazione dei paesaggi e la riduzione delle varietà delle forme viventi e degli ambienti, ovvero per la perdita di biodiversità, conseguente all'intensificarsi dell'attività umana, è uno dei problemi di maggiore importanza e coinvolge i singoli cittadini e gli organi di governo;

le attività produttive modificano continuamente la base ecologica del mondo vivente comportando, insieme a preziosi benefici per l'intera popolazione, anche l'impoverimento della base genetica, con gravi pericoli per la conservazione della natura e per il mantenimento della diversità biologica indispensabile ad assicurare la vita del nostro pianeta;

il provvedimento ha come intento quello di creare un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, stabilendo principi e criteri generali che verranno applicati su tutto il territorio nazionale nonché modalità di coordinamento con i sistemi regionali. A questo scopo l'articolo 8 prevede l'istituzione di un Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare al fine di garantire il coordinamento delle azioni a livello statale, regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

il comitato, tra gli altri membri, comprende anche i rappresentanti delle regioni che devono essere individuati dalle stesse in sede di Conferenza Stato-regioni,

impegna il Governo:

a prevedere che i rappresentanti delle regioni che comporranno il Comitato siano scelti anche in base alla omogeneità delle caratteristiche biografiche ed ecologiche delle regioni limitrofe.

---

**G/1728/2/9**

CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1728 recante: «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare»,

premessi che:

la semplificazione dei paesaggi e la riduzione delle varietà delle forme viventi e degli ambienti, ovvero per la perdita di biodiversità, conseguente all'intensificarsi dell'attività umana, è uno dei problemi di maggiore importanza e coinvolge, su scala mondiale, i singoli cittadini e gli organi di governo;

le attività produttive modificano continuamente la base ecologica del mondo vivente comportando, insieme a preziosi benefici per l'intera popolazione, anche l'impoverimento della base genetica, con gravi pericoli per la conservazione della natura e per il mantenimento della diversità biologica indispensabile ad assicurare la vita del nostro pianeta;

il provvedimento ha come intento quello di creare un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, stabilendo principi e criteri generali che verranno applicati su tutto il territorio nazionale nonché modalità di coordinamento con i sistemi regionali;

l'articolo 10 del provvedimento prevede l'istituzione di un Fondo per la tutela della biodiversità agraria e alimentare, destinato a sostenere le azioni degli agricoltori e degli allevatori nonché dovrà essere utilizzato per la corresponsione di indennizzi ai produttori agricoli che hanno subito danni provocati da forme di contaminazione da organismi geneticamente modificati coltivati in violazione dei divieti stabiliti dalle disposizioni vigenti,

impegna il Governo:

a prevedere che il Fondo per la tutela della biodiversità agraria e alimentare venga altresì utilizzato anche per il risanamento dei danni recati dall'inquinamento genetico causato dal commercio di alberi, arbusti, erbe e sementi di specie esotiche e autoctone di provenienza non idonea, impegnati negli interventi di forestazione, riqualificazione ambientale e ingegneria naturalistica.

**G/1728/3/9**

CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1728 recante: «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare»,



premessi che:

la semplificazione dei paesaggi e la riduzione delle varietà delle forme viventi e degli ambienti, ovvero per la perdita di biodiversità, conseguente all'intensificarsi dell'attività umana, è uno dei problemi di maggiore importanza e coinvolge, su scala mondiale, i singoli cittadini e gli organi di governo;

le attività produttive modificano continuamente la base ecologica del mondo vivente comportando, insieme a preziosi benefici per l'intera popolazione, anche l'impoverimento della base genetica, con gravi pericoli per la conservazione della natura e per il mantenimento della diversità biologica indispensabile ad assicurare la vita del nostro pianeta;

il provvedimento ha come intento quello di creare un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, stabilendo principi e criteri generali che verranno applicati su tutto il territorio nazionale nonché modalità di coordinamento con i sistemi regionali;

l'articolo 11 del provvedimento modifica il comma 6 dell'articolo 19-bis della legge n. 1096 del 1971 estendendo il diritto alla vendita delle sementi di varietà da conservazione, da parte dei produttori agricoli, consentendone la vendita diretta e in ambito locale, nonché introducendo per gli stessi soggetti il diritto al libero scambio delle sementi all'interno della Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare,

impegna il Governo:

a specificare cosa si intenda per libero scambio delle sementi all'interno della Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare.

---

**G/1728/4/9**

CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1728 recante: «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare»,

premessi che:

la semplificazione dei paesaggi e la riduzione delle varietà delle forme viventi e degli ambienti, ovvero per la perdita di biodiversità, conseguente all'intensificarsi dell'attività umana, è uno dei problemi di maggiore importanza e coinvolge, su scala mondiale, i singoli cittadini e gli organi di governo;

le attività produttive modificano continuamente la base ecologica del mondo vivente comportando, insieme a preziosi benefici per l'intera popolazione, anche l'impoverimento della base genetica, con gravi peri-

coli per la conservazione della natura e per il mantenimento della diversità biologica indispensabile ad assicurare la vita del nostro pianeta;

il provvedimento ha come intento quello di creare un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, stabilendo principi e criteri generali che verranno applicati su tutto il territorio nazionale nonché modalità di coordinamento con i sistemi regionali;

l'articolo 15 prevede che il piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura prevede interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria e alimentare, sulle tecniche necessarie per il favorirla, tutelarla e svilupparla nonché interventi finalizzati al recupero di pratiche corrette in riferimento all'alimentazione umana, all'alimentazione animale con prodotti non geneticamente modificati e al risparmio idrico,

impegna il Governo:

a prevedere l'applicazione di pratiche alternative all'utilizzo di pesticidi e concimi.

---

### **G/1728/5/9**

CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1728 recante: «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare»,

premesso che:

la semplificazione dei paesaggi e la riduzione delle varietà delle forme viventi e degli ambienti, ovvero per la perdita di biodiversità, conseguente all'intensificarsi dell'attività umana, è uno dei problemi di maggiore importanza e coinvolge, su scala mondiale, i singoli cittadini e gli organi di governo;

le attività produttive modificano continuamente la base ecologica del mondo vivente comportando, insieme a preziosi benefici per l'intera popolazione, anche l'impovertimento della base genetica, con gravi pericoli per la conservazione della natura e per il mantenimento della diversità biologica indispensabile ad assicurare la vita del nostro pianeta;

il provvedimento ha come intento quello di creare un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, stabilendo principi e criteri generali che verranno applicati su tutto il territorio nazionale nonché modalità di coordinamento con i sistemi regionali,

impegna il Governo:

a prevedere disposizioni volte a istituire centri dedicati alla salvaguardia della biodiversità delle specie vegetali spontanee al fine di incentivare lo studio dello *status* delle specie e dei relativi *habitat* e di fornire un supporto tecnico alle politiche regionali in materia e che mettano a disposizione germoplasma vegetale autoctono e geneticamente idoneo al territorio di impiego, funzionale a interventi di ricostruzione o rinaturalizzazione di *habitat*, di ricostruzione del manto forestale e di ingegneria naturalistica.

---

### **G/1728/6/9**

CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1728 recante: «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare»,

premesso che:

la semplificazione dei paesaggi e la riduzione delle varietà delle forme viventi e degli ambienti, ovvero per la perdita di biodiversità, conseguente all'intensificarsi dell'attività umana, è uno dei problemi di maggiore importanza e coinvolge, su scala mondiale, i singoli cittadini e gli organi di governo;

le attività produttive modificano continuamente la base ecologica del mondo vivente comportando, insieme a preziosi benefici per l'intera popolazione, anche l'impoverimento della base genetica, con gravi pericoli per la conservazione della natura e per il mantenimento della diversità biologica indispensabile ad assicurare la vita del nostro pianeta;

il provvedimento ha come intento quello di creare un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, stabilendo principi e criteri generali che verranno applicati su tutto il territorio nazionale nonché modalità di coordinamento con i sistemi regionali,

impegna il Governo:

a prevedere disposizioni per le quali le regioni, al fine di valorizzare il ruolo degli agricoltori e dei proprietari di fondi nella conservazione della biodiversità naturale, possano emanare specifiche norme in materia ed individuino a tale scopo le aree agricole di alto valore naturalistico e le aree naturali e seminaturali di alto valore botanico da designare come micro-riserve botaniche alle quali dedicare specifici progetti finalizzati alla conservazione e all'uso sostenibile del territorio in esse compreso.

---

**G/1728/7/9**

FATTORI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare (atto Senato n. 1728);

premessi che:

a fronte di una situazione di complessiva tenuta del settore agricolo in Italia, i piccoli produttori agricoli ed i piccoli trasformatori vivono una situazione assai difficile;

spesso schiacciati tra la tirannia della grande distribuzione e l'indifferenza delle istituzioni, trovano uno sbocco alla loro crisi solo grazie al rapporto diretto con i consumatori, attraverso gruppi di acquisto e mercati di filiera corta auto gestiti;

l'agricoltura familiare dei piccoli produttori e le lavorazioni degli artigiani del cibo di qualità non appaiono a tutt'oggi adeguatamente sostenute dalle istituzioni;

si tratta di aziende il cui reddito dipende principalmente dalla vendita dei prodotti e non dai trasferimenti pubblici. Proprio per questo i soggetti del settore pubblico dovrebbero sostenere queste aziende almeno in questo grave momento di crisi in cui molti piccoli produttori rischiano di perdere tutto;

appare necessario adottare al più presto concrete e circostanziate iniziative con l'obiettivo di contenere gli effetti della crisi che ha investito i piccoli produttori agricoli;

impegna il Governo:

a porre in essere appositi strumenti normativi e finanziari al fine di pervenire alla costituzione di un fondo di solidarietà e di un sistema di regole di salvaguardia a favore dei piccoli produttori agricoli che rischiano di perdere i propri beni aziendali nell'ambito delle procedure esecutive e per la concessione di strumenti di sostegno economico per il mantenimento della strumentazione strettamente necessaria allo svolgimento dell'attività produttiva.

---

**G/1728/8/9**

FATTORI, DONNO, GAETTI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare» (atto Senato n. 1728);

premessi che:

gli insetti impollinatori, in particolare le api, contribuiscono alla produzione di oltre 150 colture europee, per un valore commerciale che si aggira intorno ai 22 miliardi di euro all'anno ed un apporto decisivo per il mantenimento della biodiversità agroalimentare e lo sviluppo rurale;

nonostante il patrimonio di mieli e l'infinità di millefiori ed altri prodotti apistici italiani di qualità, l'andamento produttivo nazionale del 2014, secondo le prime stime, registra un calo di oltre il 50 per cento rispetto alla produzione nazionale media, con una forbice stimabile da 11.500 a 13.000 tonnellate, contro le 23.320 tonnellate del 2012, a causa di numerose avversità e dell'uso massiccio della chimica in agricoltura;

sia le associazioni apistiche che il sistema di monitoraggio Beenet (attivo dal 2011) denunciano una progressiva ed allarmante moria di api con spopolamenti d'interi apiari a causa di reiterati fenomeni di avvelenamento, soprattutto in concomitanza con l'epoca delle semine del mais e dei trattamenti sui fruttiferi;

tra le cause scatenanti di questa moria si evidenziano l'utilizzo di fitofarmaci a base di molecole neonicotinoidi, attualmente banditi dall'Unione europea, nonché l'uso pervasivo ed irresponsabile di altre molecole neurotossiche che esplicano effetti nocivi non previsti e non valutati sulle popolazioni di api;

le api italiane sono minacciate inoltre da virus, parassiti e predatori, molti dei quali importanti come la vespa velutina e il coleottero sud-africano *Aethina tumida* Murray, localizzato per ora in Calabria e in Sicilia, le cui larve si nutrono di miele di cui ne alterano irreversibilmente le caratteristiche organolettiche;

non appena avuto conferma della presenza di *Aethina tumida* nella provincia di Reggio Calabria, anche alla luce degli ingenti danni da essa causati all'apicoltura negli Stati Uniti, Australia e Africa sub-sahariana, il Ministero della salute ha attivato le procedure necessarie a fronteggiare l'emergenza, disponendo come prevede la normativa europea, l'eradicazione degli apiari per evitare che i fenomeni diventino endemici;

gran parte delle associazioni apistiche e degli apicoltori evidenziano tuttavia come l'eradicazione degli apiari tramite abbruciatura non abbia sortito i risultati sperati, ma che anzi abbia favorito lo sfarfallamento nell'ambiente del coleottero allargando l'area dell'«infezione» oltre che scoraggiato gli apicoltori a denunciare la presenza del parassita per il timore di dover distruggere le arnie;

ad oggi risultano distrutte, in ottemperanza dell'ordinanza regionale, oltre 3.000 famiglie di api, con ingenti danni per gli apicoltori che, secondo quanto affermato dal Governo, dovrebbero ricevere un indennizzo attraverso il Fondo di solidarietà nazionale,

impegna il Governo:

ad attivare urgentemente le procedure necessarie ad indennizzare gli apicoltori che hanno subito l'abbruciamento coatto delle arnie, ad in-

dividuare, di concerto con tutti gli esperti del mondo apistico, *in primis* gli apicoltori professionisti e i loro rappresentanti, gli enti di ricerca e gli istituti zooprofilattici, misure alternative per il controllo del coleottero che non prevedano la distruzione degli apiari, oltre che alla messa a punto dell'anagrafe apistica che, attraverso la conoscenza della realtà produttiva, consenta di prevenire ed intervenire tempestivamente con idonei strumenti a fronteggiare eventuali emergenze come l'infestazione da *Aethina tumida*.

---

## **G/1728/9/9**

DONNO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare (atto Senato n. 1728);

premesso che:

appare sempre più urgente disciplinare, con strumenti normativi specifici di immediata attuazione, il contrasto alla estinzione od erosione delle risorse vegetali conseguenti a fenomeni di contagio epidemico o fitosanitario da specie di particolare virulenza e provenienti da paesi extra-comunitari ovvero da modificazione genetica di specie già in essere, come, da ultimo, il caso della diffusione della *Xylella fastidiosa*,

impegna il Governo:

a istituire appositi protocolli di lotta integrata a fenomeni di contagio epidemico o fitosanitario da specie di particolare virulenza, che prendano in considerazione i diversi risultati scientifici ad oggi a disposizione sui diversi fenomeni, ciascuno con i propri vantaggi e limiti, in funzione del contesto applicativo.

---

## **Art. 1.**

### **1.1**

DONNO, GAETTI, FATTORI

*Al comma 3, sopprimere la lettera b).*

*Consequentemente sopprimere l'articolo 4.*

---

**1.2**

GAETTI

*Al comma 3, sopprimere la lettera c).*

---

**1.3**

GAETTI

*Al comma 5, dopo le parole: «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», aggiungere le seguenti: «, le università, i comuni e i soggetti sociali operanti nel settore».*

---

**1.4**

GAETTI

*Al comma 5, sostituire le parole: «possono promuovere», con le seguenti: «promuovono».*

---

**1.5**

DONNO, GAETTI, FATTORI

*Al comma 5, sopprimere le parole: «allo sviluppo di sistemi sentieri informali a livello territoriale,».*

---

**1.6**

GAETTI

*Al comma 6, dopo le parole: «e le università», inserire le seguenti: «e i soggetti sociali operanti nel settore».*

---

**1.7**

GAETTI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«6-bis. Gli organismi geneticamente modificati non costituiscono materiale da tutelare e da inserire nel sistema nazionale di tutela e di valorizzazione.».

---

**Art. 2.****2.1**

DONNO, GAETTI, FATTORI

*Al comma 1 sostituire le parole da: «si intende» fino alla fine del comma con le seguenti: «si intendono quelle componenti della diversità biologica rilevanti per il cibo e l'agricoltura, incluse le varietà e le variabilità degli animali, delle piante e dei microorganismi, a livello di geni, di specie e di ecosistema, necessarie per sostenere le funzioni e la struttura degli agro-ecosistemi.».*

---

**2.2**

CANDIANI

*Al comma 2, lettera a) aggiungere infine le seguenti parole: «strettamente e tradizionalmente associate con gli usi e le conoscenze di una popolazione che in un territorio circoscritto ne sviluppa e continua la coltivazione o l'allevamento.».*

---

**2.3**

GAETTI

*Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: «secondo le modalità previste», fino alla fine del comma.*

---



**Art. 3.****3.1**

GAETTI

*Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**3.2**

GAETTI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. I risultati dell'istruttoria di cui al comma 3 sono valutati da un'apposita struttura tecnico-scientifica a livello regionale individuata con il decreto di cui all'articolo 17. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

*Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 3», aggiungere le seguenti: «procedendo altresì all'individuazione delle strutture di valutazione di cui al comma 3-bis del medesimo articolo 3,».*

---

**3.3**

GAETTI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Il soggetto promotore dell'istruttoria fornisce i dati in suo possesso, corredati di eventuale materiale fotografico. Eventuali *test* o esami di laboratorio, sono eseguiti dalle competenti strutture regionali di vigilanza fitosanitaria. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

*Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 3», aggiungere le seguenti: «procedendo altresì all'individuazione delle strutture di cui al comma 3-bis del medesimo articolo 3,».*

---

**3.4**

DONNO, GAETTI, FATTORI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria di cui al comma 3, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un tavolo tecnico-scientifico incaricato, tra l'altro, della definizione dei metodi di caratterizzazione delle risorse genetiche. La partecipazione al tavolo non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi spese comunque denominati».

---

**3.5**

GAETTI

*Al comma 4, sopprimere le seguenti parole:* «ovvero dai libri genealogici e dai registri anagrafici di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529».

---

**3.6**

GAETTI

*Al comma 4, dopo le parole:* «e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529», *inserire le seguenti:* «nonché le specie in via di estinzione secondo l'indice FAO,».

---

**Art. 4.****4.1**

GAETTI

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) Dai soggetti sociali organizzati che lavorano sulla conservazione *on farm*».

---

**Art. 5.****5.1**

GAETTI

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, all'articolo 18, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, sostituire le parole: «di cui agli articoli 3 e 5», con le seguenti: «di cui all'articolo 3»;*

*b) al comma 2, sostituire le parole: «di cui agli articoli 3, 5 e 10», con le seguenti: «di cui agli articoli 3 e 10».*

---

**5.2**

DONNO, GAETTI, FATTORI

*Al comma 1, dopo la parola: «istituito» aggiungere le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».*

*Conseguentemente, all'articolo 18, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, sostituire le parole: «di cui agli articoli 3 e 5», con le seguenti: «di cui all'articolo 3»;*

*b) al comma 2, sostituire le parole: «di cui agli articoli 3, 5 e 10», con le seguenti: «di cui agli articoli 3 e 10».*

---

**Art. 6.****6.1**

GAETTI

*Al comma 2, dopo le parole: «gli agricoltori custodi», aggiungere le seguenti: «organizzati in forma singola o associata».*

---

**6.2**

CANDIANI

*Al comma 2, dopo le parole: «anche su richiesta degli agricoltori stessi,» aggiungere le seguenti: «favorendo i membri delle comunità locali tradizionalmente impegnate nella conservazione delle risorse genetiche e chi ha provveduto alla loro riscoperta o individuazione,» e dopo le parole: «erosione genetica del proprio territorio» aggiungere le seguenti: «nonché per incentivare e promuovere l'attività da essi svolta.».*

---

**6.3**

CANDIANI

*Al comma 2, dopo le parole: «anche su richiesta degli agricoltori stessi,» aggiungere le seguenti: «favorendo i membri delle comunità locali tradizionalmente impegnate nella conservazione delle risorse genetiche e chi ha provveduto alla loro riscoperta o individuazione,».*

---

**6.4**

CANDIANI

*Al comma 2, dopo le parole: «erosione genetica del proprio territorio» aggiungere le seguenti: «nonché per incentivare e promuovere l'attività da essi svolta,».*

---

**6.5**

DONNO, GAETTI, FATTORI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2-bis. Nella scelta degli agricoltori custodi sono favoriti i membri delle comunità locali tradizionalmente impegnati nella conservazione delle risorse genetiche e chi ha provveduto alla loro riscoperta o individuazione.».*

---

**Art. 7.****7.1**

GAETTI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**7.2**

DONNO, GAETTI, FATTORI

*Al comma 1, dopo le parole: «con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali», aggiungere le seguenti: «, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

---

**7.3**

CANDIANI

*Al comma 2 dopo le parole: «sono aggiornati» aggiungere le seguenti: «periodicamente e in ogni caso almeno ogni cinque anni.».*

---

**Art. 8.****8.1**

GAETTI, FATTORI, DONNO

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente:*

- a) all'articolo 1, comma 3, sopprimere la lettera d);*
  - b) all'articolo 7, comma 1, sopprimere le parole da: «e sentito», fino alla fine del comma;*
  - c) all'articolo 17, comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, sentito il Comitato di cui all'articolo 8.».*
-

**8.2**

CANDIANI

*Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «I membri del Comitato non sono rinnovabili».*

---

**8.3**

CANDIANI

*Al comma 2, dopo le parole: «in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», aggiungere le seguenti: «in base alla omogeneità delle caratteristiche bio-geografiche ed ecologiche tra regioni limitrofe».*

---

**8.4**

STEFANO, CASALETTO

*Al comma 2, prima delle parole: «degli agricoltori custodi», sostituire le parole: «un rappresentante», con le seguenti: «tre rappresentanti».*

---

**8.5**

GAETTI

*Al comma 2, sostituire le parole: «degli agricoltori custodi», con le seguenti: «eletto dagli agricoltori custodi, tra gli agricoltori custodi stessi».*

---

**8.6**

MARINELLO, DALLA TOR

*Al comma 2, dopo le parole: «da un rappresentate degli agricoltori custodi», aggiungere le seguenti: «e da un rappresentante dell'Associazione Italiana Allevatori».*

---

**8.7**

DONNO, GAETTI, FATTORI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e da un rappresentante di enti pubblici di ricerca competenti in materia designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali».*

---

**8.8**

DONNO, GAETTI, FATTORI

*Al comma 3, sopprimere le lettere c) e f).*

---

**8.9**

DONNO, GAETTI, FATTORI

*Al comma 5, dopo le parole: «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali», aggiungere le seguenti: «, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

---

**8.10**

GAETTI

*Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel numero massimo complessivo di 5 rappresentanti».*

---

**Art. 10.****10.1**

STEFANO, CASALETTO

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «500.000 euro», con le seguenti: «3 milioni di euro».*

*Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede come di seguito:

a) quanto a 500.000 euro annui a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2015 e 2016, dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

b) quanto a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2015 mediante soppressione delle parole "oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e" al punto 51) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

---

## 10.2

DONNO

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'utilizzo del Fondo è consentito anche per la corresponsione di adeguati indennizzi ai produttori agricoli che hanno subito eventuali danni provocati da forme di contaminazione da organismi geneticamente modificati coltivati in violazione dei divieti stabiliti ai sensi delle disposizioni vigenti, per il sostegno agli enti pubblici impegnati, esclusivamente a fini moltiplicativi, nella produzione e nella conservazione di sementi di varietà da conservazione soggette a rischio di erosione genetica o di estinzione nonché per l'istituzione di protocolli di lotta integrata alle infezioni da batterio patogeno da quarantena o alle pandemie fitosanitarie, che prendano in considerazione i diversi risultati scientifici ad oggi a disposizione sui diversi fenomeni, ciascuno con i propri vantaggi e limiti, in funzione del contesto applicativo».*

---

## 10.3

FATTORI, GAETTI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «per la corresponsione di adeguati indennizzi ai produttori agricoli che hanno subito eventuali danni provocati da forme di contaminazione da organismi geneticamente modificati coltivati in violazione dei divieti stabiliti ai sensi delle disposizioni vigenti e»;*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Ai fini della corresponsione di adeguati indennizzi ai produttori agricoli che hanno subito eventuali danni provocati da forme di contaminazione da organismi geneticamente modificati coltivati in violazione



dei divieti stabiliti ai sensi delle disposizioni vigenti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo per la tutela dall'inquinamento da OGM, in cui confluiscono le risorse derivanti dalle sanzioni di cui al comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116».

*c) al comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 1», con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis»;*

*d) al comma 3, sostituire le parole: «del Fondo», con le seguenti: «dei Fondi».*

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Fondi di tutela».*

---

#### 10.4

CANDIANI

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «disposizioni vigenti», aggiungere le seguenti: «nonché dall'inquinamento genetico causato dal commercio di alberi, arbusti, erbe e sementi di specie esotiche e autoctone di provenienza non idonea, impiegati negli interventi di forestazione, riqualificazione ambientale e ingegneria naturalistica».*

---

#### 10.5

GAETTI

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «agli enti pubblici», con le seguenti: «ai soggetti».*

---

#### 10.7

GAETTI

*Al comma 3, dopo le parole: «con proprio decreto», aggiungere le seguenti: «da emanare entro 60 giorni dalla data di approvazione della seguente legge».*

---

**Art. 11.**

**11.1**

CANDIANI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**11.2**

GAETTI

*Al comma 1, sostituire il capoverso «6» con il seguente:*

«6. A coloro che producono le sementi di varietà iscritte nel registro delle varietà da conservazione e/o prive di valore intrinseco è riconosciuto il diritto alla vendita diretta di sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà e prodotti in azienda».

---

**Art. 12.**

**12.1**

GAETTI

*Al comma 1, dopo le parole: «Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» aggiungere le seguenti: «insieme ai soggetti sociali operanti nel settore».*

---

**Art. 13.**

**13.1**

GAETTI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**13.2**

GAETTI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Gli accordi di cui al comma 2 non possono avere come oggetto:

a) clausole volte ad escludere nel medesimo territorio la nascita di altre "comunità";

b) la titolarità di marchi».

---

**Art. 15.****15.1**

GAETTI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**15.3**

GAETTI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 18, le amministrazioni interessate producono per ciascuna azione e iniziativa un apposito resoconto con indicazione delle risorse utilizzate».

---

**15.0.1**

DONNO, GAETTI, FATTORI

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

*(Centri per la salvaguardia della biodiversità  
delle specie vegetali spontanee)*

1. Al fine di incentivare lo studio dello *status* delle specie e dei relativi *habitat* e di fornire un supporto tecnico alle politiche regionali in

materia, le regioni possono istituire centri dedicati alla salvaguardia della biodiversità delle specie vegetali spontanee.

2. I centri di cui al comma 1 possono essere costituiti anche mediante accordi tra regioni limitrofe dalle omogenee caratteristiche biogeografiche ed ecologiche.

3. I centri di cui al comma 1 in particolare provvedono:

a) alla stesura di protocolli di conservazione *ex situ* delle principali specie contenute nelle liste delle specie a rischio di estinzione;

b) alla messa a disposizione di germoplasma vegetale, semi e piante, autoctono e geneticamente idoneo al territorio di impiego, funzionale a interventi di ricostruzione o di rinaturalizzazione di *habitat*, di ricostruzione del manto forestale e di ingegneria naturalistica;

c) alla realizzazione di sistemi di certificazione finalizzati alla tracciabilità del germoplasma autoctono da essi prodotto e diffuso;

d) allo sviluppo di azioni finalizzate alle reintroduzioni di specie vegetali spontanee;

e) alla diffusione di migliori prassi volte a evitare perdite di diversità intraspecifica e invasioni da parte di specie vegetali alloctone».

---

## 15.0.2

### CANDIANI

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 15-bis.

*(Centri per la salvaguardia della biodiversità delle specie vegetali spontanee)*

1. Le regioni possono istituire, anche mediante accordi tra regioni limitrofe dalle omogenee caratteristiche biogeografiche ed ecologiche, appositi centri dedicati alla salvaguardia della biodiversità delle specie vegetali spontanee al fine di incentivare lo studio dello *status* delle specie e dei relativi *habitat* e di fornire un supporto tecnico alle politiche regionali in materia.

2. I centri di cui al comma 1, in particolare, provvedono:

a) alla stesura di protocolli di conservazione *ex situ* delle principali specie contenute nelle liste delle specie a rischio di estinzione;

b) alla messa a disposizione di germoplasma vegetale, semi e piante, autoctono e geneticamente idoneo al territorio di impiego, funzionale a interventi di ricostruzione o di rinaturalizzazione di *habitat*, di ricostruzione del manto forestale e di ingegneria naturalistica;

- c) alla realizzazione di sistemi di certificazione finalizzati alla tracciabilità del germoplasma autoctono da essi prodotto e diffuso;
- d) allo sviluppo di azioni finalizzate alle reintroduzioni di specie vegetali spontanee;
- e) alla diffusione di migliori prassi volte a evitare perdite di diversità intraspecifica e invasioni da parte di specie vegetali alloctone».
- 

### 15.0.3

CANDIANI

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

*(Conservazione degli habitat e delle specie a rischio)*

1. Al fine di valorizzare il ruolo degli agricoltori e dei proprietari di fondi nella conservazione della biodiversità naturale, le regioni possono emanare specifiche norme volte a sostenere l'attività di conservazione degli *habitat* e delle specie a rischio.

2. A tale scopo, le regioni individuano nei propri territori, anche avvalendosi di enti regionali, università, centri di ricerca pubblici e privati, le aree agricole di alto valore naturalistico e le aree naturali e seminaturali di alto valore botanico da designare come micro-riserve botaniche.

3. Le regioni possono promuovere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, azioni e progetti finalizzati alla conservazione e all'uso sostenibile del territorio compreso nelle micro-riserve botaniche di cui al comma 2».

---

### 15.0.4

DONNO, GAETTI, FATTORI

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

*(Conservazione degli habitat e delle specie a rischio)*

1. Le regioni disciplinano con apposite norme le attività di conservazione degli *habitat* e delle specie a rischio di estinzione anche al fine di valorizzare il ruolo degli agricoltori e dei proprietari dei fondi nella tutela e salvaguardia della biodiversità naturale.

2. In particolare, le regioni individuano nei propri territori, anche avvalendosi di università, enti regionali, centri di ricerca pubblici e privati, le aree agricole ad alto valore naturalistico e le aree naturali e seminaturali ad alto valore botanico da designare quali micro-riserve botaniche.

3. Le regioni promuovono, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, e anche attraverso una adeguata programmazione dei piani di sviluppo rurale, azioni e progetti finalizzati alla conservazione e all'uso sostenibile del territorio compreso nelle micro-riserve botaniche di cui al comma 2».

---

## Art. 16.

### 16.1

CANDIANI

*Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché all'applicazione di pratiche alternative all'utilizzo di pesticidi e concimi».*

### 16.3

DONNO, GAETTI, FATTORI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il Consiglio per la sperimentazione e la ricerca in agricoltura presenta annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli interventi di cui al comma 1 e provvede alla diffusione dei risultati conseguiti dalle attività di ricerca e sperimentazione in materia di biodiversità agraria e alimentare, anche al fine di informare ed aggiornare gli agricoltori custodi e le aziende agricole interessate».

### 16.2

GAETTI

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Con proprio decreto», aggiungere le seguenti: «da emanare entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge.».*

**16.0.1**

DONNO

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

**«Art. 16-bis**

*(Interventi per la tutela delle risorse agrarie e alimentari da fenomeni di contagio epidemico o fitosanitario)*

1. In caso di infezioni da batterio patogeno da quarantena o altro comprovato rischio di pandemia fitosanitaria o animale, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali nomina, su segnalazione del Comitato Nazionale per le Ricerche (CNR), un gruppo di ricerca tra esperti italiani ed esteri sulla patologia segnalata, col compito di individuare un protocollo di difesa. Il CNR indica un proprio esperto nella materia e per la patologia riscontrata con funzione di coordinatore del gruppo di ricerca. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

2. A seguito della dichiarazione di stato d'emergenza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per infezioni da batteri patogeni da quarantena o rischi di pandemia fitosanitaria o animale, il Consiglio dei ministri tramite il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, predispone le misure di attuazione del piano di difesa elaborato dal gruppo di ricerca di cui al comma 1. Al fine della esecuzione di quanto programmato nel piano possono essere adottati provvedimenti derogatori a piani urbanistici, paesistici o ambientali, ferma restando la possibilità di ripristinare, al termine del periodo di attuazione del protocollo di difesa, lo stato dei luoghi. Per l'esecuzione delle operazioni prescritte previste nel piano di difesa l'autorità competente, ove possibile incarica le aziende agricole, le coop. Agricole e loro consorzi che ricadono nelle regioni e nei comuni interessati che siano in possesso delle competenze tecniche ed organizzative prescritte nel piano stesso.

3. Alle aziende agricole che ricadono nelle regioni e nei comuni interessati dalla dichiarazione di stato d'emergenza di cui al comma 2:

*a)* è riconosciuta la sospensione dei contributi agricoli unificati per il periodo di tempo stabilito nella dichiarazione di stato di emergenza;

*b)* è garantito, a domanda, il consolidamento senza interessi dei mutui contratti o da contrarre per il finanziamento degli interventi straordinari richiesti alle aziende agricole;

4. In attuazione di quanto previsto nell'art. 120 comma 2 della Costituzione, in caso di inerzia delle amministrazioni incaricate ed in ogni loro livello di competenza, il Governo può sostituirsi alle amministrazioni inadempienti. In particolare, decorso inutilmente il termine di prescrizione notificato all'amministrazione incaricata, il Governo provvede direttamente in sostituzione di essa per quanto concerne l'attivazione delle mi-

sure a superficie previste nei Piani di Sviluppo Rurale o da normative comunitarie, nazionali o regionali in materia, al fine di consentire:

a) l'accompagnamento ed il sostegno delle imprese colpite nella effettuazione delle pratiche colturali o delle prescrizioni loro indicate, ivi compresa la consulenza diretta in campo;

b) la promozione dei prodotti del territorio e dell'immagine del territorio medesimo.

5. Ferma restando l'applicazione di quanto disposto dai commi da 5-bis a 5 septies dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure per la raccolta volontaria di fondi al fine di finanziare gli interventi del piano di difesa di cui al comma 2.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 7.

7. Entro trenta giorni dalla data della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, con provvedimenti del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è modificata la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito, per gli anni 2015 e 2016, non inferiore a 80 milioni di euro».

---



**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 164**

*Presidenza del Presidente*  
**FORMIGONI**

*Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,15*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

## INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)

Mercoledì 6 maggio 2015

**Plenaria**

**143<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MUCCHETTI**

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1110) PELINO ed altri. – Riordino delle competenze governative in materia di politiche spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana**

**(1410) BOCCHINO ed altri. – Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio Italian parliamentary Committee for Space**

**(1544) TOMASELLI ed altri. – Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale, nonché modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, concernente l'ordinamento dell'Agenzia spaziale italiana**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 marzo.

Il presidente MUCCHETTI comunica che i Relatori hanno depositato nove emendamenti al testo unificato adottato dalla Commissione per i disegni di legge in titolo, pubblicati in allegato al resoconto. Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 12 di martedì 12 maggio prossimo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO  
DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE  
N. 1110, 1410, 1544**

**Art. 2.**

**2.100**

I RELATORI

*Al comma 1, capoverso «Art. 21.», nel comma 2, dopo la parola: «individua» inserire le seguenti: «il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle politiche spaziali e aerospaziali e».*

---

**2.200**

I RELATORI

*Al comma 1, capoverso «Art. 21», nel comma 4, dopo le parole «Il Comitato» inserire le seguenti: «, nell'ambito e a supporto dei compiti di alta direzione del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 1».*

---

**2.300**

I RELATORI

*Al comma 1, capoverso «Art. 21», nel comma 4, lettera h), sopprimere la parola «coordina».*

---

**2.400**

I RELATORI

*Al comma 1, capoverso «Art. 21», nel comma 5, dopo le parole: «il Comitato si avvale» inserire le seguenti: «del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia Spaziale Italiana e».*

---

**Art. 3.****3.100**

I RELATORI

*Al comma 1, lettera b), sostituire il punto 1) con il seguente:*

«1) al comma 1, dopo le parole "coordinando e gestendo i progetti nazionali e la partecipazione italiana a progetti europei ed internazionali" sono inserite le seguenti: "in linea con le disposizioni del Governo e del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale e"».

---

**3.200**

I RELATORI

*Al comma 1, lettera c), sostituire il punto 2) con il seguente:*

«2) alla lettera b), la parola "Governo" è sostituita dalle seguenti "Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale;"».

---

**3.300**

I RELATORI

*Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:*

«f) all'articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il consiglio tecnico-scientifico è nominato dal consiglio di amministrazione ed è composto, oltre che dal presidente dell'Agenzia che lo presiede, da non più di sette componenti, scienziati, anche stranieri, di fama internazionale, con particolari e qualificate professionalità ed esperienza nel settore di competenza dell'A.S.I., di cui due designati dal presidente medesimo e gli altri dal Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale. Uno dei componenti è in-

dividuato tra personalità significative del mondo industriale e della piccola impresa. I componenti del consiglio tecnico-scientifico durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.»».

---

#### **Art. 4.**

##### **4.100**

I RELATORI

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. L'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 è sostituito dal seguente: "3. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia spaziale italiana, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è costituito dal presidente e da altri quattro componenti, designati dal Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale".

1-ter. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le norme previgenti incompatibili.»».

---

##### **4.0.100**

I RELATORI

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Modifiche allo Statuto dell'ASI)*

1. Il consiglio di amministrazione dell'ASI provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le necessarie modifiche allo statuto della medesima ASI di cui al comunicato del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 19 aprile 2011, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, riformulandone il testo in conformità alle disposizioni della presente legge.»»

---

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

Mercoledì 6 maggio 2015

**Plenaria****153<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*  
**SACCONI***La seduta inizia alle ore 9.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE***Questione di competenza per il disegno di legge n. 1870**

Il presidente SACCONI dà brevemente conto dei contenuti del disegno di legge n. 1870, allo stato assegnato in sede referente alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente e, in sede consultiva, tra le altre, alla Commissione lavoro. Osserva che tali contenuti riguardano materie che investono in via diretta e qualificano le competenze della Commissione lavoro su un versante omogeneo e specifico, quali le tematiche afferenti ai servizi di utilità sociale, alle organizzazioni socio-assistenziali, all'impresa sociale e ai diritti dei lavoratori, in cui, dunque, la competenza primaria di essa è esclusiva e incontestata e che, rispetto al complesso dell'iniziativa legislativa in questione, assumono carattere prevalente. A ciò va aggiunto il ruolo riconosciuto dalle disposizioni del disegno di legge, sotto il profilo organizzativo e della vigilanza e del controllo, al solo Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Per queste ragioni, ferma restando la complessità del provvedimento, ritiene che il profilo prevalente ricada comunque nelle competenze della Commissione lavoro, il cui ruolo non può dunque essere limitato ad un esame in sede consultiva.

Condivide tale impostazione la senatrice CATALFO (M5S), la quale segnala che i contenuti del provvedimento sono di competenza esclusiva e tipica della Commissione lavoro.

Anche il senatore LEPRI (*PD*) appoggia le argomentazioni del Presidente, ribadendo il ruolo rilevante ed esclusivo affidato dalle norme contenute nell'iniziativa legislativa al Ministero del lavoro.

A sostegno di tali considerazioni, il senatore ICHINO (*PD*) nota che profili di valenza costituzionale sono presenti in tutte le iniziative legislative, senza che da ciò possa inferirsi una mera competenza residuale delle altre Commissioni permanenti.

Concordano con le argomentazioni del Presidente, a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori SERAFINI (*FI-PdL XVII*), PAGANO (*AP (NCD-UDC)*), BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e DIVINA (*LN-Aut*).

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SEL*) preannuncia che si asterrà dal voto sulla questione di competenza.

Nel convenire con il Presidente, a nome del proprio Gruppo, la senatrice PARENTE (*PD*) coglie altresì l'occasione per riproporre l'opportunità di ricondurre alle competenze della Commissione lavoro anche quelle più direttamente riguardanti il lavoro pubblico, attualmente affidate al Senato alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente. Ciò ha fatto sì che da ultimo, su un provvedimento pur contenente aspetti relevantissimi, quale la delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, la Commissione lavoro abbia dovuto limitarsi alla semplice espressione di un parere, al pari delle numerose altre consultate.

Il presidente SACCONI concorda, segnalando che la questione della revisione delle competenze delle Commissioni permanenti è da tempo all'esame presso la Giunta per il Regolamento ed esprimendo l'auspicio che quanto meno per questo limitato profilo si possa pervenire ad una tempestiva definizione. Ribadisce conclusivamente la proposta di sollevare presso la Presidenza del Senato una questione di competenza per l'assegnazione del disegno di legge n. 1870 in sede referente alla Commissione lavoro, previdenza sociale o, in subordine, alle Commissioni riunite affari costituzionali e lavoro, previdenza sociale.

La Commissione approva, con l'astensione del senatore BAROZZINO (*Misto-SEL*).

*La seduta termina alle ore 9,25.*

**Plenaria****154<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
SACCONI

*nterviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante testo organico delle tipologie contrattuali e revisione della disciplina delle mansioni (n. 158)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), con riferimento all'articolo 41, comma 5 dello schema, premesso che nelle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2010, gli allievi che hanno conseguito il diploma professionale possono frequentare presso le scuole professionali provinciali un apposito corso annuale, che si conclude con l'esame di Stato, nota che il disegno di legge «Buona scuola» si riferisce invece unicamente agli studenti dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, escludendo la formazione professionale. Sottolinea quindi la necessità che ai predetti allievi delle Province autonome di Trento e Bolzano sia mantenuta la possibilità di conseguire il diploma attraverso l'apprendistato, segnalando la necessità di integrare a tal fine il predetto comma 5. Osserva inoltre che in tutti i Paesi con un apprendistato di I livello consolidato esso è previsto anche nel settore pubblico e che nella Provincia autonoma di Bolzano la mancata previsione di questo tipo di apprendistato nella normativa nazionale impedisce l'implementazione di una formazione duale in un importante settore, come la pubblica amministrazione. Riterebbe pertanto opportuno inserire nell'articolo 41, comma 2 dopo la parola «attività» le parole: «pubblici o privati».



Nota quindi che il comma 3 dell'articolo 40 prevede come giustificato motivo di licenziamento il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi. In considerazione dell'alto tasso di abbandono scolastico e formativo, giudica la norma controproducente, oltre che preoccupante sotto aspetti pedagogici, e ne suggerisce pertanto la soppressione.

In tema di attività lavorative di natura occasionale rese nel settore agricolo, riterrebbe opportuno facilitare il lavoro accessorio tramite *voucher*, soprattutto per le aziende agricole che necessitano di lavoratori in brevi periodi dell'anno, consentendo loro di acquistare i *voucher* presso le rivendite autorizzate ed esentandole dalle disposizioni del comma 3 dell'articolo 52. Suggerisce inoltre di consentire l'assunzione con la forma di lavoro occasionale di tipo accessorio di persone regolarmente iscritte nel sistema AGO ovvero all'assicurazione obbligatoria, per permettere ai datori di lavoro agricoli di avvalersi non solo di pensionati e giovani studenti, ma di qualsiasi iscritto nel sistema dell'assicurazione obbligatoria disposto a prestare manodopera per brevi periodi. Suggerisce altresì di prevedere che il contratto di lavoro a tempo parziale possa essere concluso, anche in deroga alle disposizioni contenute nei contratti collettivi vigenti, senza limite orario minimo settimanale.

La senatrice SPILABOTTE (PD) interviene brevemente sui profili riguardanti la somministrazione di lavoro, ritenendo incongrua ed economicamente limitante la percentuale del dieci per cento nell'utilizzo dei contratti, attualmente prevista all'articolo 29, comma 1. Auspica che queste valutazioni possano rientrare nel parere che verrà licenziato dalla Commissione e che di esse il Governo tenga conto in sede di testo definitivo.

Nessun altro chiedendo la parola, il PRESIDENTE relatore dichiara chiusa la discussione generale, rinviando la sua replica ad altra seduta. Con riferimento specifico ai temi dell'apprendistato, sollevati dal senatore Berger, sottolinea che le disposizioni relative sono state opportunamente stralciate dal disegno di legge sulla «Buona scuola» ed auspica che norme riguardanti tale profilo non vengano inserite in altre iniziative legislative, al fine di evitare sovrapposizioni con le previsioni dello schema in esame. Nota quindi che l'Atto risulta assegnato con riserva, non essendo ancora pervenuto il parere della Conferenza Stato-Regioni.

Il sottosegretario BOBBA rileva che lo stralcio delle disposizioni in tema di apprendistato dal disegno di legge in tema di «Buona scuola» è avvenuto d'intesa tra i Ministri competenti e che i profili delicati e di grande interesse sollevati dal senatore Berger sono all'attenzione della Conferenza Stato-Regioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante misure di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro (n. 157)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 8, 9 e 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nessuno chiedendo la parola, il presidente SACCONI dichiara chiusa la discussione generale. Osserva quindi che lo schema presenta una evidente connessione tematica con l'Atto di Governo n. 158, che risulta ancora assegnato con riserva e sul quale dunque la Commissione non è oggi in condizione di esprimersi. In virtù di tale connessione, ritiene opportuno un rinvio dell'espressione del parere sull'Atto di Governo in esame, in modo da procedere contestualmente. Richiama su tali ragioni l'attenzione del rappresentante del Governo, auspicando che l'Esecutivo voglia attendere l'espressione del parere da parte della Commissione prima di procedere all'adozione definitiva del testo.

Il sottosegretario BOBBA assicura che rappresenterà tale istanza nelle sedi competenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI*

Il presidente SACCONI avverte che le sedute già previste per domani alle ore 8,30 e alla fine della seduta antimeridiana dell'Assemblea, non avranno più luogo.

*La seduta termina alle ore 15.*

**Sottocommissione ricadute occupazionali  
delle ristrutturazioni aziendali****Riunione n. 2**

*Presidenza del Presidente  
SACCONI*

*Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16,30*

*INCONTRO SULLE RICADUTE OCCUPAZIONALI DELLA VICENDA DEL GRUPPO  
AUCHAN S.P.A.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Mercoledì 6 maggio 2015

**Plenaria****144<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARINELLO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

**PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni**

Il sottosegretario Barbara DEGANI risponde all'interrogazione n. 3-00405, facendo presente, con riferimento al progetto dell'invaso sul torrente Sessera, volto al superamento delle crisi idriche ricorrenti, al miglioramento dell'efficienza idrica degli invasi esistenti sui torrenti Ravasanella ed Ostola e alla valorizzazione ambientale del comprensorio, che con decreto ministeriale n. 286 del 1° dicembre 2014 è stato emanato il provvedimento di compatibilità ambientale, con esito positivo e con prescrizioni, relativo alla realizzazione del progetto definitivo di rifacimento dell'invaso sul torrente Sessera. L'obiettivo specifico della procedura di valutazione di impatto ambientale è quello di identificare preventivamente gli effetti che un progetto produce sull'ambiente e, quindi, individuarne le soluzioni più idonee per la realizzazione dello stesso, nella massima tutela dell'ambiente, degli obiettivi di sviluppo sostenibile, della capacità rigenerativa dell'ambiente, della salvaguardia della biodiversità e del mantenimento delle specie. Tali aspetti sono stati puntualmente analizzati e valutati nell'ambito della procedura di VIA svolta dalla Commissione tecnica per la verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS per il progetto in questione. Le valutazioni espletate sono individuabili nei pareri emessi dalla Commissione VIA e VAS sul progetto in parola, ossia il parere n. 1031

del 7 settembre 2012, successivamente integrato dai pareri n. 1297 del 19 luglio 2013, n. 1331 del 6 settembre 2013, n. 1442 del 14 febbraio 2014 e n. 1524 del 13 giugno 2014.

La senatrice FAVERO (PD) si dichiara insoddisfatta della risposta del Sottosegretario, facendo presente il forte sfruttamento della capacità idrica del Biellese. Fa presente inoltre le richieste formulate in appositi atti di indirizzo dalla provincia di Biella e dal Consiglio regionale della Lombardia, paventando i possibili danni ad un sito di interesse comunitario a causa della riduzione dell'invaso del Sessera e sottolineando la gravosità dei costi di realizzazione delle opere di captazione idrica.

Il presidente MARINELLO dichiara conclusa la procedura informativa.

Il sottosegretario Barbara DEGANI risponde all'interrogazione n. 3-01759, facendo presente che il regolamento (UE) 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra, all'articolo 26 dispone, dal 1° gennaio 2015, l'abrogazione del regolamento (CE) 842/2006, facendo salvo il rispetto dei requisiti di quest'ultimo conformemente al calendario ivi indicato e stabilendo altresì che i riferimenti di quest'ultimo si intendano fatti per il nuovo regolamento. In tal modo, si è voluto prevenire possibili lacune nella disciplina di settore, tenuto conto che i regolamenti dell'Unione producono effetti diretti nell'ordinamento nazionale e prevalgono sulle norme nazionali preesistenti o successive con essi incompatibili. A tal fine, è stata prevista una apposita tavola di concordanza (allegato VIII del regolamento 517/2014) che consente di individuare la corrispondenza tra le norme del precedente e del nuovo regolamento e, di conseguenza, anche con la norma applicativa e sanzionatoria contenuta nella disciplina nazionale di attuazione del regolamento (CE) 842/2006. Pertanto si devono escludere gli ipotizzati contrasti dell'ordinamento nazionale con il regolamento (UE) 517/2014. Il Ministero dell'ambiente intende avviare consultazioni con i soggetti pubblici e privati interessati, al fine di garantire anche sul piano formale, l'adeguamento al nuovo regolamento (UE) 517/2014 della normativa nazionale vigente in materia di gas fluorurati a effetto serra. Il Ministero ritiene indispensabili l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2012 per ottemperare all'obbligo di acquisizione dei dati sulle emissioni in capo agli Stati membri, ai sensi dell'articolo 20 del nuovo regolamento. Il Ministero fornisce altresì le principali informazioni relative alla normativa nazionale ed europea in materia di gas fluorurati tramite il proprio sito *web* nonché attraverso *link* diretti agli altri soggetti coinvolti nell'attuazione del regolamento e del decreto del Presidente della Repubblica, quali la Commissione europea, l'ISPRA e le Camere di commercio.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) si dichiara insoddisfatto della risposta del Sottosegretario, sottolineando che la normativa nazionale vigente appare ingiustificatamente gravosa rispetto alla evoluzione della disciplina comunitaria di settore.

Il presidente MARINELLO dichiara conclusa la procedura informativa.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (n. 155)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 5, della legge 4 giugno 2010, n. 96. Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente MARINELLO comunica che non è ancora pervenuto il parere della Conferenza Stato-Regioni sullo schema di decreto. Rinvia pertanto il seguito dell'esame.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 29 aprile.

Il presidente MARINELLO dà conto della presentazione dei subemendamenti, pubblicati in allegato, agli emendamenti 9.0.9 e 42.200, presentati nella seduta del 29 aprile.

La Commissione prende atto.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) chiede chiarimenti sui tempi per la votazione delle proposte emendative.

Il presidente MARINELLO comunica di aver ricevuto assicurazione da parte del Presidente della Commissione bilancio della imminente trasmissione dei pareri di competenza, condizione necessaria per procedere alla votazione delle proposte emendative.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(1458) Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bratti ed altri; De Rosa ed altri  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 10 marzo.

Poiché non vi sono altre richieste di intervento, il presidente MARI-NELLO dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1345-B*

Il presidente MARINELLO (*AP (NCD-UDC)*) fa presente che le Commissioni 2<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite sono state convocate alle ore 14 di domani, giovedì 7 maggio 2015, per l'esame del disegno di legge n. 1345-B, recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. L'approvazione definitiva di tale disegno di legge dovrebbe avvenire presumibilmente entro la penultima settimana del mese in corso.

Il senatore CALEO (*PD*) auspica la celere approvazione del disegno di legge n. 1345-B, nel testo approvato dal Senato, come modificato dalla Camera.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE  
N. 1676**

**9.0.9/1**

CASTALDI, GIROTTO, NUGNES, MORONESE

*All'emendamento 9.0.9, sopprimere le parole da: «a tal fine» fino alla fine del periodo.*

---

**9.0.9**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

La norma dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per gli impianti di cui all'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, si interpreta nel senso che, ai fini della verifica circa il possesso del requisito temporale ivi indicato, ovvero la data di entrata in esercizio entro il 31 dicembre 2012, non soltanto deve essere avvenuta l'entrata in esercizio elettrico ma anche l'entrata in esercizio commerciale dell'energia termica. A tal fine, per la transizione dal vecchio al nuovo meccanismo di incentivazione a un incentivo ricadente nella tipologia di cui all'articolo 24, comma 5, lettera *c*), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in modo da garantire la redditività degli investimenti effettuati, il conseguente residuo periodo di diritto, si calcola decurtando dai quindici anni il tempo già trascorso a far data dall'entrata in esercizio commerciale contemporaneo elettrico e termico».

---

**42.200/1**

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

*All'emendamento 42.200, capoverso «Art. 42», apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, sostituire le parole: «presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Fondo di garanzia per gli» con le seguenti: «presso la Cassa Depositi e Prestiti un Fondo per il finanziamento a tasso agevolato degli»;

b) al comma 1, sopprimere le parole: «e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe»;

c) al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «Alle risorse del Fondo provvede la Cassa Depositi e Prestiti. Al Fondo di garanzia possono accedere unicamente gli Enti di governo d'ambito dotati di piani d'ambito e di piani di investimento regolarmente approvati.»;

d) al comma 2, sostituire le parole: «sono definiti gli interventi prioritari, i criteri e le modalità di utilizzazione», con le seguenti: «e le competenti Commissioni parlamentari, sono definiti gli interventi prioritari, i criteri e le modalità di erogazione e l'assegnazione delle risorse.»;

e) sopprimere il comma 3.

---

**42.200/2**

ARRIGONI

*All'emendamento 42.200, al comma 1, dopo le parole: «un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente» inserire le seguenti: «anche con riferimento agli interventi connessi alla tutela della risorsa idrica dal punto di vista idrogeologico».*

---

**42.200/3**

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

*All'emendamento 42.200, al primo comma, dopo le parole: «tariffa del servizio idrico integrato» aggiungere le seguenti: «da indicare separatamente in bolletta.».*

---



**42.200/4**

DE PETRIS

*All'emendamento 42.200, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, mediante rimodulazione delle tariffe esistenti e senza nuovi o maggiori oneri per l'utenza domestica».*

---

**42.200/5**

ARRIGONI

*All'emendamento 42.200, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e calcolata in proporzione agli investimenti ricevuti da ciascun ambito».*

---

**42.200/6**

ARRIGONI

*All'emendamento 42.200, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e senza oneri aggiuntivi per gli utenti a carico della tariffa».*

---

**42.200/7**

ARRIGONI

*All'emendamento 42.200, al comma 2, dopo le parole: «con priorità di utilizzo delle relative risorse per interventi già pianificati e immediatamente cantierabili» aggiungere le seguenti: «e cofinanziati da parte delle Autorità di ambito, delle regioni o degli enti locali».*

---

**42.200/8**

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

*All'emendamento 42.200, al secondo comma, dopo le parole: «con priorità di utilizzo delle relative risorse per interventi» aggiungere le seguenti: «relativi alle situazioni maggiormente critiche dal punto di vista ambientale e idrico tra questi quelli».*

---

**42.200/9**

ARRIGONI

*All'emendamento 42.200, al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «I finanziamenti del Fondo sono distribuiti in modo uniforme tra le regioni del territorio nazionale».*

---

**42.200/10**

SOLLO, CAPACCHIONE

*All'emendamento 42.200, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*«3-bis. Nei territori dei Comuni nei quali sono vigenti ordinanze sindacali di interdizione dell'uso delle risorse idriche locali per esigenze di tutela della salute pubblica, l'allaccio alla rete idrica comunale è assicurato dai gestori a tutte le unità abitative nelle quali risiedono cittadini regolarmente registrati all'anagrafe comunale nonché a tutte le unità abitative e commerciali regolarmente censite al catasto».*

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: «e misure per garantire la fornitura della risorsa idrica nelle aree a rischio igienico-sanitario».*

---

**42.200/11**

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

*All'emendamento del relatore 42.200, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*«3-bis. Al fine di assicurare la trasparenza nonché l'accessibilità alle informazioni concernenti le modalità di gestione del Fondo, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas pubblica sul proprio sito istituzionale il provvedimento di cui al precedente comma, nonché lo stato di avanzamento degli interventi realizzati».*

---

**42.200**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo 42, con il seguente:***«Art. 42.***(Fondo di garanzia delle opere idriche)*

1. A decorrere dall'anno 2015 è istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe. Il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nel rispetto della normativa vigente.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono definiti gli interventi prioritari, i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1, con priorità di utilizzo delle relative risorse per interventi già pianificati e immediatamente cantierabili, nonché gli idonei strumenti di monitoraggio e verifica dei principi e dei criteri in esso contenuti. I criteri di cui al primo periodo sono definiti tenendo conto dei fabbisogni del settore individuati sulla base dei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle necessità di tutela dell'ambiente e dei corpi idrici e sono finalizzati a promuovere la coesione sociale e territoriale e a incentivare le regioni, gli enti locali e gli enti d'ambito a una pro-grammazione efficiente e razionale delle opere idriche necessarie.

3. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico disciplina, con proprio provvedimento, le modalità di gestione del Fondo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri definiti dal decreto di cui al comma 2».

---

## **POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

Mercoledì 6 maggio 2015

### **Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)**

**38<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**GINETTI**

*Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,25*

*La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:*

*alla 2<sup>a</sup> Commissione:*

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Quadro di valutazione UE della giustizia 2015» (COM (2015) 116 definitivo) (n. 63):** seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni;

*alla 6<sup>a</sup> Commissione:*

**Proposta di direttiva del Consiglio che abroga la direttiva 2003/48/CE del Consiglio (COM (2015) 129 definitivo):** esame e rinvio.

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 40**

*Presidenza del Presidente*  
**CHITI**

*Orario: dalle ore 13,10 alle ore 14,20*

*AUDIZIONE INFORMALE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 439 (PIANO JUNCKER)*

**Plenaria****122<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

CHITI

*La seduta inizia alle ore 14,20.**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN MERITO ALLA «GREEN CARD» DEI PARLAMENTI NAZIONALI SULLO «SPRECO ALIMENTARE»*

Il PRESIDENTE tiene a informare che il Presidente della Commissione Affari europei della *House of Lords*, Lord Timothy Boswell, ha trasmesso agli omologhi Presidenti delle Commissioni Affari europei dei Parlamenti nazionali dell'Unione, una lettera che costituisce il primo caso di attivazione di una possibile *green card* dei Parlamenti nazionali sul tema del *food waste*, locuzione traducibile con quella di «spreco alimentare».

In proposito, ricorda che la *green card* costituisce una specifica modalità di dialogo politico con la Commissione europea, attraverso la quale un numero significativo di Parlamenti nazionali può richiedere un'iniziativa politica in un determinato ambito di attività. Peraltro, l'avvio delle discussioni sulla *green card*, avvenuto già durante la COSAC di Roma del 1° dicembre 2014, sta proseguendo nel corso della Presidenza lettone, nel cui ambito Lord Boswell si sta facendo carico di una riflessione più ampia, in vista di un ulteriore approfondimento alla prossima COSAC di Riga, prevista l'1 e il 2 giugno 2015.

In tale contesto, la richiesta di Lord Boswell è di sottoscrivere una richiesta di intervento alla Commissione europea sul *food waste*, in modo tale da permetterne l'inoltro entro il mese di luglio.

I punti fondamentali della richiesta di intervento alla Commissione europea sono 5: linee guida per la donazione del cibo rimasto invenduto; un meccanismo di coordinamento europeo per lo scambio di buone pratiche tra Stati membri relativamente alla prevenzione, riduzione e gestione degli sprechi alimentari; il monitoraggio della Commissione europea sulla catena alimentare transnazionale; una raccomandazione della Commissione europea sulla definizione dello spreco alimentare e la creazione di un gruppo di lavoro interno alla Commissione per la valutazione del tema dello spreco alimentare nella definizione delle politiche europee.

Il Presidente, a motivo delle argomentazioni che sostengono tale iniziativa, riterrebbe importante, quindi, ove condiviso dalla Commissione, aderire all'iniziativa della *House of Lords*, foriera di importanti sviluppi

nel processo di ulteriore democratizzazione dell'Unione europea, attraverso il coinvolgimento attivo e fattivo delle Camere dei Parlamenti nazionali, soprattutto alla luce del fatto che questa iniziativa si muove – come appositamente specificato nella lettera – nel pieno rispetto dell'equilibrio istituzionale dell'Unione. La riconduzione dell'iniziativa al cosiddetto «dialogo politico» costituisce la miglior riprova al riguardo.

La Commissione conviene, quindi, all'unanimità, di aderire alla proposta.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1870) Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale**, approvato dalla Camera dei deputati

**(157) Laura BIANCONI. – Modifiche alla legge 11 agosto 1991, n. 266, in materia di organizzazioni di volontariato**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

La senatrice FISSORE (*PD*), relatrice, illustra i disegni di legge in titolo, spiegando che essi prevedono una serie di interventi normativi, oggetto di apposite deleghe legislative conferite al Governo, volti a introdurre misure dirette a valorizzare il potenziale di crescita e occupazione insito nell'economia sociale e nelle attività svolte dal cosiddetto Terzo settore, attraverso la costruzione di un rinnovato sistema che favorisca la partecipazione attiva e responsabile delle persone, singolarmente o in forma associata, nonché mediante il riordino e l'armonizzazione di incentivi e strumenti di sostegno.

Passando a vagliare i profili europei dei provvedimenti in argomento, ricorda che l'Unione europea, nell'ambito dell'Anno europeo delle attività di volontariato che promuovono la cittadinanza attiva (2011), dell'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e solidarietà tra le generazioni (2012), e dell'Anno europeo dei cittadini (2013-2014), ha richiesto agli Stati membri il maggior coinvolgimento possibile della società civile nell'ambito delle politiche pubbliche per rafforzare gli sforzi tesi al raggiungimento degli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale e di lotta contro l'esclusione sociale e le discriminazioni, fissati nel Trattato sull'Unione europea (articolo 3 del TUE). In tal senso, la Strategia Europa 2020 e il Quadro strategico comune 2014-2020 della politica di coesione prevedono il coinvolgimento di tutti i partner a livello nazionale, regionale e locale, includendo le parti sociali e le organizzazioni della società civile, in una *governance* multilivello per tutte le fasi di programmazione e attuazione delle politiche.

In proposito, va considerato, in particolare, che il volontariato non dispone di un quadro normativo di riferimento europeo, sebbene l'Unione riconosca che le attività di volontariato contribuiscono direttamente agli obiettivi fondamentali delle politiche dell'UE quali l'inclusione sociale, l'occupazione, l'istruzione, lo sviluppo delle competenze e la promozione

della cittadinanza, e che il volontariato è contemplato nell'ambito del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) all'articolo 165 concernente l'istruzione, la formazione professionale, la gioventù e lo sport.

Inoltre, il Parlamento europeo, nella risoluzione del 10 dicembre 2013 su volontariato e attività volontaria in Europa, ha sottolineato che il volontariato, sia dei giovani che degli anziani, promuove l'apprendimento interculturale, l'identità europea e la solidarietà fra le generazioni e contribuisce all'invecchiamento attivo e alla partecipazione civica in tutte le fasi della vita. Al riguardo, il Parlamento europeo ha chiesto con fermezza che gli Stati membri adottino le misure necessarie per istituzionalizzare il volontariato, conformemente alle rispettive legislazioni in materia di lavoro, ponendo un particolare accento sul rafforzamento dei diritti e doveri dei volontari in base alla Carta europea dei diritti.

Non va sottaciuto, in aggiunta, che il Parlamento europeo ha esortato, inoltre, le autorità nazionali, regionali e locali a garantire un finanziamento adeguato, a semplificare le procedure amministrative e a prevedere incentivi fiscali per le organizzazioni e le reti di volontari, in particolare quelle di piccole dimensioni e con mezzi limitati, chiedendo a tal fine che il concetto di sovvenzione alle associazioni sia chiarito, affinché i finanziamenti associativi non siano più confusi con gli aiuti di Stato che possono ostacolare la concorrenza nel settore economico.

La relatrice, successivamente, formula alcuni rilievi con riferimento all'articolo 8, concernente il servizio civile, ricordando che nel giugno 2010 era stato aperto il caso EU Pilot n. 1178/10/JLSE, nel quale la Commissione europea aveva rilevato che il requisito della cittadinanza italiana previsto dalla normativa nazionale (l'articolo 3 del decreto legislativo n. 77 del 2002) per l'accesso al servizio civile configurerebbe una discriminazione su base nazionale nei confronti di cittadini di altri Stati membri dell'UE e nei confronti di cittadini di Paesi terzi, soggiornanti di lungo periodo o beneficiari di protezione internazionale (caso EU Pilot n. 5832/13/HOME, avviato nel novembre 2013). In seguito, anche il Consiglio di Stato si è pronunciato (parere n. 1091 del 9 ottobre 2014), sostenendo che, sebbene la radice sottesa al servizio civile e al servizio di leva sia il dovere di «difesa della Patria», la nuova connotazione assunta da tale espressione lo fa ricondurre piuttosto all'impegno sociale non armato in senso ampio, di cui agli articoli 2 e 4 della Costituzione, e «quale esperienza formativa volta a favorire l'ingresso nel mondo del lavoro, al pari dell'istituto del tirocinio, dovendosi, pertanto, ritenere riconducibile alla categoria della formazione professionale». Occorrerebbe invitare, pertanto, la Commissione di merito a valutare l'opportunità di inserire tra i principi e criteri direttivi anche l'indicazione al Governo di abrogare il requisito della cittadinanza italiana previsto dalla normativa nazionale (l'articolo 3 del decreto legislativo n. 77 del 2002) per l'accesso al servizio civile.

Un ulteriore rilievo si incentra sull'articolo 9, concernente le agevolazioni da destinare agli enti del Terzo settore, tra cui anche le imprese sociali, rispetto alle quali sarebbe opportuno inserire, tra i principi e criteri

direttivi, anche l'indicazione al Governo di provvedere alla notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, dei regimi agevolativi che possano ritenersi non compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107 del TFUE.

La relatrice, quindi, al termine della sua illustrazione, sottopone all'attenzione dei Commissari una conferente bozza di parere favorevole, con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare la relatrice per i pertinenti contenuti della sua relazione e del relativo schema di parere, tiene a evidenziare la portata delle osservazioni che la 14<sup>a</sup> Commissione si accinge a segnalare alla Commissione di merito, soprattutto con riferimento alla dirimente nozione di cittadinanza e all'opportunità di rendere finalmente edotte le Istituzioni UE del fenomeno «Terzo settore», che assume una determinata peculiarità proprio in Italia.

Nessun Senatore chiedendo di intervenire, quindi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di Senatori necessario per deliberare, mette in votazione la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 14,40.*



## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE CONGIUNTI NN. 157 E 1870**

La Commissione, esaminato i disegni di legge in titolo,

considerato che il disegno di legge n. 1870 prevede una serie di interventi normativi, oggetto di apposite deleghe legislative conferite al Governo, volti a introdurre misure dirette a valorizzare il potenziale di crescita e occupazione insito nell'economia sociale e nelle attività svolte dal cosiddetto Terzo settore, attraverso la costruzione di un rinnovato sistema che favorisca la partecipazione attiva e responsabile delle persone, singolarmente o in forma associata, nonché mediante il riordino e l'armonizzazione di incentivi e strumenti di sostegno;

considerato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del predetto disegno di legge, per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche, che – in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi – promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, da cui sono escluse le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati e le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche;

considerato, in particolare, che con i decreti delegati si dovrà provvedere: alla revisione della disciplina del titolo II del libro primo del codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro; al riordino e revisione organica delle disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore, mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria e la disciplina delle attività di volontariato; alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale, intesa come l'impresa avente come obiettivo primario la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale, che destina i propri utili prevalentemente al raggiungimento di obiettivi sociali e che favorisce il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività; alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, finalizzato alla difesa dei valori fondativi della patria, attraverso la realizzazione di esperienze di cittadinanza attiva, di solidarietà e di inclusione sociale;

rilevato che l'articolo 9 prevede che i decreti delegati disciplinino le misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e, in particolare: introducano un regime tributario di vantaggio; prevedano misure

agevolative di accesso al credito per le imprese sociali; istituiscano un fondo rotativo per finanziare a condizioni agevolate gli investimenti degli enti del Terzo settore e delle imprese sociali in beni strumentali; promuovano i titoli di solidarietà e le altre forme di finanza sociale; assegnino agli enti del Terzo settore immobili pubblici inutilizzati o beni confiscati alla criminalità organizzata;

considerato che il disegno di legge n. 157 reca disposizioni di diretta applicazione, volte a modificare la legge n. 266 del 1991 sul volontariato, per adeguarla al mutato contesto in cui operano le organizzazioni volontaristiche e alle modifiche intervenute con la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione adeguando le disposizioni relative alle regioni;

ricordato che l'Unione europea, nell'ambito dell'Anno europeo delle attività di volontariato che promuovono la cittadinanza attiva (2011), dell'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e solidarietà tra le generazioni (2012), e dell'Anno europeo dei cittadini (2013-2014), ha richiesto agli Stati membri il maggior coinvolgimento possibile della società civile nell'ambito delle politiche pubbliche per rafforzare gli sforzi tesi al raggiungimento degli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale e di lotta contro l'esclusione sociale e le discriminazioni, fissati nel Trattato sull'Unione europea (articolo 3 del TUE). In tal senso, la Strategia Europa 2020 e il Quadro strategico comune 2014-2020 della politica di coesione prevedono il coinvolgimento di tutti i partner a livello nazionale, regionale e locale, includendo le parti sociali e le organizzazioni della società civile, in una *governance* multilivello per tutte le fasi di programmazione e attuazione delle politiche;

considerato, in particolare, che il volontariato non dispone di un quadro normativo di riferimento europeo, sebbene l'Unione riconosca che le attività di volontariato contribuiscono direttamente agli obiettivi fondamentali delle politiche dell'UE quali l'inclusione sociale, l'occupazione, l'istruzione, lo sviluppo delle competenze e la promozione della cittadinanza, e che il volontariato è contemplato nell'ambito del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) all'articolo 165 concernente l'istruzione, la formazione professionale, la gioventù e lo sport;

considerato che il Parlamento europeo, nella risoluzione del 10 dicembre 2013 su volontariato e attività volontaria in Europa, sottolinea che il volontariato, sia dei giovani che degli anziani, promuove l'apprendimento interculturale, l'identità europea e la solidarietà fra le generazioni e contribuisce all'invecchiamento attivo e alla partecipazione civica in tutte le fasi della vita. Al riguardo, il Parlamento europeo chiede con fermezza che gli Stati membri adottino le misure necessarie per istituzionalizzare il volontariato, conformemente alle rispettive legislazioni in materia di lavoro, ponendo un particolare accento sul rafforzamento dei diritti e doveri dei volontari in base alla Carta europea dei diritti;

il Parlamento europeo esorta, inoltre, le autorità nazionali, regionali e locali a garantire un finanziamento adeguato, a semplificare le procedure amministrative e a prevedere incentivi fiscali per le organizzazioni

e le reti di volontari, in particolare quelle di piccole dimensioni e con mezzi limitati, e chiede a tal fine che il concetto di sovvenzione alle associazioni sia chiarito, affinché i finanziamenti associativi non siano più confusi con gli aiuti di Stato che possono ostacolare la concorrenza nel settore economico,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

in riferimento all'articolo 8, concernente il servizio civile, si ricorda che nel giugno 2010 era stato aperto il caso EU Pilot n. 1178/10/JLSE, nel quale la Commissione europea aveva rilevato che il requisito della cittadinanza italiana previsto dalla normativa nazionale (l'articolo 3 del decreto legislativo n. 77 del 2002) per l'accesso al servizio civile configurerebbe una discriminazione su base nazionale nei confronti di cittadini di altri Stati membri dell'UE e nei confronti di cittadini di Paesi terzi, soggiornanti di lungo periodo o beneficiari di protezione internazionale (caso EU Pilot n. 5832/13/HOME, avviato nel novembre 2013). Successivamente, anche il Consiglio di Stato si è pronunciato (parere n. 1091 del 9 ottobre 2014), sostenendo che, sebbene la radice sottesa al servizio civile e al servizio di leva sia il dovere di «difesa della Patria», la nuova connotazione assunta da tale espressione lo fa ricondurre piuttosto all'impegno sociale non armato in senso ampio, di cui agli articoli 2 e 4 della Costituzione, e «quale esperienza formativa volta a favorire l'ingresso nel mondo del lavoro, al pari dell'istituto del tirocinio, dovendosi, pertanto, ritenere riconducibile alla categoria della formazione professionale». Valuti, pertanto, la Commissione di merito, l'opportunità di inserire tra i principi e criteri direttivi anche l'indicazione al Governo di abrogare il requisito della cittadinanza italiana previsto dalla normativa nazionale (l'articolo 3 del decreto legislativo n. 77 del 2002) per l'accesso al servizio civile;

in riferimento all'articolo 9, concernente le agevolazioni da destinare agli enti del Terzo settore, tra cui anche le imprese sociali, si ritiene opportuno inserire tra i principi e criteri direttivi anche l'indicazione al Governo di provvedere alla notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, dei regimi agevolativi che possano ritenersi non compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107 del TFUE.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 6 maggio 2015

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Roberto FICO

*Intervengono per l'USIGRAI il segretario nazionale, Vittorio DI TRAPANI, e i componenti dell'esecutivo nazionale, Renato ORSO, Valeria COLLEVECCHIO, Umberto AVALLONE e Rosaria MATARRESE.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

**Audizione di rappresentanti dell'USIGRAI**

(Svolgimento e conclusione)

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Vittorio DI TRAPANI, *segretario nazionale dell'USIGRAI*, svolge una relazione al termine della quale intervengono sull'ordine dei lavori i deputati Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) e Pino PISICCHIO (Misto).

Roberto FICO, *presidente*, risponde sulle questioni poste.

Intervengono, quindi, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*), il senatore Raffaele RANUCCI (*PD*), il deputato Pino PISICCHIO (*Misto*), il senatore Alberto AIROLA (*M5S*), il deputato Giorgio LAINATI (*FI-PdL*), i senatori Maurizio GASPARRI (*FI-PdL XVII*) e Francesco VERDUCCI (*PD*).

Vittorio DI TRAPANI, *segretario nazionale dell'USIGRAI*, risponde ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

Fa altresì presente che in allegato è pubblicato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, il quesito n. 308, per il quale è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle ore 15.30 alle ore 15.45.

ALLEGATO

**QUESITO PER IL QUALE È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA  
ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (n. 308/1574)**

AIROLA. – *Al Presidente e al Direttore generale della Rai.* – Premesso che:

in data 2 aprile 2015 è stata approvata in Commissione attività produttive alla Camera dei deputati, con il parere e il voto favorevole di maggioranza e Governo, la risoluzione n. 7/00281 a prima firma Della Valle, deputato del gruppo Movimento 5 Stelle;

questa risoluzione, approvata all'unanimità, segna un passo in avanti nel settore energetico, impegnando il Governo a riconoscere il vento d'alta quota quale forma di energia rinnovabile e a prendere i dovuti provvedimenti al fine di stimolare la ricerca e far nascere nuove attività imprenditoriali;

l'importanza della risoluzione in questione è tale che l'azienda radiotelevisiva pubblica le ha dedicato uno spazio nell'edizione del mattino del 7 aprile 2015 della trasmissione «Rai Parlamento»;

nella trasmissione «Rai Parlamento» del 7 aprile 2015 non si è fatto alcun riferimento al primo firmatario della risoluzione ovvero al gruppo di appartenenza, come è possibile verificare dalla visione del link di seguito indicato (<http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-325e0abf-9876-4f23-9534-a140f7c8a640.html>);

si chiede di sapere:

se l'azienda sia a conoscenza di quanto esposto in narrativa e quali strumenti e rimedi intenda porre in essere al fine di garantire sempre un'informazione efficace, imparziale, corretta e – soprattutto – completa.  
(308/1574)

**RISPOSTA.** – *In merito all'interrogazione sopra citata si precisa quanto segue.*

*In linea generale si ritiene opportuno mettere in evidenza come la testata Rai Parlamento sia sempre impegnata ad offrire un'informazione dei lavori parlamentari quanto più possibile pluralista, completa ed approfondita avendo tra gli obiettivi, che ne connotano l'attività, anche quello di informare i cittadini sul lavoro svolto dalle istituzioni ritenute di maggiore interesse per la vita quotidiana.*

*In particolare, con riferimento all'episodio citato nell'interrogazione, relativo al servizio del Tg, edizione del mattino, trasmesso lo scorso 7 aprile, si deve tener conto che la durata dell'edizione mattutina è molto breve, e la durata massima di un servizio è di un 1 minuto; per tale motivo l'impostazione editoriale seguita per confezionare l'unico servizio del*

*Tg del mattino richiede di non utilizzare voci, riferimenti e posizioni politiche, preferendo un taglio tendenzialmente divulgativo, teso a valorizzare quelle novità che possono avere un concreto impatto sulla vita quotidiana dei cittadini.*

*Dunque, per tale ragione nel caso specifico il pezzo era privo di voci di parlamentari, riferimenti alle singole posizioni e dettagli sui promotori e sostenitori della risoluzione. Peraltro, questo schema si utilizza a maggior ragione quando per il Tg del mattino si propongono argomenti che si stanno sviluppando nelle commissioni e che dovranno poi affrontare l'esame dell'Aula. Quindi, nel caso del servizio del 7 aprile, non c'è dubbio che se si fosse impaginato lo stesso argomento per un'altra edizione del Tg, dove gli spazi sono più ampi e l'approccio è più «parlamentare», sarebbe sicuramente stata raccolta anche e soprattutto la voce del M5S.*

*Infine, va considerato che quando la risoluzione oggetto del servizio contestato andrà in Aula, Tg Parlamento tornerà ad occuparsene con il consueto taglio istituzionale, dando il necessario spazio a tutte le forze politiche con rispetto dell'imparzialità, dell'equilibrio e del rigore che si deve nel trattare ogni notizia.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul fenomeno delle mafie**  
**e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Mercoledì 6 maggio 2015

**Plenaria**

*Presidenza della Presidente*  
Rosy BINDI

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

**Audizione del dott. Calogero Germanà, già questore di Piacenza**  
(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione del dott. Calogero Germanà, già questore di Piacenza.

Calogero GERMANÀ, *già questore di Piacenza*, svolge una relazione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i deputati Davide MATTIELLO (*PD*), Claudio FAVA (*Misto*) e Francesco D'UVA (*M5S*), nonché i senatori Mario Michele GIARRUSSO (*M5S*), e Giuseppe LUMIA (*PD*), ai quali risponde l'audito.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il dott. Germanà per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE**

Rosy BINDI, *presidente*, comunica che venerdì 15 maggio 2015 si svolgerà una missione a Limbadi in Calabria per un sopralluogo, a conclu-



sione dei lavori di ristrutturazione presso il bene confiscato alla famiglia Mancuso e destinato ad ospitare un polo di «formazione antimafia».

Comunica, inoltre, che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 30 aprile scorso ha declassificato da riservati a liberi, ad eccezione delle parti segrete, i resoconti stenografici delle audizioni, svolte in missione e nei Comitati, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mantova, dottor Antonino Condorelli, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, dottor Tommaso Buonanno, e del giornalista Lirio Abbate.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

**COMITATO CULTURA DELLA LEGALITÀ,  
MINORI, SCUOLA, UNIVERSITÀ**

Il Comitato Cultura della legalità, minori, scuola, università si è riunito dalle ore 15,30 alle ore 16,25.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA  
sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 6 maggio 2015

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Giacomo Antonio PORTAS

*Intervengono il presidente di Unioncamere, Ferruccio Dardanello, i vice segretari generali di Unioncamere, Tiziana Pompei e Andrea Sammarco e il funzionario di Unioncamere, Pierluigi Sodini.*

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale**

**Audizione del presidente di Unioncamere, Ferruccio Dardanello**  
(Svolgimento e conclusione)

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Ferruccio DARDANELLO, *presidente di Unioncamere*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, la senatrice Raffaella BELLOT (*Misto-FAL*), i depu-

tati Paolo PETRINI (*PD*) e Michele PELILLO (*PD*), e Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*.

Ferruccio DARDANELLO, *presidente di Unioncamere*, e Andrea SAMMARCO, *vice segretario generale di Unioncamere*, rispondono ai quesiti posti.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa la seduta.

*La seduta termina alle ore 9,15.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Mercoledì 6 maggio 2015

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Alessandro BRATTI

*indi del Vicepresidente*  
Stefano VIGNAROLI

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

**Audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Velletri,  
Giuseppe Travaglini**

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Velletri, Giuseppe Travaglini, che ringrazia per la presenza.

Giuseppe TRAVAGLINI, *sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Velletri*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Paola NUGNES (*M5S*) e Francesco SCALIA (*PD*), nonché i deputati Filiberto ZARATTI (*SEL*), Stefano VIGNAROLI (*M5S*) e Alessandro BRATTI, *presidente*.

Giuseppe TRAVAGLINI, *sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Velletri*, risponde ai quesiti posti. Quindi chiede che l'audizione prosegua in seduta segreta.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

*(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).*

Intervengono, per porre ulteriori quesiti e formulare osservazioni, il deputato Stefano VIGNAROLI, *presidente*, e il senatore Francesco SCALIA (PD).

Giuseppe TRAVAGLINI, *sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Velletri*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia il dottor Travaglini per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

*AUDIZIONE DEL SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VELLETRI, LUIGI PAOLETTI*

Il deputato Stefano VIGNAROLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Velletri, Luigi Paoletti, che ringrazia per la presenza.

Luigi PAOLETTI, *sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Velletri*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Paola NUGNES (M5S) e il deputato Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Luigi PAOLETTI, *sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Velletri*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia il dottor Paoletti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 16.*

**COMITATO PARLAMENTARE  
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 6 maggio 2015

**Plenaria  
121<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente  
Giacomo STUCCHI*

*La seduta inizia alle ore 11,30.*

**Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento**

Il relatore, onorevole VILLECCO CALIPARI (*PD*), illustra lo schema di regolamento all'ordine del giorno.

Intervengono il presidente STUCCHI (*LN-Aut*), i senatori CASSON (*PD*), CRIMI (*M5S*), ESPOSITO (*Area Popolare NCD-UDC*) e MARTON (*M5S*) e il deputato FERRARA (*SEL*).

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 13,05.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per la semplificazione**

Mercoledì 6 maggio 2015

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Bruno TABACCI

*La seduta inizia alle ore 8,15.*

**Variazione nella composizione della Commissione**

Bruno TABACCI, *presidente*, comunica che la Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione la deputata Paola Pinna, in sostituzione del deputato Giulio Cesare Sottanelli, dimissionario.

*AUDIZIONI*

**Audizione del Capo Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, Antonella Manzione, sui risultati raggiunti nell'attuazione dei progetti Normattiva e x-leges e sulle loro prospettive di sviluppo, a norma dell'articolo 1, comma 313 della legge 27 dicembre 2013, n. 147**

(Svolgimento ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, e conclusione)

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi i temi dell'audizione.

Antonella MANZIONE, *Capo affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione, depositando una relazione scritta, che verrà pubblicata in allegato ai resoconti della seduta.

Intervengono, ponendo quesiti, i deputati Fabio LAVAGNO (PD) e Mino TARICCO (PD).

Antonella MANZIONE, *Capo affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri*, svolge un intervento di replica.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia l'avvocato Manzione per il suo contributo ai lavori della Commissione; comunica che la relazione depositata dall'avv. Manzione sarà allegata al resoconto stenografico della seduta odierna. Ricorda infine che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 13 maggio, alle ore 8.15 per l'audizione dei capi uffici legislativi del Ministero dell'economia e delle finanze e giovedì 14 maggio, sempre alle 8.15, per l'audizione del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia, sull'Agenda per la semplificazione.

*La seduta termina alle ore 8,45.*



**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro**

Mercoledì 6 maggio 2015

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,05 alle ore 14,30.

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Giuseppe FIORONI

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, con nota pervenuta il 23 aprile, il dottor Allegrini ha depositato una relazione riservata concernente l'esito delle ricerche sinora effettuate presso l'Archivio centrale dello Stato.

Nella relazione si segnala, tra l'altro, che in base ai documenti consultati, «all'interno delle carte del Gabinetto» del Ministero dell'interno «esisteva un fascicolo 11001/45 con intestazione «Aldo Moro» che, pur elencato sia per il quinquennio 1976-1980 che per il successivo 1981-1985, non è mai giunto in Archivio centrale».

In questo fascicolo potrebbe essere stato archiviato anche il noto appunto originariamente classificato «segretissimo» riguardante la provenienza da un deposito del Nord del munizionamento rinvenuto in via Fani.

Nella citata relazione si sottolinea altresì che, benché vi siano agli atti della Commissione stragi presieduta dal senatore Pellegrino numerosi documenti riconducibili al citato fascicolo, non si può avere la certezza che sia stato trasmesso alla suddetta Commissione l'intero fascicolo e «non è

possibile accertare l'integrità del fascicolo «Aldo Moro» che doveva essere versato in originale all'Archivio centrale dello Stato».

Ciò premesso, nel corso dell'odierna riunione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di inviare una richiesta di chiarimenti al Ministro dell'interno e all'Archivio centrale dello Stato, nonché per conoscenza alla Presidenza del Consiglio.

Segnala, inoltre, che il 30 aprile è pervenuta una nota – di libera consultazione – dell'avvocato Bonifacio Giudiceandrea, legale di Giovanni Senzani.

Nella nota si comunica, tra l'altro, la decisione di Senzani «di chiarire formalmente in via istituzionale (e dunque alla Commissione [...]) di essere totalmente estraneo alla vicenda del rapimento e della morte dell'on. Aldo Moro».

L'avvocato Giudiceandrea osserva, inoltre, che qualsiasi notizia che attribuisca a Senzani «un ruolo nella vicenda non solo è falsa ma contrasta con gli esiti – conosciuti da tutti – dei cinque o sei processi istruiti dalla autorità giudiziaria romana (senza considerare che all'epoca il prof. Senzani aveva consapevolmente scelto di non difendersi tecnicamente nei processi e che dunque non tutte le condanne da lui subite sono il frutto di un reale contraddittorio fra accusa e difesa)».

Nella nota si afferma, altresì, che «tutte le altre illazioni sui contatti fra il prof. Senzani e i servizi segreti di ogni risma sono non solo calunniose e frutto delle estemporanee rivelazioni di qualche pentito, ma contrastano con il trattamento – non certo di favore – subito dal Senzani negli anni della sua detenzione».

Il legale di Senzani sottolinea, quindi, «la vera e propria efficacia calunniosa della *escalation* di notizie false, molte delle quali provengono dai membri – protetti dalla immunità [...] – della Commissione».

La nota si conclude con la richiesta di portare le suddette considerazioni a conoscenza dei membri della Commissione.

A tal fine, copia della suddetta lettera sarà inviata a tutti i componenti della Commissione.

Sulla base delle prime risultanze di alcuni accertamenti in corso di perfezionamento da parte della dottoressa Giammaria e del colonnello Pinnelli, nel corso dell'odierna riunione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha altresì convenuto di richiedere alcuni chiarimenti al Ministero della giustizia e di affidare alla dottoressa Giammaria, con l'ausilio degli organi di polizia giudiziaria e delle altre autorità competenti, il compito di compiere ulteriori approfondimenti istruttori, anche mediante acquisizione di informazioni da parte di persone informate dei fatti.

Nella medesima riunione si è altresì concordato di calendarizzare nelle prossime settimane le audizioni di alcuni studiosi che hanno effettuato ricerche dedicate al caso Moro: Valdimiro Satta, Marco Clementi, Gianremo Armeni, Stefania Limiti, Sandro Provvisionato e Pino Casamasima.

Su richiesta degli interessati, si è invece deciso di non procedere, almeno per il momento, alle audizioni di Giovanni Galloni e di Nicolò Amato.

Ricorda, inoltre, che – come già comunicato lo scorso 15 aprile – sono stati acquisiti presso gli uffici giudiziari di Roma alcuni reperti e atti processuali; essi saranno trasmessi alla Direzione centrale della polizia di prevenzione – Servizio antiterrorismo, affinché proceda a taluni accertamenti.

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha inoltre deliberato di avvalersi della collaborazione, a titolo gratuito e a tempo parziale, di tre sottufficiali dei carabinieri: il luogotenente Giuseppe Boschieri, il maresciallo Gaetano Lamberti e il maresciallo Mario Lauri.

Comunica, quindi, che è stato affidato alla dottoressa Tintisona l'incarico di esperire, con l'ausilio delle competenti strutture della polizia, alcuni accertamenti istruttori.

Nel quadro delle verifiche riguardanti i tentativi di trattativa per la liberazione di Moro e l'ipotizzata intenzione del presidente Leone di concedere la grazia alla brigatista Paola Besuschio, la dottoressa Picardi è stata incaricata di esaminare, presso l'Archivio storico del Senato, la documentazione del fondo «Giovanni Leone», limitatamente al quadriennio 1977-1980.

Sempre nel corso della odierna riunione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha altresì convenuto di affidare tre incarichi alla polizia scientifica, lo svolgimento di alcuni accertamenti istruttori al colonnello Pinnelli e talune attività investigative allo S.C.I.C.O. della Guardia di finanza.

Segnala, inoltre che l'avv. Nunzio Raimondi e il maresciallo capo Danilo Pinna hanno prestato, rispettivamente il 23 aprile e il 6 maggio, il prescritto giuramento e hanno quindi formalmente assunto l'incarico di collaboratori della Commissione. Tali incarichi saranno svolti secondo gli indirizzi già comunicati all'Ufficio di presidenza.

Comunica quindi che la dottoressa Picardi ha trasmesso il 23 aprile una relazione riservata nella quale segnala l'interesse per l'inchiesta parlamentare di alcuni fascicoli processuali custoditi presso gli uffici giudiziari di Firenze. Al fine di consentire la visione e l'eventuale acquisizione della suddetta documentazione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha autorizzato lo svolgimento una missione a Firenze e a Prato del colonnello Occhipinti, per la durata massima di 2 giorni.

Sono altresì pervenute alcune relazioni da parte di collaboratori della Commissione. In particolare:

– il dottor Donadio ha presentato il 22 aprile una relazione – di libera consultazione – concernente tematiche di interesse per l'audizione del senatore Manca; il 28 aprile due relazioni segrete contenenti alcune proposte operative, alle quali si è convenuto di dare seguito; il 30 aprile una ulteriore relazione segreta;

– la dottoressa Picardi ha depositato il 23 aprile un'audiocassetta, rinvenuta presso gli uffici giudiziari di Roma, che sarà trasmessa al RIS di Roma quale possibile termine di raffronto ai fini degli accertamenti in corso sulle altre audiocassette già acquisite dalla Commissione; il 27 aprile copia di un verbale segreto di interrogatorio, per rogatoria, acquisito presso la Procura della Repubblica di Roma;

– il 29 aprile il dottor Siddi ha depositato il verbale delle dichiarazioni rese da persona informata dei fatti;

– la dottoressa Giammaria ha depositato il 22 aprile una relazione concernente le dichiarazioni rese da alcune persone informate dei fatti presenti a via Fani il giorno della strage, una nota relativa all'acquisizione di documentazione presso la Corte di assise di Roma, le trascrizioni, a cura del RIS di Roma, delle registrazioni contenute nelle audiocassette rinvenute presso l'ufficio Corpi di reato del Tribunale di Roma; tutta la suddetta documentazione, riguardando indagini in corso, è secretata;

– il colonnello Pinnelli ha depositato, con nota secretata del 23 aprile, la lettera con cui il Comando della Legione Lazio dell'Arma dei carabinieri risponde ad una richiesta di informazioni della Commissione; con successive note secretate pervenute il 29 aprile e il 4 maggio, il foglio matricolare di due sottufficiali dell'Arma dei carabinieri; con nota del 5 maggio, il verbale delle sommarie informazioni acquisite, insieme alla dottoressa Giammaria da una persona informata dei fatti;

– sullo stesso argomento, il 5 e il 6 maggio la dottoressa Giammaria ha presentato due note, con annessa documentazione, entrambe secretate;

– il generale Paolo Scriccia ha depositato il 27 aprile documentazione di libera consultazione concernente il generale Nicolò Bozzo;

– sempre con riferimento al generale Bozzo, con nota riservata pervenuta il 30 aprile, il colonnello Pinnelli ha depositato una lettera del Comando generale dell'Arma dei carabinieri;

– il tenente colonnello Giraud ha presentato il 5 maggio una relazione riservata concernente talune notizie riportate dalla stampa con riferimento alla perizia autoptica eseguita sul corpo di Aldo Moro e contenente alcune proposte operative, alle quali si è convenuto di dare seguito;

– il colonnello Occhipinti ha depositato, in data 23 e 28 aprile, documentazione riservata riguardante alcuni accertamenti condotti;

Comunica, infine, che:

– con nota del 22 aprile l'on. Claudio Martelli ha fatto pervenire, come convenuto nel corso della sua audizione del 15 aprile, il capitolo del suo libro «Ricordati di vivere» riguardante Aldo Moro, che sarà inviato a tutti i componenti della Commissione;

– facendo seguito a quanto concordato il 18 marzo nel corso dell'audizione del Viceministro Luigi Casero, con nota pervenuta il 30 aprile il generale Edoardo Valente, Vice Capo di gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze, ha comunicato il completamento del versamento degli atti riguardanti il caso Moro agli Archivi di Stato ed ha trasmesso

l'elenco degli atti versati; nella nota si fa presente che, entro la fine di maggio, sarà trasmessa alla Commissione anche copia digitale di tutti gli atti versati;

– il generale Nunzio Antonio Ferla, direttore della Direzione investigativa antimafia, ha trasmesso, il 23 aprile, una relazione riservata contenente alcune informazioni richieste dalla Commissione;

– il Comandante del RIS di Roma, colonnello Ripani, con nota pervenuta il 24 aprile, ha informato la Commissione che – ove nulla osti e previa verifica della ritualità degli avvisi che, nel rispetto delle garanzie previste dal codice di procedura penale, devono essere inviati alla Procura della Repubblica di Roma e alle parti offese – il 19 maggio avranno inizio alcuni accertamenti tecnici non ripetibili; al riguardo, il colonnello Pinnelli, con nota pervenuta il 4 maggio, ha depositato gli avvisi notificati alla Procura della Repubblica di Roma e alle parti offese;

– il 27 aprile e il 5 maggio sono pervenuti due esposti;

– con nota pervenuta il 30 aprile, il dottor Giovanni Salvi ha comunicato che risponderà ai quesiti scritti formulati dalla Commissione a seguito della sua audizione non appena avrà potuto consultare alcuni atti presso la Procura di Roma;

– il 4 maggio è pervenuta la nota con cui il Capo di gabinetto del Ministero della difesa comunica l'autorizzazione della collaborazione, con incarico a titolo gratuito e a tempo parziale, del maresciallo capo dei carabinieri Danilo Pinna;

– il 5 maggio sono pervenute due note della Direzione centrale della polizia di prevenzione: la prima, classificata «riservata», concerne l'organigramma della DIGOS di Roma nel 1978, mentre la seconda, secretata, alcune informazioni riguardanti un brigatista.

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Giuseppe FIORONI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

#### **Audizione del dottor Gian Carlo Caselli**

(Svolgimento e conclusione)

Giuseppe FIORONI, *presidente*, introduce l'audizione del dottor Gian Carlo Caselli.

Gian Carlo CASELLI, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per formulare osservazioni e quesiti, Giuseppe FIORONI, *presidente*, il deputato Fabio LAVAGNO (*PD*), nonché i sena-

tori Paolo CORSINI (*PD*) e Massimo CERVellini (*Misto*), ai quali replica Gian Carlo CASELLI.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, ringrazia il dottor Gian Carlo Caselli e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 16,20.*



